

Giacomo Viggiani

NOMEN OMEN
Il diritto al nome
tra Stato e persona in Italia

Ledizioni

© 2016 Ledizioni LediPublishing

Via Alamanni, 11 – 20141 Milano – Italy
www.ledizioni.it
info@ledizioni.it

Nomen Omen. Il diritto al nome tra Stato e persona in Italia
Giacomo Viggiani

Prima edizione: giugno 2016

ISBN cartaceo 978-88-6705-455-8
ISBN ePub 978-88-6705-456-5

Copertina e progetto grafico: ufficio grafico Ledizioni

Informazioni sul catalogo e sulle ristampe dell'editore:
www.ledizioni.it

Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da Ledizioni.

Indice

Introduzione	9
Il diritto al nome nel diritto sovranazionale e nella giurisprudenza internazionale ed europea	17
La Corte Europea dei Diritti Umani	17
La Corte di Giustizia	25
Il diritto al nome in Italia	33
L'attribuzione del nome	43
Italia	43
Stati Uniti	64
Le controversie sull'attribuzione del nome proprio in Italia	85
I nomi propri ridicoli o vergognosi e il caso "Venerdì"	85
La corrispondenza tra sesso e nome e il caso "Andrea"	89
L'attribuzione del nome proprio alle persone transessuali e intersessuali	104
L'attribuzione del cognome materno in Italia	113
Conclusioni	131

Bibliografia	135
Ringraziamenti	147

Nomina si nescis, perit et cognitio rerum
Linneo

Introduzione

Nomina sunt consequentia rerum. Così Dante nella *Vita Nuova* mirabilmente sintetizza la teoria secondo la quale i nomi rivelano o denotano l'intima essenza delle cose¹. Teoria che il "ghibellin fuggiasco" enuclea in modo sistematico nel *De Vulgari Eloquentia*, dove l'origine della corrispondenza *nomina-res* è rinvenuta in un'antica capacità poetica della lingua adamitica: è la parola di Adamo, ispirata per parusia da quella divina, a dare forma alla materia disordinata delle cose, nominandole². Questa perfetta corrispondenza tra *nomina* e *res* viene meno con la protervia babelica dei primi uomini e il conseguente castigo divino, un vero e proprio cataclisma linguistico agli occhi di Dante. Perduta l'edenica *consequentia*, si apre l'era delle lingue moderne, che hanno un carattere non eterno e universale, ma storico e convenzionale. Nella dimensione mondana, la perfetta corrispondenza opera soltanto per grazia divina su particolari soggetti, come la donna da Dante amata, «la quale fu chiamata da molti Beatrice li quali non sapeano che si chiamare»³. Allo stesso modo, Domenico di Guzmán, fondatore dell'Ordine dei frati predicatori, «perché fosse qual era in costruito, quindi si mosse spirito a nomarlo del possessivo di cui era tutto»⁴. E così fu chiamato Domenico. Fatti

1 *Vita Nuova*, XIII, 4.

2 *De Vulgari Eloquentia*, I, 6.

3 *Vita Nuova*, II, 1.

4 *Paradiso*, XII, 67-69.

salvi questi (isolati) casi, sta al poeta e ai suoi versi, nei momenti di divina ispirazione, tentare di recuperare il rapporto diretto tra il *nomen* e ciò che esso designa.

I nomi sono però da sempre oggetto dell'interesse anche dei giuristi, «consequentia nomina rebus esse studentes»⁵, come affermava Giustiniano. Nel diritto romano antico valeva per esempio il cosiddetto sistema dei *tria nomina*, ovvero ogni cittadino era identificato tramite un *praenomen*, un *nomen* e infine un *cognomen*, a cui si poteva aggiungere l'*agnomen*. Il *praenomen* aveva la funzione del nostro nome proprio, il *nomen* indicava l'appartenenza a un gruppo di famiglie definito *gens* (Iulia, Claudia, Cornelia, ecc.) e il *cognomen* indicava la famiglia in senso nucleare all'interno della *gens* e si trasmetteva di padre in figlio⁶. Infine, l'*agnomen* era un secondo cognome che distingueva una sottofamiglia all'interno di un gruppo familiare, ma poteva anche essere usato come semplice soprannome di un soggetto⁷. Ai nemici di Roma, poteva poi essere comminata una pena particolarmente severa, la *damnatio memoriae*, mirante a cancellare ogni traccia di una persona dalla memoria storica romana, partendo proprio dall'*abolitio nominis*, dal divieto di tramandare il *praenomen* del reo.

5 Giustiniano, *Institutiones*, II, 7, 3.

6 Al contrario degli uomini, le donne non avevano un *praenomen*, ma venivano identificate col nome gentilizio, declinato al femminile, a cui si poteva aggiungere un aggettivo per evitare i casi di omonimia, spesso un numero (Prima, Secunda, ecc.).

7 Frequenti in questo senso furono i *cognomina ex virtute*, come l'Africano o Germanico.

Con la decadenza dell'Impero Romano d'Occidente e l'inizio del medioevo si assiste a una radicale semplificazione dell'onomastica romana, che si riduce al solo *praenomen* o *nomen*, accompagnato a sua volta dall'indicazione del *praenomen* o *nomen* del padre, come si evince dalle formule notarili dell'epoca del tipo "Petrus filius Martinii". Con l'inizio del Rinascimento e la perdita del sostantivo *filius*, il genitivo singolare del nome del padre o dell'antenato si è poi trasformato in un vero e proprio cognome, indicante la comune discendenza dallo stesso soggetto⁸. È forse qui che la storia giuridica del cognome inizia a differenziarsi da quella del nome proprio per due motivi. Innanzitutto il cognome, divenendo "fisso", assume maggior rilievo per lo Stato moderno, che lo può utilizzare come segno primario e univoco per individuare i gruppi familiari. In secondo luogo, esso assume una natura "proprietary" per il soggetto e i suoi discendenti, specie se illustre o nobile, particolarmente evidente dai modi della sua tutela, come l'inibitoria di un uso rivale da parte di terzi.

Ciò vale particolarmente per quegli ordinamenti dove i titoli nobiliari sono ancora oggetto di un contenuto giuridico, di solito gli ordinamenti monarchici. Il re (o la regina) è in fondo il primo tra i nobili. Un esempio di questa tradizione tuttora vigente è il Regno Unito⁹. In tale ordinamento, in passato veniva spesso chiesto al sovrano, in caso di assenza di prole, che un nipote o un cugino potesse tramandare il cognome del casato, in modo da salvare

8 Da cui l'ancora frequente ricorrenza in Italia di cognomi terminanti in -i.

9 Si veda a questo proposito www.deedpolloffice.com, 4 febbraio 2016.

quest'ultimo dall'estinzione. Più raramente, la modifica del patronimico veniva inserita nel contratto matrimoniale, nel caso in cui, per esempio, il padre di una sola figlia ed erede permetteva che il genero e i futuri figli adottassero il suo cognome. Tali modifiche potevano essere ottenute abbastanza facilmente tramite un atto del Parlamento o un decreto reale, argomentando la necessità di non far estinguere il proprio cognome illustre. Tant'è, come disse anche la nostra Cassazione in epoca ancora pre-repubblicana, che se l'interesse ordinamentale si rivolge quasi sempre al nome inteso come unione di nome proprio e cognome, nel caso dell'interesse soggettivo del privato cittadino, si concentra maggiormente sul cognome, specie se illustre, che «costituisce una proprietà sacrosanta e inviolabile al pari [...] di qualunque altra proprietà di cose materiali»¹⁰.

A partire dall'entrata in vigore della Costituzione, il nome ha subito anche una graduale e costante evoluzione verso un'altra direzione. Il nome "sintetizza", dopotutto, chi noi siamo agli occhi della società. Se da un lato si è quindi rafforzato, complice la sempre più efficiente burocrazia, il suo valore pratico per lo Stato come segno identificativo, dall'altro esso si è progressivamente e prepotentemente fatto spazio all'interno del catalogo dei diritti della personalità¹¹. Non che vada perso il suo valore "proprietà-

¹⁰ Cass. Torino, 7 agosto 1883, in «Foro Italiano», vol. I, 1883, pp. 1052-1055.

¹¹ Per uno studio dell'identità personale quale bene giuridico si vedano L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Milano, Giappichelli, 2004 e G. Pino, *L'identità personale*, in AA.VV., *Gli interessi protetti nella responsabilità civile*, vol. 2, Torino, Utet, 2005, pp. 367-394.

rio” e, per certi versi, “patrimoniale” – si pensi alla XIV disp. trans. fin. Cost. e alla sopravvivenza, sotto altra forma, dei titoli nobiliari –, ma questo viene superato hegelianamente nel momento in cui esso diviene, per il soggetto, il primo vettore¹² verso l'esterno della sua identità¹³. Potremmo dire allora che il nome, assolvendo contemporaneamente a queste tre funzioni – identificativa, proprietaria e identitaria¹⁴ – rappresenta il cerbero tricefalo dei diritti della personalità.

12 M. La Torre, *Il nome: contrassegno dell'identità personale*, in «Giustizia civile», vol. 63, n. 9, 2013, pp. 443-462; V. Carbone, *I conflitti sul cognome e l'emergere di un diritto all'identità personale*, in «Famiglia e diritto», vol. 5, 2006, pp. 469-480. Si vedano inoltre Trib. Civitavecchia, decr. 3 ottobre 2008; Trib. Napoli, decr. 19 marzo 2008; Trib. Cagliari decr. 18 maggio 2005.

13 Si trova uno dei primi esempi di questa duplice funzione del nome in Cass, 22 giugno 1985, n. 3769, in «Foro Italiano», vol. 1, pp. 2211-2220, relativa all'uso in un inserto di pubblicità sponsorizzante la vendita di sigarette alcune affermazioni di Umberto Veronesi, allora direttore dell'Istituto dei tumori di Milano, circa la minor nocività delle sigarette leggere. Veronesi si lamentava che per effetto di tale pubblicità era stata lesa la sua reputazione come dirigente dell'Istituto, quale istituzione tesa allo scopo, non solo di curare gli ammalati di cancro, ma anche di svolgere opera di prevenzione contro la malattia, deducendone di conseguenza la violazione del diritto all'intangibilità della sua personalità morale e al suo nome e chiedendo congruo risarcimento. I supremi giudici, pur riscontrando l'effettiva occorrenza delle dichiarazioni di Veronesi circa le sigarette leggere, seppur estrapolata dal contesto, ha affermato essere interesse della persona preservare intatto, da un lato, il proprio “buon” nome e, e dall'altro, a non vederlo associato proditoriamente a pubblicità e prodotti che ne possano pregiudicare l'immagine sociale e, di conseguenza, la personalità.

14 A.M. Gross, *Rights and Normalization: A Critical Study of*

Questa incredibile gravidanza del nome fa sì che esso si situi al punto di incontro di interessi spesso contrapposti e antitetici. I due poli oppositivi sono, da un lato, lo Stato e l'interesse ordinamentale e, dall'altro, la persona e l'autonomia privata. Il nome si trova così al bivio tra Stato e persona, due strade che spesso conducono a destinazioni diverse. Non bisogna tuttavia credere che la funzione identificativa sfruttata dall'ordinamento statale sia tutta volta a realizzare misure di carattere repressivo; l'individuazione serve anche ad attribuire diritti e titolarità. Inoltre, la funzione identificativa del nome è andata scemando negli ultimi decenni, poiché quest'ultimo è stato sostituito da identificatori ben più univoci quali per esempio il codice fiscale o la p. iva. Se il nome resiste nel mantenere in modo residuale questa funzione è perché una sua totale sostituzione con una serie numerica apparirebbe disumanizzante ed evocante una brutta pagina di storia europea. Eppure, paradossalmente, è proprio questa residua-rità a far sì che le modifiche al nome vengano precisamente e puntualmente regolamentate da parte dello Stato, limitando, in un certo senso, l'espressione della personalità del portatore.

Il presente saggio si propone di illustrare e analizzare le problematiche inerenti il diritto al nome nel conflitto tra Stato e persona, tra l'interesse ordi-

European Human Rights Case Law on the Choice of Names, in «Harvard Human Rights Journal» vol. 9, 1996, pp. 269-284 e J.S. Kushner, *The Right to Control One's Name*, in «UCLA Law Review», vol. 313, 2009, pp. 313-364, distinguono invece quattro possibili funzioni del nome, due di carattere ordinamentale (identificazione e comunicazione) e due di carattere personale (espressione e identità), ma l'ordinamento di riferimento è, soprattutto per Kushner, quello di *common law*.

namentale e quello del soggetto in Italia. Tuttavia, il primo capitolo è stato dedicato alla giurisprudenza internazionale ed europea, in considerazione del fatto che essa ha effetti di vincolatività per il nostro ordinamento ed è dunque propedeutica all'analisi del contesto interno. Il nucleo centrale del saggio è dedicato al diritto al nome in Italia, a partire dall'analisi della lettera costituzionale e della giurisprudenza del giudice delle leggi, fino ad arrivare alla normativa di carattere amministrativo regolante la sua attribuzione e modifica. Particolare attenzione è stata poi dedicata alle controversie in materia di attribuzione del nome, con riferimento soprattutto ai nomi ridicoli o vergognosi, ai nomi non corrispondenti al sesso e alle problematiche specifiche delle persone transessuali e intersessuali. Al fine di permettere un'analisi comparata, si è anche dedicato un breve paragrafo al diritto al nome negli Stati Uniti, in quanto i Paesi di *common law* presentano differenze significative rispetto a quelli di *civil law* e sono ricchi di suggestioni. Un ultimo capitolo si concentra sulla questione dell'attribuzione del cognome materno, su cui l'Italia rappresenta ancora la "maglia nera" dell'Unione Europea, con conseguente e diretto pregiudizio per la concreta attuazione della parità tra i sessi *ex artt. 3 e 29 Cost.*

Il diritto al nome nel diritto sovranazionale e nella giurisprudenza internazionale ed europea

LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

Il diritto al nome è oggi pienamente riconosciuto a livello internazionale come facente parte del catalogo dei diritti della personalità e dunque come diritto fondamentale. Sia l'art. 7 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo che l'art. 24 del Patto internazionale sui diritti civili e politici sanciscono, per esempio, il diritto a vedersi attribuito un nome alla nascita e a preservarlo come parte della propria identità durante tutta l'esistenza. Il diritto al nome può infatti essere scomposto in due "sotto-diritti": da un lato, il diritto a possedere un nome sin dalla nascita – con le modalità e i limiti stabiliti dall'ordinamento dello stato civile – e, dall'altro, il diritto a conservare per tutta la vita il nome attribuito quale parte della personalità. L'*acquis* di Schengen e in generale la più facile circolazione dei soggetti in altri Stati rispetto a quello di cittadinanza, nonché i sempre più frequenti matrimoni tra soggetti di nazionalità diversa hanno tuttavia occasionato numerose controversie in merito all'attribuzione di nuovi nomi o alla trascrizione dei nomi esistenti in altri

alfabeti. Al fine del presente saggio, in questo capitolo si intende ricostruire le più importanti decisioni delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo così da chiarire gli interessi in gioco e in che modo il nome sia più spesso di quanto si pensi oggetto di interessi contrapposti tra Stato e persona.

Nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Umani non si fa esplicito riferimento a un diritto al nome¹. In verità, nella Convenzione non si fa menzione nemmeno di un più ampio diritto alla personalità, benché, nella sua lunga giurisprudenza, la Corte Europea dei Diritti Umani abbia fatto ricadere vari diritti di questa tipologia nell'alveo dell'art. 8 CEDU in tema di rispetto per la vita privata e familiare. Tra di essi vi è ricondotto anche il diritto al nome, a partire dalla sentenza *Burghartz c.*

1 *Ex multis* E. Lamarque, *L'uso e la conservazione del nome nella propria lingua. Prove tecniche di circolazione delle giurisprudenze europee presso i giudici italiani*, in *Scritti in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero*, vol. I, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 389-414, e in particolare pp. 398-402; L. Tomasi, *Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 111-138, e in particolare 111-122; G. Rossolillo, *L'identità personale tra diritto internazionale privato e diritti dell'uomo*, in «Rivista di Diritto Internazionale», 2007, pp. 1028-1050; G. Rossolillo, *La legge applicabile al nome alla luce delle convenzioni internazionali e dei principi comunitari*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 91-109, e in particolare pp. 101-104; G. Ferrando, *Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in «Famiglia e diritto», vol. II, 2009, pp. 1049-1058; A.M. Gross, *Rights and Normalization: A Critical Study of European Human Rights Case Law on the Choice of Names*, in «Harvard Human Rights Journal» vol. 9, 1996, pp. 269-284.

*Svizzera*² del 1994, nonostante la Corte EDU abbia costantemente affermato e ribadito l'esistenza di un interesse dello Stato convenuto alla regolamentazione domestica del nome, con frequenti rinvii al margine di apprezzamento, ma anche a esigenze di tutela dell'identità linguistica nazionale.

L'oggetto della controversia in *Burghartz c. Svizzera* è il doppio cognome del marito della signora Susanna Burghartz, Albert Schnyder. Mentre Burghartz è in possesso sia della cittadinanza tedesca che di quella svizzera, Schnyder è solo cittadino svizzero. I due si sposano nel 1984 in Germania, dove è possibile scegliere come cognome familiare sia quello del marito che quello della moglie. I due scelgono di comune accordo il cognome "Burghartz", così che il marito lo pospone al suo, divenendo "Albert Schnyder Burghartz". Le difficoltà sorgono al rientro in Svizzera, dove il cognome familiare è *ex lege* quello del marito, tant'è che in un primo momento le autorità elvetiche registrano "Schnyder" come cognome familiare. Tuttavia, in un secondo momento, le stesse autorità arrivano ad accettare "Burghartz" come cognome condiviso da entrambi i coniugi, ma ritengono che permettere a Schnyder di portare il doppio cognome Schnyder Burghartz non trovi appiglio giuridico nell'ordinamento interno. Al contrario, la Corte EDU riscontra nel diniego un'ingiustificata violazione dell'art. 8 CEDU, in quanto l'impossibilità per Schnyder di continuare a utilizzare il suo cognome da celibe lo rendeva meno riconoscibile e dunque pregiudicava la sua attività lavorativa e professionale senza alcun valido motivo. La Corte riscontra inoltre una violazione dell'art. 14 CEDU in tema di non di-

2 *Burghartz c. Svizzera*, n. 16213/90, 22 febbraio 1994.

scriminazione, in quanto la legislazione svizzera prevedeva un trattamento diverso per donne e uomini senza alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole.

Gli stessi principi sono poi ripresi alcuni anni più tardi in *Unal Tekeli c. Turchia*³, dove una cittadina turca aveva lamentato una disparità di trattamento rispetto al marito, in quanto a lui era permesso mantenere il patronimico dopo il matrimonio, mentre lei non poteva conservare il cognome da nubile, con grave pregiudizio per la sua carriera lavorativa. È solo però in *Daroczy c. Ungheria*⁴ che la Corte rileva una vera e propria lesione del diritto all'identità personale. La vicenda che dà origine alla controversia è però peculiare: una cittadina ungherese, sposata con un cittadino tedesco, aveva acquisito il cognome del marito in modo non conforme alla legge del suo Paese, senza che quest'ultimo si accorgesse dell'irregolarità. La donna aveva quindi utilizzato tale cognome per molti anni e lo aveva fatto riportare in molti documenti ufficiali, senza che lo Stato rilevasse l'uso illegittimo. Dopo quasi cinque decenni, lo Stato ungherese si era finalmente accorto dell'errore e aveva imposto alla donna la correzione del cognome secondo la normativa vigente. Risulta subito evidente quali siano qui gli interessi contrapposti: da un lato, lo Stato che vuole che la propria normativa sia rispettata, mentre, dall'altro, la volontà della ricorrente di mantenere il cognome che porta ormai da anni e nel quale si identifica e col quale viene identificata. Dando ragione a quest'ultima, la Corte Europea dei Diritti Umani rileva come ai sensi dell'art. 8 CEDU la ricorrente detenga ormai un

3 *Unal Tekeli c. Turchia*, n. 29865/96, 16 novembre 2004.

4 *Daroczy c. Ungheria*, n. 44378/2005, 1 ottobre 2008.

diritto alla conservazione del nome che ha utilizzato per un lungo lasso di tempo, anche se con chiaro pregiudizio della normativa vigente. Al contrario, è proprio la lunga durata dell'irregolarità ad aver fatto sì che quel cognome sia divenuto parte dell'identità personale della donna, tanto da fare da contrappeso all'interesse ordinamentale – sicuramente legittimo – al rispetto della normativa.

Proprio per questo motivo *Daroczy c. Ungheria* resta un caso molto peculiare e di difficile replicabilità. Tuttavia, se si ha diritto alla continuità del nome anche laddove vi sia un'originaria attribuzione illegittima, *a fortiori* si potrà far valere il diritto alla sua conservazione nei casi in cui ci si muova all'interno della piena legittimità. Tuttavia, come si è già detto nell'introduzione, ci sono già altri referenti internazionali, spesso recepiti nel diritto interno o già presenti a livello di norma fondamentale, che sanciscono un diritto alla conservazione del nome. La maggior parte delle controversie non riguardano infatti la conservazione del nome, ma la sua attribuzione, dove spesso l'interesse ordinamentale è ritenuto preminente. Per esempio, nella controversia sull'attribuzione del nome proprio in *Baylac-Ferrer e Suarez c. Francia*⁵, due genitori catalani non hanno visto accogliere la loro richiesta di trascrivere nei registri di stato civile francese il proprio figlio “Martí” secondo la dizione catalana, cioè con l'accento acuto sulla “i” finale, in virtù dell'esigenza della Francia di mantenere l'unità linguistica. È evidente come in questo caso non sia possibile parlare di diritto di conservazione del nome

⁵ *Baylac-Ferrer e Suarez c. Francia*, n. 27977/04, 25 novembre 1994.

in quanto cristallizzatosi nell'identità personale, poiché deve essere ancora attribuito.

L'interesse ordinamentale alla protezione della lingua nazionale, considerato dalla Corte «uno dei valori costituzionali di base»⁶, è inoltre presente anche in diversi altri casi, con esiti diversi. Nel caso *Mentzen alias Mencena c. Lettonia*⁷ la Corte ha ritenuto rientrasse nel margine di apprezzamento del Paese convenuto negare alla ricorrente la trascrizione del cognome del marito tedesco da lei acquisito dopo il matrimonio senza la traslitterazione obbligatoria nella lingua locale, in quanto la sopravvivenza della lingua lettone era stata messa in pericolo durante l'occupazione sovietica⁸, meritando per questo una protezione speciale. Una protezione, dunque, che non solo giustifica un'alterazione notevole del cognome (da "Mentzen" a "Mencena"), con un impatto altrettanto rilevante nei rapporti verticali e orizzontali della donna, ma che si estende al di fuori dei confini lettoni fino in Germania, dove la ricorrente vive e risiede per la maggior parte del tempo e dove non vi sono (molti) parlanti lettoni.

Di converso, in *Johansson c. Finlandia*⁹ la controversia è occasionata dal diniego dell'ufficiale dello stato civile finlandese di registrare il figlio di una coppia con il nome proprio "Axl" e la conseguente doglianza relativa a una presunta violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. L'uffi-

6 *Kuharec alias Kuhareca c. Lettonia*, n. 71557/01, 7 dicembre 2004.

7 *Mentzen alias Mencena c. Lettonia*, n. 71074/01, 7 dicembre 2004.

8 Così anche *Bulgakov c. Ucraina*, n. 59894/00, 11 settembre 2007.

9 *Johansson c. Finlandia*, n. 10163/02, 6 settembre 2007.

ziale dello stato civile aveva motivato il suo diniego sostenendo che, in base alla normativa finlandese vigente, un nome proprio poteva essere registrato solo a patto che fosse pronunciabile in finlandese, non fosse già un cognome e corrispondesse al sesso del minore. La normativa prevedeva inoltre una lista chiusa di nomi utilizzabili, al fine di garantire le usanze e i costumi dello stato finlandese. Il caso si presenta dunque molto simile a quelli precedenti, senonché “Axl” – a differenza di “Martti” e “Mentzen” – è scritto con l’alfabeto in uso in Finlandia ed è perfettamente pronunciabile in finlandese. Anche se non lo è, *potrebbe* essere un nome finlandese, benché mai utilizzato (ma in uso in altri Stati confinanti). Per questo motivo, la Corte non ritiene ci sia un concreto pericolo per l’unità linguistica dello Stato convenuto e ravvisa pertanto una violazione dell’art. 8 CEDU, a cui non fa da contraltro un sufficiente interesse ordinamentale.

In *Güzel Erdagoz c. Turchia*¹⁰ una cittadina turca appartenente alla minoranza curda si era accorta dopo molti anni che il suo nome “Gözel” era stato registrato presso l’anagrafe, a sua insaputa, come “Güzel” e ne chiedeva la correzione. Lo Stato opponeva che il nome corretto era “Güzel” e che “Gözel” era un nome regionale non presente nel dizionario della lingua turca. La Corte Europea dei Diritti Umani rileva come non sia presente alcuna norma interna che impedisca di registrare i nomi non presenti nel dizionario della lingua turca e che, anche se ci fosse, sarebbe in contrasto con l’art. 8 CEDU, perché non sarebbe giustificato in una società democratica e multiculturale. Niente si dice invece per quanto riguarda il diritto

¹⁰ *Güzel Erdagoz c. Turchia*, n. 37843/02, 22 ottobre 2008.

to all'identità culturale della minoranza curda, spinosa questione sulla quale la Corte soprassiede.

L'interesse pubblico alla tutela della lingua nazionale è presente anche in un recente caso del 2010¹¹, stavolta con risultati però opposti. Alcuni cittadini turchi appartenenti alla minoranza curda avevano fatto ricorso avverso il diniego delle autorità di registrare nomi propri o cognomi contenenti lettere non comprese nell'alfabeto turco, quali X, Q e W. Le autorità turche avevano in verità proposto degli adattamenti che garantivano se non la morfologia almeno la fonetica dei nomi richiesti; senonché i ricorrenti si erano appellati alla spinosa questione della tutela dell'identità curda, che si estende naturalmente anche alla lingua, e chiedevano di poter mantenere anche la morfologia originaria. I giudici europei, oltre a ribadire l'interesse statale alla tutela della lingua nazionale, non ravvisano alcuna discriminazione in capo alla minoranza curda, in quanto le autorità turche si sarebbero comportate allo stesso modo con richiedenti non curdi. Tuttavia, per analogia con *Mentzen alias Mencena c. Lettonia*, la Corte avrebbe dovuto riconoscere che la minoranza curda è stata spesso vittima negli anni passati di discriminazione e tentativi di assimilazione da parte della maggioranza turca e dunque che era meritevole di una tutela accessoria.

Va detto comunque che, in generale, la Corte concede un ampio margine di apprezzamento e di discrezionalità agli Stati nella regolamentazione dei nomi propri e dei cognomi, anche per la mancanza di una prassi comune e identificabile tra gli Stati firmatari.

¹¹ *Kemal Taskin e altri c. Turchia*, n. 37038/04, 2 febbraio 2010.

Per esempio, in *Stjerna c. Finlandia* i giudici non hanno riconosciuto l'esistenza di un'obbligazione positiva in capo allo Stato di permettere una modifica del cognome da *Stjerna* in *Tawaststjerna*, cognome composto utilizzato dagli antenati del ricorrente¹². Allo stesso modo in *Guillot c. Francia*¹³ la Corte, pur evidenziando che la scelta del nome è questione intima, non ha riscontrato una violazione dell'art. 8 CEDU al di fuori del margine di apprezzamento nel diniego da parte delle autorità francesi di attribuire a una bambina il nome "Fleur de Marie", poiché non presente nel calendario e perciò insolito¹⁴. Un responso simile è dato in *Salonen c. Finlandia*¹⁵ e *Heidecker-Tiemann c. Germania*¹⁶. Nel secondo caso la Corte ha ritenuto che rientrasse nel margine di apprezzamento il rifiuto delle autorità tedesche di registrare un minore nato in Scozia da genitori tedeschi con il doppio cognome Heidecker-Tiemann, accettato invece dalle autorità scozzesi, per evitare un'eccessiva lunghezza dei patronimici nel passare delle generazioni.

LA CORTE DI GIUSTIZIA

Per quanto riguarda invece l'Unione Europea, il diritto al nome è oggi ricondotto all'art. 7 della Carta dei

12 Così anche *Sijka c. Polonia*, n. 26272/95, 10 settembre 1977 e *Szokoloczy-Syllaba e Palfy De Erdoed Szokoloczy-Syllaba c. Svizzera*, n. 41843/98, 29 giugno 1999.

13 *Guillot c. Francia*, n. 15773/89 e 15774/89, 24 ottobre 1996.

14 Le autorità avevano inoltre permesso l'attribuzione del nome "Fleur-Marie" e dunque la differenza era minima.

15 *Salonen c. Finlandia*, n. 27868/95, 2 luglio 1997.

16 *Heidecker-Tiemann c. Germania*, n. 31754/02, 6 maggio 2008.

Diritti Fondamentali, divenuta però vincolante solo nel 2010 e con effetti sul tema specifico del diritto al nome ancora da valutarsi. Di conseguenza, la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea¹⁷ è meno copiosa rispetto a quella della Corte Europea dei Diritti Umani e si riduce ai casi *Konstantinidis*¹⁸, *Garcia Avello*¹⁹, *Grunkin e Paul*²⁰ e *Runevic-Vardyn e Wardyn*²¹.

17 C. Honorati, *Il diritto al nome della moglie e dei figli nell'ordinamento italiano ed europeo. Osservazioni generali*, in Idem (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 3-42; L. Tomasi, *Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali*, cit., pp. 122-131; G. Rossolillo, *La legge applicabile al nome alla luce delle convenzioni internazionali e dei principi comunitari*, cit., pp. 104-109; A. Lang, *Cittadinanza dell'Unione, non discriminazione in base alla nazionalità e scelta del nome*, in «Diritto pubblico e comparato europeo», vol. 2, 2004, pp. 247-249; G. Palmieri, *Doppia cittadinanza e diritto al nome*, in «Europa e diritto privato», vol. 2, 2004, pp. 217-230.

18 *Konstantinidis*, C-168/91, 30 marzo 1993. A. Lang, *Problemi di traslitterazione del nome di fronte alle Corti Europee: i casi Konstantinidis e Mentzen*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 139-150.

19 *Garcia Avello*, C.148/02, 2 ottobre 2003. E. Castorina, *Il caso «Garcia Avello» innanzi alla Corte di giustizia: conferme e caute aperture in materia di cittadinanza europea*, in «Giurisprudenza Italiana», 2004, pp. 2011-2015.

20 *Grunkin-Paul*, C-353/06, 14 ottobre 2008. L. Trucco, *Ancora un «via libera» della Corte di Lussemburgo alla «circolazione» dei cognomi (un altro contributo all'elaborazione pretoria dello «statuto europeo del nome»)*, in «Giurisprudenza Italiana», 2009, pp. 299-205.

21 A margine può essere citato anche il caso *Sayn-Wittgenstein*, C-208/09, 22 dicembre 2010, relativo al riconoscimento da parte di uno Stato di un titolo nobiliare “cognomizzato” da parte di un altro, qualora il primo non riconosca tali titoli. Si veda E. Di Salvatore, *Il caso Sayn-Wittgenstein: ordine pubblico e identità costituzionale dello Stato membro*, in «Quaderni costituzionali», 2011, 435-439.

Va detto innanzitutto che la Corte di Giustizia non è giudice dei diritti umani, ma giudice del diritto dell'Unione, e di conseguenza gli appigli normativi sono necessariamente diversi. Mentre la Corte Europea dei Diritti Umani ha ancorato le sue pronunce all'art. 8 CEDU, la Corte di Giustizia si è dovuta rifare alle categorie proprie del diritto dell'Unione e alle competenze riservate a quest'ultima. Accade pertanto che a casi simili la Corte di Strasburgo e quella di Lussemburgo diano risposte diverse, in quanto la seconda non può intervenire sulla materia per via diretta, ma solo rifacendosi ai propri ambiti di azione.

Ne è un esempio il caso *Konstantinidis*, molto simile al caso *Mentzen alias Mencena c. Lettonia* già affrontato. La vicenda riguardava la traslitterazione, nei registri di stato civile della Germania, di un nome dai caratteri greci a quelli latini, in maniera tale che la corretta pronuncia del nome ne risultava irrimediabilmente compromessa. Poiché tra le competenze dell'allora Comunità Europea non c'era la tenuta dei registri dello stato civile, la Corte di Giustizia ancora la controversia al diritto di stabilimento²². In questa prospettiva la Corte ritiene che la cattiva traslitterazione e la conseguente alterata pronuncia ostacoli tale diritto, in quanto la differenza tra fonemi e morfologia del nome potrebbe generare dubbi e confusioni nella sua possibile clientela²³ e impedirne la diffusione orale. È evidente come il diverso inquadramento normativo della Corte di

22 Art. 49 TFUE (art. 43 CE).

23 Il ricorrente svolgeva l'attività di massaggiatore come libero professionista.

Giustizia faccia sì che l'esito sia diverso, nonostante l'affinità tra le due controversie.

In *Garcia Avello* la controversia concerneva invece due minori con doppia cittadinanza, belga e spagnola, nati e cresciuti in Belgio, ma registrati nei due Stati con cognomi differenti a seconda della legislazione vigente. In Belgio era stato attribuito il cognome paterno (Garcia Avello), mentre in Spagna sia quello paterno che quello materno (Garcia Weber). I titolari della responsabilità genitoriale avevano allora chiesto alla autorità belga di aggiungere anche il cognome materno, ma senza successo. La Corte di Lussemburgo legge il caso sotto la lente della cittadinanza dell'Unione e del divieto di discriminazione in base alla nazionalità²⁴ e ritiene invece che tale diversità di cognomi possa cagionare seri inconvenienti nella vita quotidiana dei soggetti, nonché porre un ostacolo alla loro libertà di circolazione. I minori hanno diritto a vedersi riconosciuti entrambi i cognomi in entrambi gli Stati. Dunque, la *ratio* che si può ricavare dalla decisione è che un cittadino europeo bipolide possessore di doppio cognome secondo il diritto di uno Stato membro, può chiedere che gli venga riconosciuto pure nell'altro Stato membro, anche talora tale ipotesi non sia normativamente ammessa.

In *Grunkin e Paul*²⁵ la vicenda è molto simile a quella del caso *Heidecker-Tiemann c. Germania* della Corte Europea dei Diritti Umani, ovvero il rifiuto da parte delle autorità tedesche di registrare un proprio cittadino con un cognome composto attribuito nello Stato di nascita e residenza, nel caso di specie

²⁴ Artt. 18 e 20 TFUE (artt. 12 e 17 CE).

²⁵ *Grunkin e Paul*, C-353/06, 14 ottobre 2008.

la Danimarca. Anche in relazione a tale ipotesi, la Corte rileva come il dover portare un cognome diverso nello Stato di nascita rispetto a quello di residenza ostacoli l'esercizio del diritto a circolare e soggiornare liberamente negli Stati membri e sia dunque da censurare. Più nello specifico, la Corte considera fondati e oggettivi i motivi adottati dallo Stato tedesco, ma sproporzionati rispetto la lesione dell'identità personale del minore rappresentato dai genitori. *Grunkin e Paul* rappresenta un notevole passo in avanti rispetto a *Garcia Avello*, poiché estende ai cittadini non bipoliti il diritto a mantenere il cognome attribuito in un altro Stato in cui si è soggiornato, con pregiudizio, se necessario, rispetto alla legislazione dello Stato di cittadinanza. In altre parole, si statuisce che gli ordinamenti interni degli Stati membri devono consentire agli interessati di poter mantenere il cognome di origine secondo le disposizioni interne, in presenza o meno della doppia cittadinanza, anche al fine di evitare difformità di trattamento tra chi possiede la doppia cittadinanza tedesca e di un altro Stato europeo e chi, invece, possiede la doppia cittadinanza in relazione a Paesi non facenti parte dell'Unione.

Nonostante il successo per i ricorrenti in tutte e tre le controversie, non si può non notare come nella giurisprudenza della Corte di Giustizia il prevalere dell'interesse individuale su quello statale sia dovuto non al diritto alla conservazione del nome come parte dell'identità personale del soggetto, quanto agli ostacoli che il rigetto della doglianza potrebbe comportare nel godimento della libertà di circolazione all'interno dell'Unione²⁶. Non che il nome

26 G. Rossolillo, *Diritto al nome e all'identità personale*, cit.,

quale diritto fondamentale non venga richiamato, così come la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo o altri referenti internazionali, ma rappresenta sempre un argomento secondario e subordinato. Ciononostante, la Corte di Giustizia ha comunque garantito una tutela più incisiva rispetto alla Corte Europea dei Diritti Umani, dove il nome quale questione intima non sempre prevale sul margine di apprezzamento degli Stati resistenti o resiste nel giudizio di ponderazione con interessi ordinamentali quali l'unità linguistica.

Tuttavia, nel momento in cui l'esigenza di garantire il diritto alla libera circolazione viene meno, il ricorrente rischia di ottenere un parere sfavorevole, come accade in *Runevic-Vardyn e Wardyn*²⁷, dove la ricorrente della causa principale era la cittadina lituana Runevic-Vardyn, appartenente però a una minoranza polacca. Nel suo certificato di nascita polacco figurava come "Malgorzata Runiewicz", mentre in Lituania veniva registrata, ai sensi della normativa locale, con la grafia lituana "Malgozata Runevic". Successivamente, la donna si sposava in Lituania con il polacco "Lucasz Pawel Wardyn", aggiungendo il suo cognome al proprio. Nel certificato di matrimonio rilasciato dalle autorità lituane, la donna figurava come "Malgozata Runevic-Vardyn" e lui con il nome originario, ma privato di alcuni segni diacritici. La donna si trovava così ad aver assunto un cognome maritale (Vardyn) diverso da quello del marito (Wardyn) e domandava che sia i

p. 108, vi legge anche il tacito riconoscimento di un diritto fondamentale dell'individuo a non vedere modificato un nome divenuto parte della sua identità.

27 *Runevic-Vardyn e Wardyn*, C-391/09, 12 maggio 2011.

registri dello stato civile che sul certificato di matrimonio venisse corretto il suo nome secondo la dizione polacca e che le venisse attribuito il cognome del marito nella grafia originale. Le autorità locali negavano tale possibilità, in quanto la normativa vigente imponeva che tutti i documenti attestanti lo stato civile potessero essere redatti utilizzando solo le lettere della lingua lituana. Nella risposta al rinvio pregiudiziale del giudice nazionale, la Corte di Giustizia osserva come la donna non abbia sufficientemente dimostrato di aver sofferto un concreto pregiudizio a causa della diversa grafia del nome nei registri di stato civile lituani rispetto a quello sul certificato di nascita. Per quanto riguarda più nello specifico il marito, i giudici europei rilevano come l'omissione dei segni diacritici non rappresenti un grave ostacolo nella vita quotidiana e lavorativa, dato che non provoca alterazioni significative nella fonetica. In merito al certificato di matrimonio, il compito di valutare se la differenza tra i cognomi possa generare confusione sul tipo di rapporto che intercorre tra i due coniugi è rimesso al giudice nazionale e alla sua discrezionalità, fermo restando un equo bilanciamento tra i diritti delle parti e il legittimo obiettivo perseguito dallo Stato.

Il diritto al nome in Italia

Per quanto riguarda il nostro Paese¹, del diritto al nome ha tenuto innanzitutto conto l'Assemblea Costituente, che nel formulare il disposto dell'art. 22 («Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome») ha tesaurizzato le esperienze negative delle politiche fasciste di italianizzazione dei nomi allo-gegni o delle minoranze etniche², nonché quelle decisamente più tragiche dei campi nazisti di concentramento e di sterminio³.

Per esempio, nel 1927 il regime fascista emanò un decreto volto a italianizzare i cognomi della provincia di Trieste di matrice straniera⁴. Il provvedimento era in realtà duplice: uno di restituzione e uno di ri-

1 Si veda in generale L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., pp. 125-168.

2 A. Pizzorusso, *Le minoranze nel diritto pubblico interno. Con un'appendice sulla condizione giuridica della minoranza tirolese nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 1967; Idem, *Il Pluralismo linguistico in Italia fra Stato nazionale e autonomie regionali*, Pisa, Pacini, 1975.

3 «È Null Achtzehn. Non si chiama altrimenti che così, Zero Diciotto, le ultime tre cifre del suo numero di matricola: come se ognuno si fosse reso conto che solo un uomo è degno di avere un nome, e che Null Achtzehn non è più un uomo. Credo che lui stesso abbia dimenticato il suo nome». P. Levi, *Se questo è un uomo*, Torino, Einaudi, 1989, p. 71.

4 Il ripristino dei cognomi originari è stato possibile solo recentemente con l. 28 marzo 1991, n. 114.

duzione⁵. Alcuni cognomi originariamente di ceppo latino erano stati nel corso degli anni – a detta del regime – proditoriamente slavizzati dal governo austriaco durante l’occupazione. Era dunque compito dello Stato italiano restituirli alla loro forma originaria, se necessario d’ufficio e senza il consenso del soggetto⁶. Al contrario, nel caso di cognomi di matrice chiaramente non latina, era possibile operare una riduzione, ovvero chiedere di cambiare il proprio cognome con uno italiano tramite un principio di assonanza. Teoricamente la riduzione era su base volontaria, ma nella prassi si era obbligati se non si voleva essere esclusi dalla vita pubblica o rinunciare a ogni prospettiva di carriera⁷. Un altro esempio di questo tipo è rappresentato dal cosiddetto “Programma di Tolomei”, ideato da Ettore Tolomei negli anni ‘20 e avallato dal regime fascista⁸. In sostanza, il programma prevedeva un’italianizzazione forzata del Tirolo, annesso all’Italia dopo la prima guerra

5 Si veda in generale M. Tasso, *Un onomasticidio di Stato*, Trieste, Mladika, 2010. Per dei contributi meno recenti, ma ricchi di dati, si rimanda a P. Parovel, *L’identità cancellata. L’italianizzazione forzata dei cognomi, nomi e toponimi nella “Venezia Giulia” dal 1919 al 1945, con gli elenchi delle province di Trieste, Gorizia, Istria ed i dati dei primi 5.300 decreti*, Trieste, E. Parovel Editore, 1985 e M. Bonifacio, *Cognomi dell’Istria: storia e dialetti, con speciale riguardo a Rovigno e Pirano*, Trieste, Edizioni Italo Svevo, 1997.

6 Un esempio è quello del noto cognome “Bevilacqua”, forma italianizzata di “Vodopivec”, da “voda” (acqua) e “pivec” (bevitore).

7 La possibilità della riduzione fu poi inibita – con effetto retroattivo – ai cittadini ebrei con le leggi razziali del 1938, al fine di renderli riconoscibili per la deportazione.

8 Per una ricostruzione generale, si veda M. Ferrandi, *Ettore Tolomei: l’uomo che inventò l’Alto Adige*, Trento, Publilux, 1986.

mondiale, a partire dal nome. Benché Tolomei proponesse la denominazione di “Venezia Tridentina”, fu quella di Trentino-Alto Adige a entrare nell’uso e a rimanere fino a oggi. Il Programma prevedeva vari ambiti di italianizzazione, a partire dalla censura dei giornali di lingua tedesca e dall’imposizione della lingua italiana nelle scuole. Tra le varie iniziative messe in atto ci fu anche la restituzione alla loro forma originaria, spesso operata d’ufficio contro la volontà del soggetto interessato, dei cognomi italiani germanizzati.

Tornando all’era repubblicana, la lettera della disposizione di cui all’art. 22 Cost. spinge a chiedersi se sia legittimo privare qualcuno del nome per motivi diversi da quelli politici, un dubbio in verità già emerso durante le votazioni in seno alla Costituente. Dai lavori preparatori alla stesura della Costituzione si evince che la I sottocommissione aveva in effetti proposto un divieto assoluto di privazione del nome, ma che a seguito del suo accostamento alla cittadinanza e alla capacità giuridica, più comprensibilmente suscettibili di limitazione non politica, unita alla necessaria economia dell’articolo, si determinò questo risultato. Pertanto, il divieto di privazione del nome per motivi politici contenuto nella lettera dell’art. 22, in considerazione anche del fatto che un soggetto non può privare, ma può al massimo usurpare il nome di un altro, va inteso come generale limite per lo Stato di privare qualcuno del proprio nome, da intendersi sempre come unione di nome proprio e cognome.

A partire dall’entrata in vigore della Costituzione, ci si è anche posti l’interrogativo se dal divieto di privazione del nome contenuto nell’art. 22 possa

dedursi un vero e proprio diritto, e se nella forma di una semplice tutela di un segno identificativo o di un più profondo diritto al nome quale diritto della personalità, fino a ipotizzare anche il diritto a non possedere alcun nome⁹.

La chiave di volta del diritto al nome quale diritto della personalità è rappresentata in Italia da un trittico di pronunce della Corte Costituzionale della seconda metà degli anni '90¹⁰, aventi a oggetto il cognome e, in particolare, il cognome dei figli naturali (oggi figli nati fuori del matrimonio)¹¹.

9 C. Di Marco Gentile, *Il nome della persona – Tra mezzo di individuazione e segno di identificazione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995.

10 Fino alla seconda metà del '900 non si trovano nella giurisprudenza molti richiami al nome come diritto della personalità. Una delle poche sentenze in questo senso è Cass., 27 luglio 1978 n. 3379, in «DFP», 1979, pp. 5-22, che definisce il diritto di ciascuna persona al nome come personalissimo e intrasmissibile. Per una ricostruzione del diritto al nome in un'ottica storica si vedano L. Trucco, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Milano, Giappichelli, 2004, pp. 125-168 e D. Ziino, *Diritti della persona e diritto al (pre)nome - Riferimenti storico-letterari e considerazioni giuridiche*, in «Giustizia civile», vol. 54, n. 7, 2004, pp. 355-380. Sul tema dell'attribuzione del nome in una prospettiva interdisciplinare, si veda invece G. Giusti (a cura di), *Nominare per esistere. Nomi e cognomi*, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2011.

11 Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 recante la modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi, ha recentemente introdotto il principio dell'unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l'eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli "legittimi" e ai figli "naturali" e la sostituzione

Nel primo caso, la controversia conativa della questione di legittimità costituzionale *ex art. 2 Cost.* era relativa al cambiamento di status da figlio legittimo a figlio naturale di un cittadino italiano, dopo l'accertamento del carattere mendace della dichiarazione resa dalla madre al momento dell'iscrizione nel registro comunale dello stato civile molti anni prima. L'accertata mendacia, oltre a integrare il reato di falso per la donna, comportava l'immediata trasformazione in figlio naturale del ricorrente, essendo altra l'identità del padre rispetto a quella del marito della donna. Ai sensi dell'art. 262 c.c., comma 1°, allora vigente, il figlio naturale assumeva il cognome del genitore che per primo lo aveva riconosciuto ed eventualmente solo dell'unico che lo aveva riconosciuto. Ciò comportava, nel caso di specie, come conseguenza automatica ed inevitabile il cambiamento del cognome da quello mendacemente attribuito a quello materno, con effetto a cascata su tutta la discendenza familiare del ricorrente. Si scontravano così l'interesse statale alla veridicità di quanto annotato nei registri dello stato civile con il diritto del ricorrente a conservare il cognome con il quale era individuato e conosciuto nell'ambiente in cui viveva e che per lungo tempo aveva portato. A questo punto, se intendessimo il cognome solo come segno identificativo per lo Stato e come "proprietà" per il padre putativo del soggetto, se ne dovrebbe concludere che quest'ultimo non può che assumere il matronimico. Per lo Stato sarebbe errato continuare a identificare il proprio cittadino con il cognome del marito della donna, mentre il marito non avrebbe interesse a estendere il proprio

degli stessi con quello di "figlio".

cognome a una figliolanza che non gli appartiene. Orbene, nella sent. 3 febbraio 1994¹², n. 13, la Corte Costituzionale ha ritenuto che una così tardiva rettificazione del cognome del resistente, lungi dal perseguire il fine per il quale è istituito il registro dello stato civile e l'interesse ordinamentale all'identificazione, avrebbe generato una gravissima confusione e incertezza dei rapporti giuridici del soggetto coinvolto e dei suoi discendenti. Inoltre, una volta rettificato l'atto non veritiero, il ricorrente ha diritto a conservare lo stesso il cognome, «non in quanto derivatogli dal presunto padre, bensì come segno distintivo che ha comunque assunto la rilevanza e l'autonomia proprie di una caratteristica precisa e personalissima della sua identità»¹³. Tanto più che la cessazione dell'uso del cognome del padre putativo sarebbe avvenuta per fatti estranei e non a lui imputabili – la dichiarazione mendace della madre – ma «che si riverberano su una parte rilevante della sua personalità, la quale, perché a lungo esteriorizzata, ha ormai assunto una dimensione oggettiva»¹⁴ e poiché, «tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome»¹⁵. Si noti come la nostra Corte anticipi di diversi anni la *ratio* di *Daroczy c. Ungheria* della Corte Europea dei Diritti Umani.

Appena due anni dopo il giudice della legge è di nuovo interpellato relativamente all'art. 262 c.c. in riferimento all'art. 2 Cost., nella parte in cui non

12 Corte Cost., sent. 3 febbraio 1994, n. 13, in «Giustizia Civile», vol. 10, 1994, pp. 2435-2440.

13 § 4.

14 § 5.

15 § 5.2

prevedeva che il figlio naturale, assumendo il cognome del genitore che per primo lo aveva riconosciuto, avesse diritto di mantenere il cognome originariamente attribuitogli da parte dell'ufficiale dello stato civile, laddove «sia da ritenersi divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale»¹⁶. Ciò appariva tanto più irragionevole in quanto lo stesso art. 262 prevedeva, a tutela dell'identità personale fino a quel momento posseduta, la facoltà del figlio di conservare il cognome della madre quando successivamente riconosciuto dal padre. Ancora una volta la Corte ribadisce il diritto alla conservazione del nome laddove esso sia stato portato per lungo tempo e sia dunque divenuto parte integrante della personalità del soggetto.

Ancora più recentemente la Corte Costituzionale è tornata a ribadire l'importanza del nome, e più nello specifico del cognome, come segno distintivo della personalità, nella sent. 11 maggio 2001¹⁷, n. 120, occasionata dalla richiesta di un figlio naturale di genitori ignoti di poter aggiungere il cognome acquisito con l'adozione a quello attribuito dall'ufficiale dello stato civile¹⁸, mentre l'art. 299 c.c. prevedeva espressamente che, in tale caso, l'adottato assumesse come unico cognome quello dell'adottante. Una previsione irragionevole, se si tiene conto che nell'a-

16 Corte Cost. sent. 23 luglio 1996, n. 297, § 2.2., in «Giustizia Civile», vol. 1, 1996, pp. 2798-2803. G. Ferrando, *Diritto all'identità personale e cognome del figlio naturale*, in «Giustizia Costituzionale», vol. 4, 1996, pp. 2479-2482.

17 Corte Cost., sent. 11 maggio 2001, n. 120, in «Foro Italiano», vol. 1, 2002, pp. 647-657.

18 Nel caso in cui il neonato non venga riconosciuto da nessuno dei genitori, è l'ufficiale dello stato civile a imporgli un cognome, come si vedrà più avanti.

dozione di maggiorenni già figli legittimi l'adottato poteva anteporre il cognome adottivo a quello originario. La Corte ne deduce quindi il persistere nel legislatore dell'antico convincimento di dover nascondere a tutti i costi l'origine illegittima del figlio¹⁹, cancellando un cognome imposto dall'ufficiale di stato civile, elemento riscontrabile peraltro anche nella controversia del '96. Tuttavia, l'obbligatorietà di tale previsione è di pregiudizio all'identità personale del soggetto adottato e appare in contrasto con l'art. 2 Cost., in quanto

Non solo l'interessato ha utilizzato da sempre quel cognome, trasmettendolo anche ai propri figli, ma tale segno distintivo si è radicato nel contesto sociale in cui egli si trova a vivere, sicché precludere all'adottato la possibilità di mantenerlo si risolve in un'ingiusta privazione di un elemento della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto "ad essere se stessi"²⁰.

Ancora una volta il giudice delle leggi ribadisce pertanto il diritto alla conservazione del nome, il quale, poiché a lungo utilizzato, ha assunto una dimensione oggettiva, tanto da spingere la persona a identificarsi con esso e la Corte a ritenere preminente tale conservazione a interessi ordinamentali concorrenti, quali per esempio la volontà dello Sta-

19 Così anche TAR Friuli Venezia-Giulia, sent. 13 ottobre 1997, n. 746, dove i giudici aditi avevano riconosciuto legittimo il rigetto dell'istanza del figlio nato all'interno del matrimonio di sostituzione del cognome paterno con quello materno poiché, così facendo, il minore sarebbe apparso quale figlio della sola madre, con pregiudizio per la sua immagine sociale e la sua dignità.

20 § 2.

to di identificare tramite il cognome vecchi e nuovi rapporti di famiglia.

A questo trittico di decisioni, si può aggiungere una quarta pronuncia²¹ su una tematica in parte diversa, ma comunque affine. L'oggetto della controversia è il riconoscimento dello *status filiationis* del figlio nato da un rapporto incestuoso, che si riverbera anche sul suo diritto al nome. Prima della riforma del 2012, gli artt. 251, comma 1°, e 278, comma 1°, c.c. prevedevano che i figli nati da persone tra le quali esisteva una parentela anche soltanto naturale non potessero essere riconosciuti dai loro genitori, salvo che questi, al tempo del concepimento, ignorassero il vincolo esistente tra di loro, o che fosse stato dichiarato nullo il vincolo dal quale derivava l'affinità, per esempio il matrimonio. Analogamente, era inibita ai figli stessi qualsiasi azione giudiziale contenziosa volta a ottenere un provvedimento giurisdizionale aventi gli effetti del riconoscimento – c.d. dichiarazione giudiziale di paternità/maternità –, non potendo dunque far valere i diritti di assistenza da parte dei genitori *ex art. 30 Cost.* e

21 Corte Cost., sent. 4 luglio 2002, n. 494. G. Ferrando, *La condizione dei figli incestuosi: la Corte Costituzionale compie il primo passo*, in «Familia», 2003, pp. 841-856; S. Landini, *Incostituzionalità dei limiti alle indagini sulla maternità e paternità ex art. 278 c.c. e posizione giuridica del figlio incestuoso*, in «Familia», 2003, pp. 857-870; G. W. Romagno, *La successione dei figli privi di stato alla luce di una recente sentenza della Corte Costituzionale*, in «Rivista di diritto civile», vol. 6, 2003, pp. 567-580; V. Sesta, *La condizione dei figli incestuosi tra principi costituzionali e discrezionalità del legislatore*, in «Familia», 2002, pp. 1130-1150; D. Tega, *La giurisprudenza costituzionale sul diritto al nome e all'identità personale. Il caso dei figli incestuosi*, in C. Honorati, (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 75-89.

comportando inoltre l'esclusione dallo status di legittimario nelle successioni. Dichiarando illegittima la disposizione che non consentiva la dichiarazione giudiziale della paternità/maternità riguardo a questa tipologia di figli, la Corte sottolinea il carattere odioso di una normativa che sembra far ricadere la "colpa morale" dei genitori sui figli, differenziandoli immotivatamente dalla prole naturale non incestuosa e privandoli «della possibilità di avere un genitore, un nome e una famiglia»²² e violando in generale il loro diritto all'identità personale. Il caso presente si differenzia pertanto dai tre precedenti in quanto non concerne il diritto alla conservazione di un nome che già si ha, ma ha il pregio di ribadire la stretta connessione tra nome e identità personale, tanto che il figlio nato da rapporti tra consanguinei, non potendo essere riconosciuto, risulta privato di parte della sua identità e della possibilità di trovare il proprio posto all'interno del gruppo familiare anagrafico di riferimento.

22 § 4.

L'attribuzione del nome

ITALIA

Se è vero, da un lato, che il diritto al nome appartiene al più ampio catalogo dei diritti della personalità, dall'altro, come recita l'art. 6 c.c. e come ribadito dalla Corte Costituzionale alla fine degli anni '80¹, «oggetto del diritto dell'individuo all'identità personale, sotto il profilo del diritto al nome, non è la scelta del nome, bensì il nome che è per legge attribuito». Se dunque si può parlare di diritto al nome in relazione all'art. 22 Cost., specialmente se letto in combinato disposto con l'art. 2, esso non è né assoluto né svincolato dal contesto ordinamentale, ma anzi da esso ha la sua origine in quanto tale. Si mostrerà più avanti come lo scarto tra ordinamenti di *common law* e *civil law* in tema di nome risieda proprio nella differenza tra il diritto al nome come diritto alla libera scelta del nome e come diritto al nome per legge attribuito. Affermare che si ha diritto al solo nome che è per legge attribuito implica che la sua scelta è in qualche modo regolamentata e "guidata", e dunque solo parzialmente libera². Il procedimento di attribuzione è regolato dal d.p.r. 3

1 Corte Cost. ord. 11 febbraio 1988, n. 176, in «Giurisprudenza Costituzionale», 1988, pp. 605-608.

2 Fa ovviamente eccezione lo pseudonimo, che invece è nome d'elezione, ma che affianca e non sostituisce il nome.

novembre 2000, n. 396³, (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*), così come novellato dal d.p.r. 13 marzo 2012, n. 54 (*Norme in materia di disciplina del nome e del cognome*).

Il primo esercizio del diritto al nome avviene sostanzialmente all'acquisizione della capacità giuridica, ovvero al momento della nascita. Essendo un diritto personalissimo e intrasmissibile, unico titolare ne è il minore, il quale non è tuttavia ancora in grado di esercitarlo a causa della tenera età. Per questo motivo, il diritto al nome, diversamente dagli altri diritti fondamentali, caratterizzabili tramite il concetto di autodeterminazione, non può essere immediatamente fatto valere dal soggetto. A ciò suppliscono i genitori (o il tutore⁴), i quali, lungi quindi dal poter rivendicare un diritto riguardo l'attribuzione del nome del figlio, esercitano soltanto di comune accordo⁵, una potestà temporanea, appartenente alla più ampia responsabilità genitoriale⁶, nell'esclusivo interesse del minore stesso⁷.

3 Per un commento generale delle novità introdotte nel 2000, si vedano D. Buson, *La disciplina del nome nel nuovo regolamento dello stato civile*, in «Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza», vol. 22, 2001, pp. 2271-2279, P. Stanzone, *Il nuovo ordinamento dello stato civile - Commento al d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396*, Milano, Giuffrè, 2001 e F. Varano, *Il sistema di attribuzione del nome e del cognome nel diritto italiano*, in «Stato civile italiano», vol. 6, 2009, pp. 421-429.

4 Artt. 343 ss. c.c.

5 Artt. 316, 316 bis, 317 c.c.

6 Art. 316 c.c.

7 G. Ferrando, *Il controllo giudiziale sulla potestà dei genitori*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 20, n. 3, 2008, pp. 3-21.

Per quanto riguarda il nome proprio, laddove, contestualmente alla dichiarazione di nascita, i genitori si rifiutino di dare un nome al minore, vi supplisce infatti prontamente l'ufficiale dello stato civile⁸, così come nei casi di ritrovamento di minori abbandonati o i cui genitori siano sconosciuti⁹. È fatto divieto in questa circostanza di attribuire nomi propri o cognomi che facciano intendere la nascita al di fuori del matrimonio o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato¹⁰. Sono previsti inoltre alcuni limiti alla scelta del nome del minore. Prima della riforma introdotta con d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, la disciplina previgente, di chiara ispirazione fascista, vietava di imporre al neonato il nome di parenti di primo grado, di utilizzare un cognome come nome proprio, nomi propri ridicoli o vergognosi o contrari al buon costume e al sentimento nazionale e religioso, così come nomi di località o denominazioni geografiche¹¹. Vietati erano pure i nomi propri di

8 Art. 29 d.p.r. n. 396/2000.

9 Art. 38 d.p.r. n. 396/2000.

10 Art. 34, comma 3°, d.p.r. 396/2000. Un esempio di cognome indicante la nascita al di fuori del matrimonio piuttosto diffuso e usato in passato dagli ufficiali dello stato civile nei casi di filiazione naturale è per esempio "Esposito", da "esposto", a sua volta dalla "ruota degli esposti", pratica abolita soltanto dall'art. 16, r.d. 16 dicembre 12 1923, n. 2900 (*Regolamento generale per il servizio d'assistenza agli Esposti*). Per uno studio approfondito sul tema, si veda P. Giordano, *La Rota degli Esposti*, Editori Altrastampa, 2004.

11 Art. 72, r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (*Ordinamento dello Stato Civile*). Per una panoramica ampia e dettagliata sulla normativa previgente, si veda N. Coviello, *Il nome della persona*, in "Diritto della famiglia e delle persone", vol. I, 1986, pp. 278-290.

origine straniera, a meno che il bambino non fosse di cittadinanza diversa da quella italiana¹². La riforma del 2000 ha semplificato la lettera previgente, stabilendo soltanto che «è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi»¹³. Scompaiono quindi tutti i riferimenti al buon costume e al sentimento nazionale e religioso, chiaramente in contrasto con alcuni principi costituzionali. Inoltre, essendo stato abrogato il divieto di assegnare nomi propri stranieri a minori aventi la cittadinanza italiana, adesso, è disposto che tali nomi debbano essere espressi mediante lettere dell'alfabeto italiano, con l'estensione alle lettere J, K, X, Y, W¹⁴.

Rispetto alla vecchia disciplina, nel regolamento del 2000 è positivizzato l'obbligo, fino ad allora considerato una norma implicita¹⁵, di attribuire un nome proprio che corrisponda al sesso del minore¹⁶,

12 La prassi, nella persona dell'ufficiale dello stato civile, aveva tuttavia largamente derogato a tali divieti, basti pensare all'uso molto frequente di alcuni nomi, quali Italo o Romano.

13 Art. 34, comma 1°, d.p.r. n. 396/2000.

14 Art. 34, comma 2°. Il divieto di imporre nomi stranieri ai minori di cittadinanza italiana era già stato abrogato dall'art. 1, l. 31 ottobre 1966, n. 935 (*Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile*). L'art. 2 della medesima legge aveva introdotto nel r.d. n. 1238/1939 il comma relativo all'uso dell'alfabeto italiano che viene ripreso senza modifiche dal d.p.r. n. 396/2000.

15 Si discuteva tuttavia della questione da qualche anno. Si veda a tal proposito R. Vercelli, *Questioni sempre attuali in materia di nomi: pluralità di nomi, corrispondenza tra sesso e nome, i nomi ridicoli e vergognosi...per una revisione dell'art. 72 dell'ord. dello stato civile*, in «Stato civile italiano», vol. I, 1992, pp. 571-580.

16 Art. 35 d.p.r. n. 396/2000. Sono esclusi i casi in cui il

composto anche da più elementi fino a un massimo di tre, che andranno sempre indicati in tutti i certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale dell'anagrafe¹⁷.

Rispetto all'ordinamento previgente¹⁸, l'ufficiale dello stato civile perde inoltre il suo vecchio potere surrogatorio e ha l'obbligo di assicurare in ogni caso la formazione dell'atto di nascita, anche laddove riscontri una evidente violazione della normativa, così da offrire agli interessati una maggiore garanzia giurisdizionale in un ambito di diritti personalissimo. L'ufficiale dello stato civile è però tenuto a darne immediatamente notizia alla Procura della Repubblica, la quale si attiverà per la richiesta di rettificazione in sede giudiziale¹⁹.

Per quanto riguarda l'attribuzione del cognome, come è noto il nostro ordinamento non è dotato di una norma positiva in materia di trasmissione al figlio nato all'interno del matrimonio, benché sia profondamente radicata nella coscienza sociale la regola consuetudinaria (*rectius*: la norma implici-

bambino o la bambina in questione siano di nazionalità estera; in questi casi si farà riferimento all'art. 24, l. 31 maggio 1995, n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*), in base al quale l'attribuzione del nome è regolata dalla legge nazionale del soggetto, fatti tuttavia salvi i casi in contrasto con l'ordine pubblico.

17 La nuova disposizione supera definitivamente le difficoltà interpretative della normativa previgente, in cui si dubitava dell'obbligatorietà di indicare tutti gli onomastici nei certificati. Si veda a questo proposito la circolare del 25 marzo 1988 del Ministero di Grazia e Giustizia.

18 Art. 72, comma 4°, r.d. n. 1238/1939.

19 Art. 34, comma 3°, d.p.r. n. 396/2000, poi ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno del 26 marzo 2001, n. 2.

ta²⁰), divenuta ormai diritto vivente, secondo la quale tale figlio assume automaticamente il cognome del padre²¹, considerato come cognome dell'intero nucleo familiare e condiviso pertanto da entrambi i coniugi e dalla figliolanza²². Per quanto riguarda il figlio nato al di fuori del matrimonio, esso assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, ma se il riconoscimento è avvenuto congiuntamente da entrambi i genitori assume il cognome del padre²³. Se tuttavia la filiazione nei confronti del padre è stata riconosciuta successivamente a quella della madre²⁴, può scegliere se assumere il nuovo cognome aggiungendolo, antepoendolo o sostituendolo a quello della madre²⁵. Lo stesso dicasi per

20 Nonostante parte della dottrina e della giurisprudenza (App. Milano, sent. 24 maggio 2002) ravvisi il fondamento dell'attribuzione al figlio nato all'interno del matrimonio del cognome paterno in una consuetudine, essa è a ben vedere una norma implicita. Una consuetudine di questo tipo sarebbe infatti contrastante con la riforma del diritto di famiglia del 1975, incentrato sull'uguaglianza tra i coniugi, e quindi suscettibile di essere disapplicata dal giudice. Si veda a questo proposito Cass., ord. 17 luglio 2004.

21 Si veda in particolare, Cass., ord. 17 luglio 2004, n. 13298, in «Europa e Diritto Privato», vol. 3, 2005, pp. 829-835, in cui il giudice di legittimità afferma che «non esiste nel nostro ordinamento una disposizione diretta ad attribuire ai figli legittimi il cognome paterno». Per un commento al tema si veda V. Carbone, *Quale futuro per il cognome?*, in «Famiglia e diritto», vol. 5, 2004, pp. 457-470.

22 Basti citare l'art. 143 bis c.c., il quale recita che «La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze».

23 Art. 262, comma 1°, c.c.

24 Art. 262, commi 2°-3°, c.c.

25 Art. 262, comma 2°, c.c. A. Vesto, *Cognome del figlio naturale: declino del patronimico e ascesa dell'identità personale*

quanto riguarda il riconoscimento da parte di uno o di entrambi i genitori successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile. In questo caso, laddove tale cognome sia divenuto segno distintivo della sua identità personale, il figlio può mantenerlo aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello del genitore che lo ha riconosciuto²⁶. Nel caso di minore età del figlio, spetta al giudice decidere circa l'assunzione del nuovo cognome del genitore che lo ha riconosciuto, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento²⁷. In tale circostanza, il giudice è investito della facoltà discrezionale di prendere in esame ognuna delle soluzioni possibili nell'interesse esclusivo del minore, con pregiudizio, se neces-

del minore, in «Famiglia e diritto», vol. 3, 2010, pp. 325-331; R. Villani, *L'attribuzione del doppio cognome ai figli (naturali, nel caso di specie, ma in realtà, anche legittimi), quale strumento per salvaguardare la relazione tra i nati e i rami familiari di ciascun genitore?*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 1, 2011, pp. 680-700.

26 Art. 262, comma 3°, c.c. Art. 33, d.p.r. n. 396/2000. Trib. Minorenni Milano, decr. 21-23 novembre 2001, in «Diritto della Famiglia e delle persone», vol. 1, 1989, pp. 687-693. La domanda di riconoscimento del diritto di mantenimento del cognome originariamente attribuito, va eseguita secondo la procedura *ex art.* 95 d.p.r. n. 396/2000, rafforzato dalla circolare del Ministero dell'interno del 11 luglio 2001, n. 9.

27 Art. 262, comma 4°, c.c. Così anche la circolare ministeriale del 21 maggio 2012, n. 14: «particolare attenzione andrà maggiormente posta nei casi di sostituzione del cognome paterno con altro cognome soprattutto se riferito a un minore (in genere cognome del nuovo coniuge o compagno della madre), ove andrà valutato nel concreto l'interesse del minore, nonché l'interesse del padre».

sario, della automaticità nell'attribuzione del cognome paterno e della volontà dei genitori²⁸. Tant'è che a tutela proprio del minore e del suo diritto all'identità personale, è fatto divieto all'ufficiale dello stato civile di ricevere il riconoscimento (e dunque di attribuire il cognome del riconoscente) del figlio nato al di fuori del matrimonio sotto i quattordici anni in mancanza del consenso del genitore che per primo lo ha riconosciuto o della sentenza del tribunale per i minorenni che tiene luogo del consenso mancante²⁹. Dell'avvenuto nuovo riconoscimento, l'ufficiale dello stato civile darà comunque notizia all'altro genitore³⁰, il quale, se lo desidera, potrà procedere all'impugnazione³¹.

28 Art. 262 comma 3°, c.c. Cfr. anche Cass. 27 aprile 2001, n. 6098; Cass., sez. I, sent. 26 maggio 2006, n° 12641; Cass., sez. I, sent. 17 luglio 2007, n. 15953; Trib. Minorenni Abruzzo, decr. 28 settembre 2007; Cass., sez. I, sent. 5 febbraio 2008, n° 2751; Cass., sez. I, sent. 6 giugno 2008, n. 15087; Cass., sez. I, sent. 9 gennaio 2009, n. 284; Cass., sez. I, sent. 27 febbraio 2009, n. 4819; Cass., sez. I, sent. 28 maggio 2009, n. 12670; Cass., sez. I, sent. 6 novembre 2009, n. 23635. Per un commento, si veda G. Cassano, *Automaticità della trasmissione del cognome versus identità personale*, in «Familia», 2003, vol. 3, n. 2, pp. 893-890.

29 Art. 45 d.p.r. 396/2000. Si veda a questo proposito anche la circolare ministeriale del 21 maggio 2012, n. 14, che sottolinea «l'esigenza e l'opportunità di acquisire il consenso comunque di entrambi i genitori (a meno che non vi siano peculiari e comprovate circostanze familiari tali da arrecare pregiudizio al minore stesso) quale la decadenza della potestà genitoriale a carico di uno di loro».

30 Art. 47 d.p.r. 396/2000.

31 Art. 48 d.p.r. 396/2000. Si veda per esempio Trib. Minorenni Firenze, 23 dicembre 1998, in «Diritto di Famiglia», 1993, pp. 713-717, dove è stato accolto il ricorso della madre del minore, la quale lamentava che il padre, cittadino straniero residente all'estero, non si era mai curato del figlio, né aveva

Per quanto concerne la modifica del nome proprio o del cognome in età adulta, gli artt. 5 e 6 d.p.r. 13 marzo 2012, n. 54 hanno semplificato la disciplina previgente, che distingueva un procedimento più solenne per le richieste basate su ragioni soggettive e uno più veloce quando invece il nome proprio o il cognome erano ridicoli o vergognosi o rivelanti la nascita al di fuori del matrimonio. Adesso il procedimento semplificato si applica a tutte le fattispecie e prevede una richiesta scritta al prefetto della provincia in cui è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita da modificare³². Acquisite tutte le informazioni necessarie e ritenuta la domanda meritevole di accoglimento, il prefetto fa affiggere all'albo pretorio del Comune un avviso della domanda per trenta giorni³³, al fine di rendere possibile la costituzione di eventuali opposizioni³⁴. Scaduto il termine, il prefetto accoglie la domanda tramite decreto³⁵. È chiaro, in ogni caso, come il provvedimento che neghi o autorizzi la modifica, nel caso del cognome come anche in quello del nome proprio, si baserà su criteri per lo più discrezionali, benché debbano essere razionalmente motivati e idonei a salvaguardare sia l'interesse del soggetto a possedere un nome proprio o un cognome che meglio lo contraddistingue, che l'interesse ordinamentale alla stabilità dei segni identificativi. Nella costante giurisprudenza del Consiglio di Stato si afferma che:

mai dato notizie di sé.

32 Art. 89 d.p.r. 396/2000.

33 Art. 90 d.p.r. 396/2000.

34 Art. 91 d.p.r. 396/2000.

35 Art. 92 d.p.r. 396/2000.

In diritto, deve osservarsi che il provvedimento che autorizza o nega l'aggiunta di cognomi ha carattere discrezionale, dovendo lo stesso valutare e temperare gli interessi pubblici e privati in materia. Tuttavia, tale carattere non esclude, e, anzi, impone, una motivazione congrua e logica da cui si evincano le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a determinarsi nel senso dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza di aggiunta dei cognomi³⁶.

Dunque il prefetto è chiamato «all'individuazione di puntuali ragioni di pubblico interesse che possano giustificare il sacrificio dell'interesse privato del soggetto al cambiamento del proprio cognome, ritenuto anch'esso meritevole di tutela dall'ordinamento»³⁷.

A questo punto è d'uopo operare un'importante distinzione³⁸. Nel giudizio di ponderazione, il prefetto dovrà distinguere tra aggiunta e sostituzione, in quanto nella prima ipotesi si introduce soltanto un ulteriore elemento identificativo a quello già presente, mentre nella seconda si giunge alla vera e propria eliminazione di un segno distintivo, con grave pregiudizio all'interesse ordinamentale all'individuazione dei cittadini. Risulta evidente come nella seconda ipotesi gli interessi privati del soggetto debbano essere maggiormente pregnanti, affinché la domanda possa essere accolta.

36 Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 1999, n. 63. Si veda anche Cons. Stato, 26 giugno 2002, n. 3533, dove si ribadisce come «il provvedimento ministeriale negativo debba essere specificamente e congruamente motivato».

37 Cons. Stato, sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2320, § 2.2.

38 Su questo si veda anche Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 1999, n. 63.

Per quanto riguarda il nome proprio, una sua sostituzione in età adulta è infatti da considerarsi un caso eccezionale e limitato alla circostanza in cui esso sia ridicolo o vergognoso. Le motivazioni addotte in sede di richiesta al prefetto circa il carattere ridicolo o vergognoso³⁹ devono pertanto apparire serie e oggettive e non solo sintomo di un soggettivo “generale disagio”. Particolarmente esemplificativo in questo senso è il caso di una cittadina pratese richiedente la modifica del nome proprio da “Maria” a “Mary”, in virtù del fatto che era sempre stata chiamata così da parenti e amici fin dalla tenera età. Avverso il diniego del prefetto, aveva inoltrato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il quale rigettava l’istanza in quanto

la modifica del nome o del cognome [...] riveste carattere eccezionale e può essere ammessa esclusivamente in situazioni di particolare spessore, supportate da adeguata e pregnante documentazione, le quali, incidendo su aspetti potenzialmente lesivi della dignità della persona o pregiudizievoli della sua sfera privata e di relazione, appaiono meritevoli di tutela giuridica⁴⁰.

Più complessa è stata la controversia affrontata dal Tribunale di Verona, nella quale furono presentate argomentazioni di carattere religioso. Una cittadina veronese aveva infatti chiesto la sostituzione del nome proprio “Immacolata”, perché costituiva,

39 Su questo tema tornerò più avanti nel paragrafo sulla vicenda del nome “Venerdì”.

40 Decr. Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 1919. Così anche TAR Veneto, sent. 18 dicembre 2003, n. 200306222.

a suo avviso, un limite alla propria libertà religiosa oltre a essere motivo continuo di grande imbarazzo e scherno⁴¹. I giudici aditi si pronunciano in modo sfavorevole alla ricorrente, sostenendo che l'eventuale carattere ridicolo o offensivo di un nome non va ricercato nella percezione del singolo, ma nel sentire comune della società. La ricorrente non può dunque essere offesa dal nome "Immacolata",

ricevendo invece in tal modo riconoscimento e omaggio, per il tributo portato alla divinità il cui credo è il più diffuso nella collettività nazionale, oltretutto riconosciuto dallo Stato con i patti lateranensi prima e con il nuovo "Concordato" più di recente.

Né può essere richiesta la modifica del nome proprio del figlio minore da parte dei titolari di responsabilità genitoriale in caso di equivoco a loro imputabile al momento della registrazione all'anagrafe⁴². È questo un raro caso verificatosi a Torino, dove si richiedeva la modifica del nome proprio di un minore, a cui era stato attribuito il nome proprio errato a causa «della incomprensione tra i coniugi per la tensione conseguente al parto», motivazione giudicata insufficiente dal collegio e lesiva del diritto alla continuità del nome già attribuito⁴³. Più facile, per i motivi già esposti, è invece ottenere l'aggiunta di un secondo nome proprio a quello già attribuito, laddove la persona sia maggiormente conosciuta

41 Si veda Trib. Verona, decr. 4 dicembre 1999, in «Famiglia e diritto», vol. 3, 2000, pp. 280-290.

42 In caso di errore materiale dell'ufficiale dello stato civile si fa riferimento all'art. 98 d.p.r. 396/2000.

43 TAR Piemonte, sent. 30 ottobre 2002, n. 200201800.

tramite esso⁴⁴, o l'integrazione del proprio nome e cognome con un nuovo nome e cognome, specie se da considerarsi alla stregua dello pseudonimo⁴⁵.

La stessa distinzione tra aggiunta e sostituzione vale anche per il cognome, benché con alcuni distinguo. Nella costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, la richiesta di modifica del cognome in età adulta, rendendo meno chiari i rapporti sociali e giuridici del soggetto ben più del nome proprio, deve infatti essere accolta solo se ricorrano seri motivi e solo se supportati da idonea documentazione⁴⁶. Ciò non sta a significare che ragioni di carattere personale o soggettivo non siano accoglibili in via di principio; devono tuttavia essere meritevoli di

44 TAR Toscana, sent. 28 maggio 2003, n. 200302077.

45 Lo pseudonimo, nome d'elezione e non attribuito, può ricevere la stessa tutela del nome *ex art. 9 c.c.*, a patto che ricorrano alcune condizioni. Oltre al limite dell'usurpazione del nome altrui, l'interessato deve dimostrare che lo pseudonimo ha assunto un'importanza simile a quella del nome, ovvero è diventato altrettanto significato del nome per ciò che concerne l'identificazione del soggetto. Si veda a questo proposito Cons. Stato, sent. 15 ottobre 2013, n. 5021, che ha accolto la richiesta del ricorrente di aggiungere "Andrea Vitali" al nome proprio e cognome attribuiti alla nascita, rilevando come le ragioni soggettive avanzate – legate soprattutto al mondo dello spettacolo nel quale il ricorrente lavorava ed era conosciuto – «non si configurano futili, né avulse da esigenze concrete».

46 Cons. Stato, sez. III, 27 marzo 1979, n. 846; sez. II, 22 giugno 1977, n. 968; sez. III, 15 maggio 1979, n. 9; sez. IV, 6 ottobre 1984, n. 750; sez. III, 13 novembre 1984, n. 1374; sez. III, 4 dicembre 1984, n. 1492; sez. IV, 26 giugno 2002, n. 3533; Cons. Stato, IV sez., 27 aprile 2004, n. 2572. L. Mormile, *Trasmissione del cognome paterno: la "tradizione" al vaglio della giurisprudenza tra funzione certificativa del nome, diritto all'identità personale e valutazione di compatibilità con il diritto comunitario*, in «Europa e diritto privato», vol. 3, 2005, pp. 829-845.

tutela e «tali da contemperare la libertà dei singoli con l'interesse pubblico alla certezza nell'identificazione della persona e con eventuali interessi privati di segno opposto»⁴⁷. Così, può non essere motivo sufficiente a giustificare l'accoglimento il sospetto che il cognome denoti un'ascendenza ebraica⁴⁸, o che il soggetto usi tendenzialmente un cognome in luogo di un altro nella vita sociale⁴⁹, o ancora il fatto che il cognome che si vuole assumere, nello specifico quello della madre, rischi l'estinzione⁵⁰.

Per quanto al contrario riguarda l'aggiunta di un secondo cognome, la giurisprudenza ha accolto anche motivazioni soggettive e atipiche. Per esempio, qualche anno fa il TAR della Liguria⁵¹ ha sanzionato una richiesta di aggiunta di un secondo cognome in base alle «ragioni affettive e di gratitudine eviden-

47 Cons. Stato, sez. IV, 26 giugno 2002, n. 3533.

48 Cons. Stato, sez. III, 27 marzo, 1979. Su tale questione nello specifico, si veda G. Resta, *Il nome come marchio d'infamia: il caso dei nomi ebraici tra vecchie e nuove discriminazioni*, in «Rivista di diritto privato», vol. 3, anno XIX, 2014, pp. 437-460.

49 Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 1984, n. 1374.

50 Cons. Stato, sez. III, 4 dicembre 1984, n. 1492. In senso contrario, vedi però Cons. Stato, sez. I, 17 marzo 2004, n. 515.

51 TAR Liguria, sent. 12 gennaio 2012, n. 57. Più nello specifico, la ricorrente chiedeva di poter aggiungere al proprio cognome quello di "Leale", persona che si era occupata della sua istruzione, nonché della sua crescita, ospitandola nella propria casa. Allo stesso tempo, lo stesso Leale aveva espresso il desiderio che la ricorrente potesse portare anche il suo cognome, confermando e corroborando così le di lei ragioni affettive. Per un commento si vedano L. Trucco, *Quando il nome patronimico diventa un "fatto di gratitudine": il TAR Liguria e il cambiamento del cognome*, in «Federalismi», vol. 7, 2012, pp. 1-10 e L. Fusaro, *Mutamento del cognome e rapporto di parentela*, in «Famiglia e diritto», vol. 4, 2013, pp. 379-380.

ziate», senza alcun legame di parentela tra il richiedente e il soggetto di cui si chiedeva di aggiungere il cognome. La novella dell'art. 89 di cui all'art. 2 del d.p.r. 13 marzo 2012, n. 54 ha comunque introdotto la possibilità di fare richiesta al prefetto per l'aggiunta di un secondo cognome, senza parimenti indicare un elenco tassativo di motivazioni, demandando perciò la decisione alla discrezionalità e al buon senso del prefetto stesso⁵².

Caso particolare è quello riguardante l'aggiunta al cognome di predicati aristocratici⁵³, realizzata tramite la cosiddetta "cognomizzazione dei predicati nobiliari"⁵⁴. Nell'ordinamento repubblicano, i predicati nobiliari non costituiscono contenuto di alcun diritto, ma quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del cognome, così come stabilito dalla XIV Disp. Fin. Cost., «a tutela del diritto del

52 Sul caso specifico del cognome materno, tornerò più avanti.

53 Non è caso nuovo. Si veda a questo proposito V. Scialoja, *Sul Diritto Al Nome Ed Allo Stemma: Nella Causa Tra Il Principe Sigismondo Giustiniani Bandini E Il Marchese Alessandro Giustiniani*, Roma, Tipografia Fratelli Pallotta, 1889.

54 Sulla questione del riconoscimento dei predicati nobiliari si vedano A. Pezzana, *La sentenza della Corte Costituzionale sui titoli nobiliari*, in «Rivista Araldica», 1967, pp. 205-225; Idem, *La Corte di Cassazione si adegua alla Corte Costituzionale*, in «Rivista Araldica», 1969, pp. 188-200; Idem, *Orientamenti nuovi in tema di cognome familiare*, in «Il diritto ecclesiastico», vol. 4, 2000, pp. 128-150; S. Bordonali, *La cognomizzazione dei predicati nobiliari oggi*, in «Rivista di diritto civile», vol. 45, n. 3, pp. 373-397; Idem, *Nuove prospettive sulla cognomizzazione dei predicati nobiliari*, in «Foro Italiano», vol. 7, 2000, pp. 2375-2379. Più in generale, si veda R. Cecchetti, *Manuale di diritto nobiliare*, Pisa, Pisa University Press, 2013.

portatore ad essere storicamente identificato come appartenente a quel nucleo familiare»⁵⁵.

Se quindi i titoli aristocratici non hanno più di per sé alcun contenuto giuridico, con tale disposizione si è riconosciuto che l'appartenenza a un casato o a una stirpe ha acquisito, da un lato, una particolare forza individualizzante e di identificazione, tanto che il soggetto vi può oggi far derivare un diritto soggettivo al nome *ex art. 6 c.c.* e relative tutele *ex art. 7 c.c.*⁵⁶, e, dall'altro, mantengono un valore di prestigio assimilabile quasi a un bene patrimoniale, benché intrasmissibile⁵⁷. Infatti, come meglio esplicitato dalla circolare del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2008, n. 10, il predicato non può semplicemente essere "ceduto", ma qualora l'interessato voglia vederselo riconosciuto dovrà rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria, trattandosi di un'azione di accertamento di un diritto soggettivo del cittadino che non rientra nell'ambito discrezionale dell'autorità amministrativa⁵⁸. La semplice procedura amministrativa presso il prefetto sarà fruibile soltanto nei casi in cui il predicato nobile risulti già cognomizzato in capo al genitore, per il quale l'azione di accertamento si è evidentemente già conclusa. In nessun caso sarà comunque possibile aggiungere predicati nobiliari fantasiosi o inesi-

55 Trib. Catania, 2 ottobre 1998, n. 3786, in «Diritto Ecclesiastico», 2000, pp. 128-133.

56 Cass. sent. 7 novembre 1997, n. 10936; Cass. sent. 7 marzo 1999 n. 2426.

57 Questa "patrimonializzazione" del nome si può estendere ovviamente anche a tutti i cognomi illustri o conosciuti, anche se non di estrazione nobile.

58 Cass. sent. 7 marzo, n. 19912426; Cons. Stato, 5 febbraio 2009, n. 668.

stenti, o al di fuori dei limiti temporali chiaramente stabiliti dalla XIV Disp. Fin.⁵⁹.

Per quanto concerne infine il diritto internazionale privato, l'unica fonte interna applicabile è la l. 31 maggio 1995, n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*), e in particolare l'art. 24, relativo ai diritti della personalità⁶⁰, entro i quali, come si è già detto, ha parte centrale il nome. Esso stabilisce che tali diritti sono regolati in via generale dalla legge nazionale del soggetto, a meno che non derivino da un rapporto di famiglia, come, per esempio, il cognome acquisito a seguito di filiazione, matrimonio o adozione. In tal caso, l'articolo prevede che siano regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. Poiché il nome deriva quasi sempre

59 Art. 89 d.p.r. 396/2000. È questo il caso affrontato in Cons. Stato, par. 12 aprile 2012, n. 1783, dove il ricorrente X.Y. aveva presentato domanda di aggiunta del cognome "P." e del predicato "Von Hottenstanfon Plantagenet Heristal Comneno Schaben Bareu Holenzolleru Altavilla", dove il Collegio esclude che possa assumere consistenza «il preteso diritto avanzato dal ricorrente ad una "ricostruzione" del cognome spettante alla famiglia (peraltro non sorretto da idonea documentazione di stato civile) con l'integrazione di predicati di qualsiasi natura, trattandosi pur sempre di verifica della titolarità di un diritto nell'ambito di una azione di accertamento ex art. 7 del Codice Civile, spettando unicamente al Ministero, in base all'art. 84 e seguenti del D.P.R. n. 396 del 2000 la facoltà di modificare discrezionalmente un cognome in presenza di specifiche serie motivazioni, con esclusione dell'attribuzione di cognomi di importanza storica, come nel caso di specie».

60 In generale si vedano G. Rossolillo, *Identità personale e diritto internazionale privato*, Padova, Cedam, 2009; L. Nascimbene, *I diritti della personalità nel diritto internazionale ed europeo*, in *L'unificazione del diritto internazionale privato e processuale. Studi in memoria di M. Giuliano*, Padova, Cedam, 1989, pp. 703-729.

da un rapporto di famiglia, appare evidente, dunque, come la prospettiva normativa italiana privilegi il nome più come espressione dei rapporti famiglia, anziché come segno distintivo e personale del soggetto, dando maggior rilievo all'interesse ordinamentale anziché a quello soggettivo. Tuttavia, come è stato fatto notare⁶¹, tale previsione ha scarso rilievo pratico. Prevale infatti la Convenzione di Monaco⁶² del 5 settembre 1980 sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, di cui l'Italia è firmataria e che sottopone tutti gli aspetti legati al nome – senza distinzione tra esistenza e contenuto e rapporti di famiglia – alla legge nazionale del soggetto⁶³. Ciò lega il nome alla cittadinanza e fa sì che resti invariato anche se il soggetto si sposta in un ordinamento altro che non considera o considera diversamente determinati rapporti di famiglia. Tale previsione risponde anche a un'esigenza pubblica di identifica-

61 G. Rossolillo, *La legge applicabile al nome alla luce delle convenzioni internazionali e dei principi comunitari*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 91-109; C. Honorati, *La legge applicabile al nome tra diritto internazionale privato e diritto comunitario nelle conclusioni degli avvocati generali*, in G. Venturini e S. Bariatti (a cura di), *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*, Milano, Liber Fausto Pocar, 2009, pp. 473-495.

62 C. Fioravanti, *Attribuzione uniforme di nomi e cognomi secondo la Convenzione di Monaco*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 2, 2004, pp. 562-575.

63 Artt. 1-2. Si ricordano anche la Convenzione di Istanbul del 4 settembre 1958 sui cambiamenti di nomi e cognomi, il cui art. 3 prevede l'esecutorietà delle decisioni straniere aventi a oggetto la modifica del nome proprio o del cognome, e la Convenzione di Berna del 13 settembre 1973 in tema di indicazione di nomi e cognomi nei registri dello stato civile.

zione, perché permette allo Stato di origine di individuare il suo cittadino ovunque si trovi. Nel caso in cui il soggetto muti la cittadinanza, la Convenzione di Monaco prevede l'applicabilità della legge dello Stato della nuova nazionalità. È facile però notare come tale disposizione vada contro l'interesse pubblico alla continuità e stabilità del nome, ma anche al diritto del soggetto a mantenere il nome quale segno distintivo della sua personalità, tant'è che la giurisprudenza maggioritaria italiana in materia sembra disapplicare la Convenzione su questo aspetto specifico⁶⁴.

Nulla invece dispone la Convenzione nell'ipotesi di bipolidia, tema su cui si è espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso *Garcia Avello*, a cui si è già accennato, e di cui il Ministero dell'Interno ha recepito la *ratio* tramite alcune circolari. L'art. 98, comma 2°, del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396⁶⁵, veniva infatti interpretato come se prevedesse che l'ufficiale dello stato civile, al momento di ricevere l'atto di nascita di un cittadino nato all'estero, al quale era stato imposto un cognome diverso da quello

64 App. Torino, decr. 3 giugno 1998, in «Diritto della Famiglia e delle Persone», 1998, pp. 1463-1470; Trib. Torino, decr. 10 marzo 2000, in «Stato civile italiano», 2000, pp. 587-592; Trib. Modena, decr. 7 luglio 2003, in «Stato civile italiano», 2004, pp. 508-514.

65 «L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1° nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio nato al di fuori del matrimonio ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione».

spettante ai sensi della normativa italiana, dovesse provvedere d'ufficio e senza il consenso dell'interessato alla correzione dell'atto di nascita secondo la normativa italiana. Ciò avveniva sia nel caso di soggetto in possesso della sola cittadinanza italiana che però, essendo nato all'estero, si era visto attribuire un cognome diverso da quello spettante ai sensi della legge italiana, sia nel caso di soggetti in possesso di doppia cittadinanza. Pertanto, fino a ora, nel caso di minore bipolide, si era fatta prevalere la legge italiana, con conseguente correzione dell'atto di nascita nella direzione dell'attribuzione del solo patronimico e lesione dell'identità personale.

Con circolare del 15 maggio 2008, n. 397, il Ministero dell'Interno prende atto che tale interpretazione dell'art. 98 si pone in contrasto con la normativa europea. Si poneva, in verità, anche in contrasto con la normativa interna, in quanto una modifica "coattiva" di un segno distintivo della personalità come il cognome avrebbe dovuto essere consentita solo in presenza di interessi ordinamentali di rango parimenti elevato. Lo stesso art. 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 tutela il cognome attribuito al momento della nascita⁶⁶. Proprio per questo motivo, la circolare estende la portata di *Garcia Avello* anche ai cittadini italiani in possesso della cittadinanza di un paese extraeuropeo. Gli ufficiali dello stato civile sono

66 Depongono, inoltre, in tal senso altri referenti sovranazionali, quali le raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 28 aprile 1995, n. 1271, e del 18 marzo 1998, n. 1362, e la risoluzione del 29 settembre 1978, n. 37, nonché alcune pronunce della Corte Europea dei Diritti Umani già citate (*Burghartz c. Svizzera*, *Stjerna c. Finlandia* e *Unal Teseli c. Turchia*).

quindi invitati a procedere all'iscrizione dell'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome o i cognomi lì indicati, anche se con pregiudizio per la normativa italiana. Il nuovo orientamento interpretativo ha effetto "retroattivo" e l'ufficiale dello stato civile potrà procedere, su richiesta del soggetto, a ripristinare il cognome originario, così come chiarito dalla circolare del 18 febbraio 2010, n. 4, che precisa altresì che tali disposizioni si applicano soltanto a coloro che sono in possesso dalla nascita della doppia cittadinanza. Infine, con circolare del 21 maggio 2012, n. 14, volta a recepire nella prassi amministrativa la novella introdotta al d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, dal d.p.r. 13 marzo 2012, n. 54, ma soprattutto la *ratio* della decisione della Corte di Lussemburgo in *Grunkin e Paul* citata nel paragrafo precedente, è ribadito il principio dell'intangibilità del cognome originario in quanto segno identificativo della persona e che è possibile rivolgersi direttamente all'ufficiale dello stato civile per la modifica del cognome illegittimamente rettificato in passato, senza la necessità di avvalersi della procedura di cambio di cognome di fronte al prefetto. Ciò sarà possibile anche in assenza della condizione di bipolidia, come invece richiedeva la circolare del 18 febbraio 2010, n. 4.

Sul tema specifico del riconoscimento interordinamentale dei nomi, lo strumento risolutivo sarebbe comunque offerto dalla Convenzione di Antalya del 16 settembre 2005, che non è però ancora vincolante, dati i pochi Stati firmatari. Se in vigore, però garantirebbe la riconoscibilità automatica dei nomi e/o cognomi assunti in conseguenza di una decisione in tema di stato e capacità delle persone. Ad oggi, invece, se uno Stato non riconosce tale decisione –

si pensi al matrimonio e poi al divorzio tra coniugi dello stesso sesso – viene necessariamente meno anche il riconoscimento del cambiamento dello stato e magari del cognome. Questa situazione di incertezza si estende al riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri⁶⁷, che possono essere trascritti solo se non contrari all'ordine pubblico⁶⁸.

STATI UNITI

Come regola generale, modificare il proprio nome proprio o cognome, sia nella forma dell'aggiunta che in quella della sostituzione, è più difficile nei paesi di *civil law* che di *common law*. Nei primi non solo è necessaria l'approvazione di un funzionario governativo o giudiziario, che può variare dal semplice prefetto, fino al ministro o al giudice, ma è richiesto anche che la domanda sia adeguatamente motiva-

67 S. Tonolo, *Il riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri concernenti il diritto al nome nell'ordinamento italiano: problemi e prospettive*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 151-175; F. Tozzi, *La circolazione dei diritti della persona*, Torino, Giappichelli, 2013.

68 *Ex art. 65 l. 218/1995 e art. 18 d.p.r. 396/2000*. Così anche la circolare ministeriale del 21 maggio 2012, n. 14: «Si rammenta [...] che nel caso in cui la richiesta di modifica del cognome sia motivata dall'aver l'istante ottenuto la medesima modifica all'estero, il procedimento amministrativo è necessario solo nell'ipotesi in cui il provvedimento straniero abbia carattere amministrativo. Se invece il provvedimento è stato emesso all'estero da un'autorità giurisdizionale, esso potrà essere riconosciuto direttamente in Italia, qualora risultino soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 64 e seguenti della legge 21/8/1995».

ta. In Svizzera, per esempio, l'art. 30 c.c. richiede la sussistenza di giustificati motivi per il cambio di nome, come il carattere ridicolo o vergognoso, specie nel caso in cui si abbia lo stesso nome di un noto criminale. Anche in Belgio⁶⁹ la modifica del nome attribuito è considerato un fatto eccezionale. Tant'è che è necessario un decreto reale per il cognome e un decreto ministeriale per il nome proprio, oltre valide ragioni, quali sempre il carattere ridicolo o vergognoso ma anche, per le persone straniere, la volontà di adottare un nome più "belga" ai fini dell'integrazione. In Brasile, mentre è possibile in taluni casi cambiare il nome proprio, la modifica del cognome è vietata dall'art. 58 della *Lei de Registros Publicos*. Dal 1980 è invece abbastanza veloce cambiare il proprio nome proprio e/o cognome in Norvegia⁷⁰, dove basta una procedura amministrativa. È infatti sufficiente compilare un modulo scaricabile online dal sito ministeriale e presentarlo all'ufficio più vicino. Il perfezionamento della procedura sarà visibile direttamente online dopo circa tre settimane di attesa.

Ad eccezione della Norvegia, sono i paesi di *common law* a vantare la possibilità di una più facile modifica del nome proprio e/o cognome, in quanto il nome oggetto di tutela non è solo il nome che è per legge attribuito, bensì un qualsiasi nome di elezione. Nel Regno Unito non c'è addirittura alcuna procedura codificata: semplicemente si inizia a usare

69 Per la normativa completa, si veda www.justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/personnes_et_familles/changement_de_nom/changer_de_nom, consultato il 4 febbraio 2016.

70 Si veda www.skatteetaten.no/en/Skjemaer/Change-of-name, consultato il 4 febbraio 2016.

un altro nome proprio e/o cognome⁷¹. Questa flessibilità ha origini storiche, in quanto fino al XIV sec. in Inghilterra la maggior parte delle persone non possedeva un cognome, che comunque non divenne ereditario fino alla metà del secolo successivo⁷². Tale flessibilità, cristallizzata nella *common law*, vige ancora oggi. Se si vuole quindi che un nuovo nome appaia sui documenti ufficiali come il passaporto, è sufficiente redigere un *deed poll*, ovvero una dichiarazione in carta libera da consegnare agli uffici di Sua Maestà⁷³. L'intervento giudiziario è necessario solo nel caso in cui si voglia cambiare il nome proprio e/o cognome a un minore di anni 18⁷⁴. In Nuova Zelanda, era sufficiente un *deed poll* fino alla metà degli anni '90, mentre adesso è richiesta una *statutory declaration*, una dichiarazione giurata che può essere resa davanti a un pubblico ufficiale e talvolta anche autocertificata⁷⁵. In Australia e Nuova Zelanda, fatti salvi i casi implicanti minori⁷⁶, è possibile

71 Si veda www.citizensadvice.org.uk/relationships/birth-certificates-and-changing-your-name/changing-your-name, consultato il 4 febbraio 2016.

72 R. Slovenko, *On Naming*, in «American Journal of Psychotherapy», vol. 34, n. 2, 1980, pp. 208-219, p. 211.

73 Si veda www.gov.uk/change-name-deed-poll/make-an-adult-deed-poll, consultato il 4 febbraio 2016.

74 Si veda www.gov.uk/change-name-deed-poll/change-a-childs-name, consultato il 4 febbraio 2016.

75 Si veda [http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/Files/EOIStandard/\\$file/EOIStandard.pdf](http://www.dia.govt.nz/diawebsite.nsf/Files/EOIStandard/$file/EOIStandard.pdf), consultato il 6 febbraio 2016.

76 Per esempio, nel 2008 a una coppia neozelandese è stata tolta la custodia parentale della figlia, dopo che per nove anni la avevano costretta a chiamarsi “Talula Does the Hula From Hawaii”, esponendola al ridicolo. Nella sentenza sono riportati anche precedenti di nomi rifiutati, quali “Stallion”, “Fish and

cambiare il nome proprio e/o il cognome liberamente, a meno che non sussistano fini criminosi⁷⁷.

Al contrario, in Canada⁷⁸ e soprattutto negli Stati Uniti, i requisiti variano a seconda dello Stato, con differenze anche importanti. Gli Stati Uniti hanno ereditato dalla madrepatria tutta la *common law* precedente alla dichiarazione di indipendenza e dunque anche il diritto alla libera scelta del nome proprio e/o del cognome. Come regola generale, il semplice fatto di usare un nome proprio e/o il cognome per un certo tempo, lo rende il nome legale del soggetto, senza bisogno del beneplacito dello Stato o di un certificato scritto⁷⁹. Ciononostante, alcuni Stati hanno cercato almeno di regolamentare e sistematizzare la procedura di modifica a partire dagli anni '50-'60, per evitare gli scopi criminosi o i nomi propri osceni e offrire maggiore tutela ai minori. La possibilità di cambiare il proprio nome proprio e/o il cognome senza l'ausilio dell'autorità statale faceva infatti sì che non ci fosse alcun con-

Chips” e “Sex Fruit”, mentre tra quelli accettati figurerebbero “Midnight Chardonnay”, “Number 16 Bus Shelter” e “Violence”. Si veda <http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2008/jul/24/familyandrelationships.newzealand>, consultato il 22 febbraio 2016.

77 <http://www.bdm.vic.gov.au/home/change+of+name/change+your+name/>, consultato il 6 febbraio 2016.

78 <http://www.crcvc.ca/docs/How%20do%20I%20change%20my%20name.pdf>, consultato il 6 febbraio 2016.

79 In questo senso *State v. Ford*, 172 P. 802; *Bonnie Lee Daniels*, 337 A.2d 49; *Elizabeth Marie Hauptly* 312 N.E.2d 857; *Piotrowski v. Piotrowski*, 247 N.W.2d 354; *Thomas v. Thomas*, 427 N.E.2d 1009; *Klein v. Klein*, 373 A.2d 86; *Stuart v. Board of Elections*, 295 A.2d 223.

trollo preventivo⁸⁰, ma solo a fatti conclusi e magari dopo alcuni anni.

Nell'intento, almeno di facciata, del legislatore, la normativa che regola la procedura di modifica del nome proprio e/o del cognome non si pone in contrasto con la *common law*, ma le è di "supporto", essa è

simply in affirmance and aid of the common law [...] It does not repeal the common law by implication or otherwise, but gives an additional method of effecting a change of name⁸¹.

E ancora:

Under the common law a person may change his or her name at will so long as there is no fraud, misrepresentation or interference with the rights of others⁸².

Per essere ancora più chiari:

80 Si può comunque dubitare che adesso ci sia un effettivo controllo o che sia realmente efficace, specialmente sui nomi attribuiti ai minori alla nascita. Dà adito a questo dubbio la vicenda di una coppia di Easton, Pennsylvania, nel 2008, che ha chiamato il primogenito Adolf Hilter. Il padre ha anche dichiarato che il prossimo neonato avrà il nome Eva Braun (l'amante di Hitler), se femmina, o Erwin Rommel (uno dei generali di Hitler), se maschio. Si veda il racconto della vicenda su <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2344459/Heath-Campbell-White-supremacist-named-son-Adolf-Hitler-dad-time-hoping-little-Eva-Braun.html>, consultato il 22 febbraio 2016.

81 *Alice W. Smith v. United States Casualty Company*, 197 N.Y. 420, 429 (1910).

82 *Matter of Halligan*, 46 A.D.2d 170, 171 (1974).

The statutory provisions [...] are in addition to and not a substitution for the common law method of change, and have the advantages of establishing wide public notice, setting a definite date on which the new name is to be assumed, and becoming a matter of court record⁸³.

La quasi totalità dei cinquanta Stati si è oggi dotata di una normativa “aggiuntiva” per la modifica del nome proprio e/o cognome. Quattro – Hawaii, Louisiana, Oklahoma e Maine⁸⁴ – hanno promulgato una legge che vorrebbe sostituire la pratica di *common law*, in quanto «The common law method serves no further purpose»⁸⁵. A ben vedere però, cambia il *method*, ma non cambia la sostanza, ovvero la possibilità di modificare il proprio nome proprio

83 *Matter of Carol B.*, 81 Misc.2d 284, 285 (1975). Si veda anche *Matter of Green*, 54 Misc.2d 606 (1967), 607: «The pertinent sections of the Civil Rights Law are not the exclusive method of name change. The common law, in the absence of fraud or other like evasion of obligations, permits the free use of any name a person may choose. The proudest patronymic in the land is available to the lowliest individual, and this without anyone’s permission [...]. The statutory invocation is not mandatory; it is but a cumulative procedure and not a restriction». Si vedano ancora «Such Statutes [...] are regarded as merely providing a procedure to establish a court record of the change» (*Degerberg v. McCormick*, 184 A.2d 468, 469 (Del. Ch. 1962)); «Statutes merely affirm, and are in aid of, the common-law rule» (*Clinton v. Morrow*, 247 S.W.2d 1015, 1018 (Ark. 1952)); «The purpose of the statutory procedure is simply to have, wherever possible, a record of the change» (*In re Ross*, 67 P.2d 94, 95 (Cal. 1937)).

84 Si veda a questo proposito la ricostruzione fatta da J.S. Kushner, *The Right to Control One’s Name*, in «UCLA Law Review», Vol. 313, 2009, pp. 313-364, in particolare pp. 328-331.
85 *In re Reben*, 342 A.2d 688, 695 (Me. 1975).

e/o cognome. Ci si limita a positivizzare una tradizione⁸⁶, anche se questo, nei sistemi di *common law*, può apparire quasi come un indebolimento.

Al di là delle differenze tra Stati, in queste normative spesso ci si limita a garantire di dare maggiore pubblicità alla procedura⁸⁷, tramite magari un'affissione in un albo pubblico o un trafiletto su un quotidiano locale, e talvolta di essere autorizzati da un giudice, soprattutto nel caso in cui siano coinvolti minori. Nonostante queste disposizioni siano presentate la maggior parte delle volte come "un ausilio" alla *common law*, appare facilmente evidente l'andamento verso una progressiva regolamentazione dell'identità anagrafica, simile a quella dei Paesi di *civil law*, anche solo per il fatto che si dovrà d'ora in poi affrontare una procedura amministrativa e/o ottenere l'autorizzazione del giudice. Ciò a sua volta può avere due scopi: da un lato, evitare il proliferare di nomi propri e/o cognomi ridicoli o osceni, soprattutto per alcune categorie più deboli, e, dall'al-

86 Esistevano in verità dei limiti non codificati per quanto riguardava le donne sposate. E. Suarez, *A Woman's Freedom to Choose Her Surname: Is It Really a Matter of Choice?*, in «Women's Rights Law Reporter», vol. 18, n. 2, 1997, pp. 233-242, ha per esempio sostenuto che ancora negli anni '60 difficilmente una Corte avrebbe consentito a una donna sposata di portare un cognome diverso da quello del marito a tutela dell'unità familiare, mentre P.R. MacDougall, *The Right of Women to Name Their Children*, in «Law and Inequality Journal», vol. 91, n. 3, 1985, pp. 91-99, ha sottolineato lo scarso ruolo assegnato loro nella scelta dei nomi dei figli.

87 Alcuni Stati hanno però dispensato alcune categorie di persone dall'obbligo di pubblicità della procedura, come le donne vittime di abusi e violenze, in modo che il perpetratore della violenza possa rintracciarle meno facilmente. Si veda in questo senso Cal. Civ. Proc. Code § 1277 (West 2008).

tro, il garantire allo Stato una maggiore tracciabilità e un maggiore controllo dei propri cittadini. Ne è una prova la normativa del Michigan⁸⁸, che al momento della richiesta, raccoglie le impronte digitali del richiedente e le associa al vecchio e al nuovo nome proprio e/o cognome, in modo da poter sempre tracciare la storia anagrafica del proprio cittadino. Come ebbe a dire la Corte Suprema del Maine, anche se c'è una tradizione di *common law* di adottare il nome proprio e/o cognome che più si desidera, «there are situations in which the public interest entitles the State to demand that a person identify himself to his true, legal name in connection with his performance of certain activities»⁸⁹.

A questa progressiva rigorizzazione del dato anagrafico fa da contraltro l'assenza di un elenco tassativo di motivazioni per cui si può chiedere la modifica del proprio nome e/o cognome, forse in considerazione del fatto che altrimenti potrebbe risultare in contrasto con la tradizione di *common law*. Il legislatore si limita pertanto a sancire i casi in cui non si può, come i tentativi di frode o la sostituzione di persona. A seconda dello Stato preso in considerazione, può non essere esplicitamente richiesta alcuna motivazione a sostegno della domanda. In altri Stati, come lo Iowa, si può inoltrare la richiesta senza addurre spiegazioni una sola volta. In caso di richieste successive, dovranno essere addotte prove che ne indichino la necessità⁹⁰, anche di carattere soggettivo. La legge della Iowa dimostra comunque come l'eventualità che un cittadino decida di cam-

88 Mich. Comp. Laws, 711.1 (2), 2002.

89 *In re Reben*, 342 A.2d 688, 694 (Me. 1975).

90 Iowa Code, 674.13 (1998).

biare più volte nome proprio e/o cognome nel corso della vita non sia poi un evento così raro. In ogni caso, anche se formalmente non bisogna addurre ragioni, nella prassi è necessario, altrimenti la Corte non avrebbe gli strumenti per valutare se la richiesta possa essere accolta o se invece sottintenda scopi non proprio legali.

L'assenza di un elenco finito di circostanze in cui il nome proprio e/o il cognome può essere modificato – sia prima che dopo l'introduzione delle nuove procedure “solenni” –, ha lasciato grande discrezione ai giudici⁹¹, come talvolta sancito nelle disposizioni stesse⁹²:

ALASKA STAT. § 09.55.010 (2008)	A change of a name of a person may not be made unless the court finds sufficient reasons for the change and also finds it consistent with the public interest.
D.C. CODE § 16-2503 (2008)	On proof of the notice prescribed by section 16-2502, and upon a showing that the court deems satisfactory, the court may change the name of the applicant according to the prayer of the application.

91 R. Slovenko, cit., p. 214.

92 Per una lista esaustiva, si veda J.S. Kushner, cit., p. 330.

KAN. STAT. ANN. § 60-1402(c) (2005)	If upon hearing the judge is satisfied as to the truth of the allegations of the petition, and that there is reasonable cause for changing the name of the petitioner the judge shall so order.
NEB. REV. STAT. § 25-21,271(1) (2008)	It shall be the duty of the district court [to decide if] [...] exists proper and reasonable cause for changing the name of the petitioner.
MO. REV. STAT. § 527.270 (2002).	If such judge is satisfied that the desired change would be proper and not detrimental to the interests of any other person.
LA. REV. STAT. ANN. § 13:4753 (2006)	The judge to whom the application is made, either in open court or in chambers, may proceed to hear and determine the case and render such judgment as the nature of the relief and the law and the evidence shall justify.

Questa ampia discrezionalità ha fatto sì che i giudici si pronunciasse in base alla propria sensibilità, con decisioni a volte decisamente opinabili. Vediamo dunque alcuni esempi, iniziando da quelli più risalenti⁹³. Uno dei primi Stati a dotarsi di una

93 Il numero dei casi conosciuti e pubblicati è fortemente

normativa in materia di aggiunta o sostituzione di nome proprio e/o cognome è quello di New York ed è qui che troviamo alcune delle prime sentenze.

Nel 1961 Michael Warren McDonald Johns inizia una carriera nel campo degli investimenti finanziari e si reca dall'autorità giudiziaria per comunicare di volersi chiamare d'ora in poi "Mikael Habte Wold-Wossen". Asserisce che un nome di tal guisa lo aiuterebbe a inserirsi nel settore lavorativo da lui scelto. La Corte respinge la richiesta, in quanto non è chiaro come il nuovo nome possa essere connesso con il mondo della finanza. Al contrario, la Corte rileva come il richiedente abbia recentemente aderito alla Chiesa ortodossa etiopica e come l'etimologia del nome sia anch'essa etiopica, col significato di "Michele, il portatore della ricchezza del Sole". Inoltre, sembra che tale nome sia una fusione dei nomi delle più grandi personalità etiopi del momento ("Wold" è per esempio il nome del ministro dell'agricoltura etiopica). Se il richiedente avesse fatto domanda adducendo motivazioni di carattere religioso, probabilmente i giudici avrebbero approvato senza obiezioni. Al contrario, le strane ragioni addotte insozzano la Corte, la quale «will not aid him in his avowed intention to forswear his original identity by assuming another and totally different name under the facts and circumstances set forth»⁹⁴. C'era, in altre parole, un rischio di sostituzione di persona connesso magari a una possibile truffa.

limitato, anche perché non sempre sono stati registrati, soprattutto in caso di accoglimento. Si veda J.S. Kushner, cit. 332.

⁹⁴ *In the Matter of Warren McDonald Johns*, 29 Misc.2d 31, 32 (1961).

Nel 1963 i coniugi Anthony John Michael Filoramo e Rosemary Filoramo, di origini italiane si vedono negare la loro richiesta di cambiare il cognome in “Michaels”. I due avevano sostenuto che “Michaels” sarebbe stato meglio pronunciabile in inglese rispetto all’italiano “Filoramo”, argomentazione giudicata dalla Corte «silly and capricious»⁹⁵. I giudici proseguono poi con una riflessione che merita di essere citata per intero:

[Filoramo] is an honorable name of parents of Italian ancestry. They gave birth to the male petitioner in this wonderful land of ours. They were proud parents who gave him a respected name. To the court it sounds more beautiful than that of Michaels. This court will not grant its approval to change his name to one that will conceal his racial background. This court feels that the petitioner under his present name can be a more useful American citizen. America is a melting pot of peoples of all nations and is a stronger and more fitting place to live in because of the heritage and contributions of persons of Italian extraction. No doubt the proud parents of the petitioner have contributed to its greatness under the name of Filoramo. The petitioner can and should do no less under that venerable name⁹⁶.

È facilmente intuibile come nel ragionamento della Corte non ci sia quasi nulla di oggettivo, ma al contrario tutto sembri ruotare intorno a una retorica romanticheggiante e intimistica: i giudici “sentono” che il cognome italiano è più bello, più «honorable», «a respected name», fino a giungere alle *res*

95 *In the Matter of Anthony J. M. Filoramo et al.*, 40 Misc.2d 598 (1963).

96 Ivi.

gestae della stirpe “Filoramo”. L'unico elemento di qualche validità argomentativa è che il passaggio da “Filoramo” a “Michaels” nasconderebbe la genealogia italiana, ma non per questo la richiesta dovrebbe essere censurabile.

L'autorità giudiziaria sembra superare il limite di discrezionalità anche nel 1966, quando si rifiuta di sanzionare la richiesta di Robert Paul Jama di chiamarsi “Robert Von Jama”, volto a evidenziare l'origine tedesca della famiglia. Orbene, per analogia col caso precedente la domanda avrebbe dovuto essere accolta. Invece la Corte considera diversamente l'Italia dalla Germania, in merito alla quale «the moral guilt [...] in adopting the philosophies of a monstrosity and his cohorts has not yet been fully eradicated or been forgotten»⁹⁷. Mentre l'Italia è una «wonderful land», la Germania viene associata al genocidio dei campi di concentramento, per cui la Corte non comprende il perché un cittadino degli Stati Uniti, patria della libertà e della civiltà, voglia evidenziare le origini tedesche, mettendo in secondo piano quelle statunitensi. Inoltre, “Von” è un prefisso molto frequente nei cognomi di estrazione nobile di lingua tedesca, mentre l'art. 1, sez. 9, comma 8°, della Costituzione degli Stati Uniti proibisce il conferimento di qualsiasi titolo nobiliare e la Corte «cannot think of a greater nobility than being an American»⁹⁸. I giudici concludono definendo le ragioni del richiedente «puerile, if not pathetic»⁹⁹.

Nei decenni successivi le varie Corti hanno dovuto fare i conti con questo abuso di discrezionalità e con

97 *In the Matter of Robert P. Jama*, 51 Misc.2d 9 (1966).

98 51 Misc.2d 10.

99 Ivi.

queste argomentazioni tutt'altro che irrefragabili. Per esempio, nel 1974 la Corte Suprema dell'Indiana statui che

The only duty of the trial court upon the filing of such a petition is to determine that there is no fraudulent intent involved. Once having so found, we hold that it is an abuse of judicial discretion to deny any application for a change of name under the statute¹⁰⁰.

Allo stesso tempo, recentemente la Corte Suprema dello Stato di New York ha affermato che «[w]hile a court's authority to review an application for a name change is limited the court is not a mere rubber stamp and need only grant such an application if satisfied of the truth of the petition»¹⁰¹. Ragioni soggettive e atipiche sono dunque accoglibili, ma sempre ben giustificate.

In questa prospettiva, in *In re Serpentfoot*¹⁰² è rigettata la singolare richiesta di una donna, i cui reati erano stati riportati da una giornalista su un quotidiano, che voleva assumere lo stesso nome di quest'ultima. In questo modo, se la giornalista avesse continuato a pubblicare articoli sulla richiedente,

100 *In re Hauptly*, 312 N.E.2d 857, 860 (Ind. 1974). Più di recente, si vedano *In re Knight*, 537 P.2d 1085, 1086 (Colo. App. 1975) («[S]ome substantial reason must exist for [not granting the name change]») e *In re Wurgler*, 844 N.E.2d 919, 921 (Ohio Ct. Com. Pl. 2005) («A court should deny a change of name if the change would involve a potential for fraud, if it would interfere with the rights of others, if the change would permit the applicant to avoid a legal duty, or if the change was in some way contrary to the strong public policy of the state»).

101 *In re Beals*, 2013 N.Y. Slip Op. 23193 (N.Y. App. Div. 2013).

102 646 S.E.2d 267 (Ga. Ct. App. 2007).

avrebbe danneggiato anche la propria reputazione a causa dell'omonimia¹⁰³.

Molto richiesto appare anche il nome “Santa Claus”, di cui sono noti ben due casi tra loro contrastanti. In *In re Handley*, un tribunale dell’Ohio si rifiutò di sanzionare la richiesta di Robert William Handley di diventare “Santa Robert Claus”, in quanto avrebbe potuto essere «very misleading to the children»¹⁰⁴. Di parere contrario fu invece una Corte dello Stato dell’Utah l’anno successivo, che accettò la richiesta di David Lynn Porter di chiamarsi da lì in avanti “Santa Claus”, in quanto «the likelihood of confusion, misunderstanding, or substantial mischief is [not] sufficient to deny the petition, nor is the concern that some may be unwilling to sue a person named Santa Claus sufficient»¹⁰⁵.

In altri distretti o circuiti, oltre l’intento fraudolento viene considerato una causa ostativa anche il carattere bizzarro, ridicolo o non convenzionale del nome proprio e/o cognome¹⁰⁶. Così, nel 1976 un

103 Più surreale ancora, in *In re Clark*, 85 N.Y.S.2d 667 (1948) un’attrice aveva fatto domanda per assumere lo stesso nome e cognome di una collega, con cui si era accordata per fare insieme la “stessa” carriera. In *In re Weingand*, 231 Cal. App. 2d 289 (Ct. App. 1964), Eugene Weingand aveva chiesto di potersi chiamare Peter Lorre Jr. per poter passare come il figlio dell’attore Peter Lorre. In entrambi i casi, la domanda venne rigettata. In *In re Thompson*, 369 N.Y.S.2d 278 (Civ. Ct. 1975), un uomo aveva chiesto di cambiare il suo nome in “Chief Piankhi Akinbaloye”, ma la domanda venne respinta dalla Corte, poiché “Chief” avrebbe potuto trarre in confusione e sottintendere la detenzione di un titolo nobiliare.

104 *In re Handley*, 736 N.E.2d 125 (Ohio Prob. Ct. 2000).

105 *In re Porter*, 31 P.3d 519 (Utah 2001).

106 Per esempio *In re Mokiligon*, 106 P.3d 584, 586 (N.M. 2004) («[The] denial is limited to a showing of an “unworthy

tribunale rifiutò la domanda di una femminista di trasformare il cognome da “Cooperman” a “Cooperperson”, perché sarebbe suonato ridicolo¹⁰⁷. In *In re Ravitch*¹⁰⁸ venne respinta la richiesta di una donna di cambiare il cognome da “Ravitch” a “R.”, perché una lettera puntata avrebbe potuto creare confusione negli archivi governativi. Per lo stesso motivo, la Corte Suprema del Minnesota si rifiutò di accogliere la richiesta di Michael Herbert Dengler di diventare “1069”, perché i nomi propri e/o cognomi non sono mai stati numeri. Dengler si dovette accontentare di “Ten Sixty-Nine”¹⁰⁹. Sulla stessa linea interpretativa si colloca *In re Ritchie*, nel quale Thomas Boyd Ritchie III non riuscì a diventare semplicemente “III”¹¹⁰.

Allo stesso modo, in altre due controversie, due soggetti chiedevano di poter cambiare il proprio

motive”, the possibility of fraud on the public, or the choice of a name that is bizarre, unduly lengthy, ridiculous or offensive to common decency and good taste») e *In re Lawrence*, 319 A.2d 793, 795 (Bergen County Ct. 1974) («It has been held that names should not be changed for trivial, capricious, or vainglorious reasons, that a change of name will be refused if the court entertains a serious doubt as to the propriety of granting it»).

107 *In re Cooperman*, in «New York Law Journal», 8 ottobre 1976. Il giudice estensore aggiunge inoltre che accogliere la richiesta «would have serious and undesirable repercussions, perhaps throughout the entire country [...] A person named “Jackson” might seek to become “Jackchild,” a “Manning” might prefer “Peopling,” or a woman named “Carmen” might want to be “Carperson. La donna resistette in appello e ottenne ragione nel 1978.

108 754 A.2d 1287 (Pa. Super. Ct. 2000).

109 *Application of Dengler*, 287 N.W.2d 637 (Minn. 1979).

110 *In re Ritchie*, 206 Cal. Rptr. 239, 240 (Ct. App. 1984).

nome e cognome in un solo nome senza cognome, nello specifico “Sena”¹¹¹ e “Zea”¹¹². Le due Corti adite rifiutarono le rispettive domande, argomentando che un singolo nome con valenza anche di cognome avrebbe generato confusione, a partire dai registri anagrafici. Più recentemente, Rosa Linda Ferner ha invece ottenuto di cambiare il nome proprio e il cognome semplicemente in “Koriander”, che usava da tempo come pseudonimo nell’ambito lavorativo e che lo Stato avrebbe potuto registrare, per necessità burocratiche, come “Kori Ander”¹¹³. Ancora più di recente in Missouri, Andrew Wilson è riuscito a rinominarsi “They”, senza cognome¹¹⁴.

Infine, come esempio di nomi ridicoli o offensivi, vale la pena citare due vicende. Nel 1992, un tribunale californiano si rifiutò di accogliere la richiesta di un suo cittadino di chiamarsi da lì in poi “Misteri” (pronunciato “Mister Nigger”), perché considerato “fighting words”:

[T]hird persons, including children hearing the epithet, may be embarrassed, shocked or offended by simply hearing the word. This example illustrates how use of the name may be “confusing” with the potential for violence. Definitely does sound like asking for trouble¹¹⁵.

111 *In re Miller*, 617 N.Y.S.2d 1024 (City Civ. Ct. 1994).

112 *In re Cortes*, 858 N.Y.S.2d 500 (Sup. Ct. 2008).

113 *In re Application of Rosa Linda Ferner to Assume the Name Koriander*, 685 A.2d 78 (N.J. Super. L. 1996).

114 http://usatoday30.usatoday.com/news/offbeat/2004-09-23-name-change_x.htm, consultato il 25 febbraio 2016.

115 *Lee v. Superior Court*, 11 Cal. Rptr. 2d 763 (Ct. App. 1992).

Nel 2004, in New Mexico, il cittadino Snaphappy Fishsuit Mokiligon, che aveva già evidentemente chiesto e ottenuto in passato di poter modificare il suo nome, chiese di poter diventare semplicemente “Variable”, richiesta che venne accettata¹¹⁶. Alcuni anni più tardi, non soddisfatto da “Variable”, avanzò richiesta per diventare “Fuck Censorship!”, che venne nettamente respinta, giacché «obscene, offensive and would not comport with common decency»¹¹⁷.

Resta infine un caso particolare di modifica del nome proprio che vale la pena citare, quello richiesto dalle persone transgender per allinearli con la loro identità di genere. Nel delineare questa ultima problematica, mi limiterò allo Stato di New York, di cui sono note più controversie. Una delle prime richieste di questo tipo di cui si ha notizia risale infatti già al 1968. La stessa Corte riconosce di non aver mai affrontato una controversia di questo tipo. Orbene, né la *common law* né la normativa “di rinforzo” dello Stato dicono nulla circa la possibilità per un cittadino di cambiare il proprio nome con uno di genere diverso. La Corte, dunque, cerca di interrogarsi criticamente sul problema che ha davanti:

Among the many questions arising from this somewhat perplexing situation is one of fundamental importance. Is the gender of a given individual that which society says it is, or is it, rather, that which the individual claims it to be? [...] Absent surgical intervention, there is no question that his social sex must conform with his anatomical sex, his mental attitude

116 *In re Mokiligon*, 2005-NMCA-021, 106 P.3d 584 (N.M. Ct. App. 2004).

117 *In re Variable*, 2008-NMCA-105, 190 P.3d 354, 355 (N.M. Ct. App. 2008).

notwithstanding. But once surgical intervention has taken place [...] should not society afford some measure of recognition to the altered situation?¹¹⁸

La questione può oggi sembrare pacifica, ma non lo era negli anni '60. Appena due anni prima, nel 1966, la Corte Suprema dello Stato di New York aveva respinto il ricorso di una persona transgender che voleva cambiare il proprio sesso sul certificato di nascita, in quanto vi era il rischio di una sostituzione di persona, ossia che il ricorrente volesse farsi passare per qualcun altro¹¹⁹. La Corte del 1968 ritiene invece che il rischio di una sostituzione di persona sia maggiore se non accoglie la richiesta. I giudici riconoscono infatti che la ricorrente, che si è anche sottoposta a trattamento chirurgico, è anatomicamente una donna e sembra una donna e anzi permetterle di continuare a usare un nome maschile ai sensi anagrafici andrebbe contro l'interesse pubblico alla corretta individuazione dei cittadini¹²⁰.

118 *In the Matter of Anonymous*, 57 Misc.2d 813, 814-815 (1968).

119 «The desire of concealment of a change of sex by the transsexual is outweighed by the public interest for protection against fraud» (*Matter of Anonymous v. Weiner*, 50 Misc.2d 380, 383 (1966)). Così anche *Matter of Jevens*, NYLJ (Oct. 18, 1976), laddove però la ricorrente non aveva addotto prove mediche della sua condizione transessuale.

120 «A male transsexual who submits to a sex-reassignment is anatomically and psychologically a female in fact. This individual dresses, acts, and comports himself as a member of the opposite sex. The applicant appeared before this court and, were it not for the fact that petitioner's background was known to the court, the court would have found it impossible to distinguish this person from any other female. It would seem to this court that the probability of so-called fraud, if any, exists to a much greater extent when the birth certificate is permitted,

In anni a noi più vicini, i giudici non hanno sempre raggiunto un accordo, con un profondo scarto tra primo grado, dove le richieste sono state quasi sempre respinte, e secondo grado, dove sono state per lo più accolte. Molti sono però i fattori che valgono a differenziare i vari casi, come l'intervento chirurgico e o il vincolo coniugale. Per esempio, in *In the Matter of Application of Guido*, i giudici, pur accogliendo la domanda in secondo grado, sottolineano che la ricorrente non ha completato la transizione ed è ancora sposata con una donna, cosicché appare parzialmente «inconsistent for this court to grant the relief requested, to permit the applicant to appear and represent himself as female, while in fact he remains in a legal relationship with his wife premised on his being male»¹²¹. Tuttavia, un'altra decisione rispetto all'accoglimento sarebbe potuta apparire come un abuso discrezionale da parte della Corte, giacché la ricorrente possedeva tutti i requisiti richiesti dalla normativa newyorkese, la quale non richiede documenti o requisiti aggiuntivi per le persone transgender¹²². E tuttavia, non è detto che altri

without annotations of any type, to classify this individual as a “male” when, in fact, as aforesaid, the individual comports himself as a “female”». (*In the Matter of Anonymous*, 57 Misc.2d 813, 817 (1968).

121 *In the Matter of Application of Guido*, 1 Misc.3d 825 (N.Y. Misc. 2003).

122 «Apart from the prevention of fraud or interference with the rights of others, there is no reason – and no legal basis – for the courts to appoint themselves the guardians of orthodoxy in such matters». Così anche in *In Re Winn-Ritzenberg*, 26 Misc.3d 1 (N.Y. Misc. 2009): «There is no sound basis in law or policy to engraft upon the statutory provisions an additional requirement that a transgendered petitioner present medical substantiation for the desired name change». Considerazioni

Stati interpretino diversamente il rischio di sostituzione di persona nel caso di persone transgender che non hanno completato la transizione, negando così la domanda.

simili vengono fatti anche in *In Re Powell*, 2012 N.Y. Slip Op. 04260 (N.Y. App. Div. 2012).

Le controversie sull'attribuzione del nome proprio in Italia

I NOMI PROPRI RIDICOLI O VERGOGNOSI

*E IL CASO "VENERDI"*¹

A partire dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento dello stato civile nel 2000 non sono tardate a nascere alcune controversie sull'attribuzione del nome proprio. Si è già detto come sia fatto divieto di imporre nomi propri ridicoli o vergognosi², ma la dottrina ha messo in luce come «i concetti di ridicolo e di vergognoso, d'altra parte, sono estremamente vaghi, ai limiti dell'irriducibilmente soggettivo, specie il primo, senza altro riscontro nell'ordinamento»³, tanto che la norma in esame esigerebbe che i due concetti siano considerati «fortemente complementari, ed anzi costituire quasi un'endiadi, nel senso che un termine vale ad interpretare l'altro,

1 Stralci dei primi due paragrafi sono già apparsi in G. Viggiani, *Il genere dei nomi nel nuovo ordinamento dello stato civile*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 1, 2013, pp. 9-19.

2 Art. 34, comma 1°, d.p.r. 396/2000.

3 G. Casaburi, *Sabato, Domenico ma non Venerdì. La scelta del nome proprio tra tradizione, innovazione, limitazioni legislative*, in «Giurisprudenza di merito», vol 2, 2009, pp. 357-375.

tende verso l'altro, nell'ambito di un significato negativo sostanzialmente comune»⁴. Se quindi da un punto di vista strettamente semantico i due vocaboli non si equivalgono – non sempre ciò che è ridicolo per i consociati è vergognoso per la singola persona – da un punto di vista giuridico il divieto sembra indirizzarsi verso quei nomi propri non semplicemente inusuali, ma che possono anche dirsi offensivi per il fatto di suscitare lo scherno dei consociati e «specularmente l'avvilimento e il tendenziale annichilimento della personalità del portatore»⁵. Contro la deriva soggettivistica che il concetto di “vergognoso” avrebbe potuto comportare, la giurisprudenza si è arroccata su un generale disconoscimento dei sentimenti del soggetto interessato o di chi lo rappresenta e di una assimilazione dei nomi ridicoli o vergognosi a quelli insoliti o non tradizionali.

Ne è un esempio paradigmatico la controversia occasionata nel 2007 dalla volontà di due genitori di attribuire al figlio il nome proprio “Venerdì”. Di fronte all'insistenza dei genitori per la registrazione di tale insolito nome, l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione dell'atto di nascita, ma segnala il caso alla Procura della Repubblica, che adisce i giudici del Tribunale di Genova⁶. Convenuti

4 Ivi.

5 Ivi.

6 Trib. Genova, 12 giugno 2007, ined. La sentenza è poi confermata in App. Genova, 10 novembre 2007, in «Giurisprudenza di merito», vol. 2, 2009, pp. 357-375. Il ricorso in Cassazione è stato invece dichiarato inammissibile per motivi processuali in Cass., decr. 20 ottobre 2008, n. 25452 in «La nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 2, 2009, pp. 166-172. Si veda anche L. Bardaro, *Si può dichiarare il proprio figlio con il nome “Venerdì”? I giudici di merito lo negano*,

in giudizio, i titolari della responsabilità genitoriale argomentano che “Venerdì”, pur essendo inusuale, è per loro allegro e giocoso e in linea con altri nomi indicanti i giorni della settimana e invalsi nell’uso, come “Domenico”⁷. Al contrario, secondo i giudici genovesi, il nome “Venerdì” rimanderebbe in modo inequivocabile al romanzo “Robinson Crusoe” di Daniel Defoe, dove il celebre naufrago, incontrato un nativo sull’isola, lo chiama “Venerdì”. Questo è infatti l’unico caso concreto conosciuto dove si possa riscontrare l’uso di “Venerdì” in funzione di nome proprio. L’origine romanzesca del nome di per sé non sarebbe problematica, senonché il nativo viene caratterizzato da Defoe come un essere umano inferiore rispetto a Robinson, e dunque “Venerdì” assumerebbe per questo una connotazione negativa. Il minore si verrebbe così a trovare nella condizione di serio disagio di dover rispondere di tale nome fin dalla più tenera età. Senza contare, prosegue la Corte, che il giorno Venerdì è spesso ricondotto, nella cultura popolare, a negatività o sfortuna (il cosiddetto “Venerdì nero”), concludendo così che «il nome “Venerdì”, dato a un bambino dai genitori, è ridicolo, in quanto è quello di un giorno della settimana, evocante oltretutto la sfortuna, e inoltre è proprio

la Suprema Corte si lava le mani, in «Diritto della Famiglia e delle Persone», vol. 2, 2009, pp. 605-615.

7 In verità i giudici rispondono a tale argomentazione asserendo che “Domenico” non sarebbe da ricondursi al giorno della settimana, bensì a San Domenico. Ciò tuttavia è falso, perché lo stesso San Domenico deriva il proprio nome dal giorno della settimana, entrato nel calendario a partire dal IV sec. d. C.

di un personaggio letterario caratterizzato da sudditanza e inferiorità»⁸.

Le motivazioni del dispositivo non possono non generare qualche perplessità. Innanzitutto, non è scontato che il nome “Venerdì” rimandi necessariamente al “venerdì nero”; potrebbe allo stesso modo rimandare al “venerdì santo”, che invece ha una connotazione positiva nella cultura popolare. Resta ovviamente valido l’argomento del rimando al selvaggio del romanzo di Defoe, anche se non si può non osservare che molti nomi femminili attualmente in uso e di cui mai è stata richiesta la rettifica esprimono condizione di chiara inferiorità, come Addolorata, Genuflessa, Crocifissa, Ancilla, Consolata e così via. “Genuflessa” è accettabile, poiché appartiene alla tradizione (religiosa), ma “Venerdì” no, anche se è indubbio quale dei due trasmetta immediatamente un’immagine di sudditanza e di inferiorità. I giudici genovesi si trovano di fronte anche un altro problema: appurato a loro giudizio che “Venerdì” vada rettificato, resta da sceglierne uno nuovo. Poiché la normativa nulla dice a tale riguardo, i giudici, dando involontaria applicazione all’art. 855 *Codex iuris canonici*⁹, rettificano “Venerdì” in “Gregorio”, santo del giorno di nascita del bambino.

Un orientamento contrario è stato espresso più recentemente dal Tribunale di Novara¹⁰, il quale ha rifiutato l’interpretazione restrittiva operata dal Tri-

⁸ App. Genova, 10 novembre 2007, cit.

⁹ «I genitori, i padrini e il parroco devono aver cura che non venga imposto ai battezzandi un nome estraneo al senso cristiano».

¹⁰ Trib. Novara, decr. 12 novembre 2009, disponibile su www.filodiritto.it, consultato il 15 dicembre 2015.

bunale di Genova e si è interrogato più diffusamente sul significato dei concetti di “ridicolo” e “vergognoso”, rilevando come, in base ad un’interpretazione rigorosa, l’aggettivo “ridicolo” deve essere assunto come ciò che è suscettibile di scherno e non può essere assimilato a quello, di per sé neutro, di nome curioso o insolito. Inoltre, i giudici novaresi hanno correttamente osservato che ci deve essere da qualche parte un inizio nell’uso di un nome:

[L]a lista dei nomi non costituisce affatto un *numerus clausus*, e che, se è pur vero che la ripetizione, vale a dire la diffusione nell’uso, crea una rassicurante tradizione, e quindi legittima i nomi stessi, è, tuttavia, altrettanto vero che non potrebbe esserci tradizione, e quindi legittimazione, senza un inizio necessariamente inusuale quando non, addirittura, sorprendente.

Resta aperta la questione su come debba essere scelto il nuovo nome proprio, nei casi in cui quello attribuito sia censurabile, stante che il riferimento al santo o alla santa del giorno di nascita appare opinabile, sebbene sia un parametro oggettivo.

LA CORRISPONDENZA TRA SESSO E NOME E IL CASO “ANDREA”

Sconosciuta alla giurisprudenza fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento dello stato civile del 2000, la questione della mancata corrispondenza tra sesso e nome proprio del minore¹¹ è stata ne-

¹¹ Art. 35 d.p.r. n. 396/2000.

gli ultimi anni oggetto di discussione nelle aule di tribunale e tra gli ufficiali dello stato civile¹², fino a interessare la Suprema Corte di Cassazione¹³.

Sebbene la lettera della disposizione non presenti alcun dubbio interpretativo circa la norma che ne deriva, ne sono nati diversi contenziosi, tanto da costringere il Ministero dell'Interno a emettere ben tre circolari esplicative sull'interpretazione degli artt. 34 e 35. Nella circolare 26 marzo 2001, n. 2, si ribadisce che il nome deve corrispondere al sesso:

L'ufficiale dello stato civile non potrebbe ricevere più di tre elementi onomastici di composizione del nome, ma se il dichiarante insiste per l'attribuzione al nato di nomi in numero superiore a tre o in modo non corrispondente al sesso, deve procedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica, non potendosi ammettere un rifiuto alla formazione di un atto di nascita, dando notizia di quanto avvenuto al procuratore della Repubblica per la promozione del giudizio di rettificazione.

12 L. Palmieri, *L'attribuzione al neonato di un nome non corrispondente al sesso. Ritorna il caso Andrea*, in «I Servizi Demografici», vol. 11, 2004, pp. 27-31; R. Calvigioni, *La scelta del nome*, in «I Servizi Demografici», vol. 5, 2005, pp. 4-8; R. Calvigioni, *La scelta del nome*, in «I Servizi Demografici», vol. 9, 2007, pp. 6-10; G. Di Rosa, *Attribuzione del nome proprio e dignità della persona*, in «Famiglia, Persone e Successioni», vol. 2, 2009, pp. 101-120; S. Pignatelli, *Attribuzione del nome proprio Andrea a persona di sesso femminile (prima parte)*, in «Semplice», vol. 1, 2012, pp. 4-15; S. Pignatelli, *Attribuzione del nome proprio Andrea a persona di sesso femminile (seconda parte)*, in «Semplice», vol. 1, 2012, pp. 9-18.

13 Cass., sent. 20 novembre 2012, n. 20385, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 1, 2013, pp. 20-27.

Nel luglio dello stesso anno viene emessa un'altra circolare¹⁴. In questo testo, il Ministero dell'Interno risponde a un quesito posto da numerosi comuni, i quali chiedono se sia legittimo attribuire il nome proprio Maria a persone di sesso maschile, «prassi molto diffusa per motivi religiosi». La circolare ministeriale risponde positivamente al quesito, purché il primo elemento del nome corrisponda in modo inequivocabile al sesso dell'individuo in questione, come nel caso di Francesco Maria o Gian Maria. Inizia così a profilarsi la prassi secondo cui è ammesso un secondo nome non corrispondente al sesso purché il primo invece lo sia.

Infine, sei anni dopo, il Ministero dell'Interno torna ancora una volta sul tema con la circolare 1 giugno 2007, n. 27, nella quale si ribadisce che l'identificazione del sesso tramite il nome proprio, rientra nell'interesse pubblico, «sì da non creare equivoci e confusioni di sorta sull'identità personale». La circolare si dilunga poi su un nome specifico, ovvero "Andrea". "Andrea" rappresenta un caso molto particolare, perché è in invalso nell'uso anche all'estero e senza differenze morfologiche, ma con valenze di genere diverse. Proprio questa particolare similarità spinge la circolare a chiarificare che

[t]ale norma non può essere aggirata facendo affidamento sulla diversa valenza, maschile o femminile, che un determinato nome proprio ha in alcuni paesi stranieri, quando lo stesso nome proprio in Italia ha una chiara connotazione maschile o femminile.

14 Circolare 11 luglio 2001, n. 9.

Pertanto, in Italia “Andrea” ha valenza esclusivamente maschile e, a meno che non sia preceduto da un nome proprio femminile, secondo la prassi di cui alla circolare precedente, non può essere attribuito a un individuo di sesso femminile.

La questione non è tuttavia pacifica come potrebbe sembrare a prima vista e di ciò ha dovuto rendere conto la giurisprudenza. Si segnala innanzitutto un decreto del Tribunale di Milano¹⁵, che esprime un orientamento intermedio. Secondo i giudici milanesi, benché il nome proprio “Andrea” sia tradizionalmente¹⁶ riferito al sesso maschile, non è da escludersi che siano presenti sul territorio italiano soggetti di sesso femminile di nazionalità estera. Inoltre, va considerato che la minore, nel caso di specie, ha già un anno e quindi si identifica col nome proprio “Andrea” e subentra quindi il diritto alla conservazione del nome già attribuito. Pertanto,

là dove quel nome sia integrato con altro certamente corrispondente al sesso femminile (nella specie Alessia)¹⁷ sì che non possano esservi equivoci sulla identificazione delle persone come soggetto di sesso femminile, è da escludersi la cancellazione del nome “Andrea”.

Sembrerebbe che i giudici milanesi sposino la tesi della circolare ministeriale 1 giugno 2007, n. 27. A ben vedere però il citato decreto la segue solo in parte. Quest’ultima, infatti, riteneva un equo com-

¹⁵ Trib. Milano, decr. 20 febbraio 2003, in «Giurisprudenza milanese», vol. 1, 2003, pp. 293-295.

¹⁶ L’argomento della “tradizione” è presente anche in App. Firenze, 3 agosto 2010, n. 270, ined.

¹⁷ Il nome Alessia era stato proposto dai genitori stessi.

promesso tra il diritto potestativo dei genitori a una libera attribuzione del nome proprio e l'interesse pubblico, *anteporre* al nome proprio "Andrea" un nome proprio femminile. Il decreto del Tribunale di Milano dispone, invece, che il nome proprio "Andrea" sia rettificato in "Andrea Alessia", inteso impropriamente dai giudici milanesi come nome proprio composto, ma che in realtà è formato da due elementi onomastici ben distinti, dove "Andrea" precede "Alessia".

Analogamente, si discosta dalla circolare ministeriale una decisione della Corte d'Appello di Torino¹⁸ del 2008. Anche questa volta una coppia di genitori decide di registrare presso un comune del torinese la propria figlia col nome proprio "Andrea". L'ufficiale dello stato civile segnala allora il caso alla Procura della Repubblica, che chiede la rettificazione dell'atto di nascita per le motivazioni già esposte. Il Tribunale di Torino¹⁹ respinge l'istanza della procura, sostenendo che è «circostanza notoria» che il nome proprio "Andrea" venga usato ormai da tempo per designare persone di sesso femminile, o che, in alternativa, può essere considerato nome proprio straniero attribuito a un soggetto di nazionalità italiana. La decisione dei giudici torinesi disattende completamente la circolare ministeriale 1 giugno 2007, n. 27, che invece specificava che la norma non poteva essere aggirata facendo semplicemente riferimento sulla diversa accezione di genere del nome in un altro Paese. Ma la debolezza argomentativa del decreto di primo grado sta soprattutto nella sola «circostanza notoria» della diffusione del nome pro-

¹⁸ App. Torino, 26 giugno 2008, ined.

¹⁹ Trib. Torino, 15 aprile 2008, ined.

prio “Andrea” al femminile. Tuttavia, non è solo per la presunta violazione dell’art. 35 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, che i giudici della Corte d’Appello ritengono di dover riformare il decreto di primo grado rettificando “Andrea” in “Andrea Emma”. L’art. 35 viene infatti letto in combinato disposto con l’art. 34, per cui l’illegittimità del nome “Andrea” risiede non soltanto nell’assegnazione di un nome maschile a un soggetto di sesso femminile, ma anche nel fatto che questo porrebbe tale soggetto «in una situazione di disagio paragonabile a quella in cui si troverebbe nel caso di attribuzione di un nome proprio ridicolo o vergognoso».

Stupisce in verità questa lettura in combinato disposto degli artt. 34-35 fatta dalla Corte d’Appello di Torino²⁰, che nel decreto non viene mai adeguatamente argomentata. È infatti scontato nell’opinione dei giudici aditi che una bambina con un nome proprio maschile sia risibile agli occhi della società. In questa prospettiva, l’art. 35 diverrebbe allora ridondante, perché l’attribuire un nome proprio maschile a un soggetto di sesso femminile sarebbe già illegittimo *ex art.* 34. È certo che ci siano delle circostanze in cui il nome proprio è davvero risibile, come riportato a volte anche dalla cronaca, ma in nessun modo questo sembra essere vero per il caso di specie. A ben vedere, allora il caso “Andrea” si basa su un’argomentazione del tutto analoga a quella del caso “Venerdi”: poiché esso non è invalso nell’uso al femminile, suscita ilarità. Anche tralasciando il fatto che se tanti genitori desiderano chiamare la propria figlia “Andrea” forse non è più così inusuale, non è chiaro come un nuovo nome proprio

20 App. Torino, 26 giugno 2008, cit.

possa entrare nell'uso corrente, problema che si era già posto, come si è visto, il Tribunale di Novara nel 2009. L'unica ipotesi plausibile è che ciò avvenga per negligenza dell'ufficiale dello stato civile, che si "dimentica" di segnalare il caso alla Procura della Repubblica. Una prassi dunque quanto meno anomala.

Anche il Tribunale di Catanzaro²¹, qualche anno dopo, riprende alcune delle tesi dei giudici torinesi per giustificare la rettificazione del nome proprio "Andrea". Nel 2004 nasce infatti in Francia, ma da genitori italiani, una bambina che viene ancora una volta chiamata "Andrea". Al momento della trascrizione dell'atto di nascita in Italia, viene sollevata l'ormai nota questione di illegittimità. Poiché la bambina non è cittadina francese, e lo diventerà, in base alla normativa francese, solo all'età di 18 anni dopo aver risieduto stabilmente in Francia, è da escludersi che possa applicarsi la legge francese *ex art. 24 l. n. 218/1995*. La bambina è quindi cittadina italiana residente all'estero. Resta allora solo da verificare se "Andrea" debba considerarsi nome proprio maschile o femminile. I giudici aditi si addentrano in una ricostruzione dell'etimologia di "Andrea", fino a giungere al greco *andros*, genitivo di *anēr*, che indica l'uomo coraggioso e valoroso²². Il nome, proseguono i giudici, ha allora sicuramente una valenza maschile, trascurando che la stessa etimologia è presente anche nei femminili "Andreina"

21 Trib. Catanzaro, decr. 14 aprile 2008, in www.personaedanno.it, consultato il 15 dicembre 2015.

22 L'argomento etimologico era già presente in Trib. Bari, decr. 24 settembre 2003, in «Stato civile italiano», vol. 2, 2004, pp. 83-87.

o “Andreana”²³, citati dalla circolare ministeriale 1 giugno 2007, n. 27. In ogni caso, i giudici calabresi aggiungono, a titolo corroborativo della loro tesi, che non esiste nel calendario una santa di nome proprio “Andrea”, dando involontaria applicazione al codice di diritto canonico anziché a quello di diritto civile, come i colleghi nel caso “Venerdi”.

Accanto alla “prova” etimologica, i giudici aggiungono una più convincente ricerca statistica: dalle rilevazioni Istat emerge infatti che “Andrea” è il terzo nome proprio maschile più diffuso in Italia e dunque la sua valenza d’uso maschile è confermata. Non va tuttavia anche sottovalutata per i giudici la sempre più crescente presenza di stranieri sul suolo italiano e il fatto che i costumi siano in continua evoluzione. Ma quest’ultimo è un dato che deve emergere e che non può essere solo ipotizzato o dichiarato. Attribuire a una minore di sesso femminile un nome chiaramente maschile come “Andrea” non violerebbe allora soltanto l’art. 35 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, ma, poiché esporrebbe la suddetta minore alla derisione altrui, violerebbe anche l’art. 34 dello stesso testo normativo, che vieta appunto l’imposizione di nomi ridicoli o vergognosi. Inoltre, proseguono i giudici calabresi, verrebbe «in via diretta frustrato l’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici e della identificazione delle persone», un interesse che il legislatore ha evidentemente deciso di

23 La “prova” etimologica sarebbe poco stringente anche in assenza dei femminili “Andreina” o “Andreana”. Per esempio, l’etimologia di “patrimonio” deriva da latino *pater* e indica originariamente la trasmissione di beni da padre in figlio lungo una linea ereditaria esclusivamente maschile, ma nessuno ritiene che questo sia un motivo ostativo tale da impedire a una donna di ereditare.

far prevalere sulla libertà dei genitori a scegliere il nome proprio dei propri figli. Poiché la bambina ha ormai 5 anni, i giudici escludono, in quanto ormai parte dell'identità personale della minore, la completa cancellazione del nome proprio "Andrea", che verrà invece preceduto da un nome proprio femminile come "Giulia", terzo nome proprio femminile più diffuso in Italia dalle rilevazioni Istat, in modo tale da fare riferimento a un parametro oggettivo. Al terzo nome proprio maschile più diffuso, verrà quindi aggiunto il terzo nome proprio femminile più diffuso²⁴.

Il Tribunale di Varese²⁵ in un caso simile nel 2010, riprende a sua volta molte delle argomentazioni dei giudici calabresi, anche letteralmente. Rispetto ai casi precedenti, i genitori decidono tuttavia di chiamare *ab origine* la figlia con il doppio onomastico "Andrea Sara". Il giudice a *quo*, accogliendo l'istanza della procura, richiama il combinato disposto degli artt. 34 e 35 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, e dispongono la rettificazione. "Andrea Sara" va rettificato in "Sara Andrea" perché altrimenti, da un lato, «la persona verrebbe esposta alla derisione altrui» e, dall'altro, perché verrebbe ancora una volta frustrato l'interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici e all'identificazione immediata delle persone, interesse che è preponderante rispetto la libera scelta del nome proprio da parte dei genitori. Allo

24 Per venire incontro ai desideri dei genitori, i giudici fanno sì che il provvedimento non sia immediatamente efficace: nel caso i genitori vogliono scegliere un altro nome proprio femminile, l'onomastico "Giulia" rimarrà provvisorio per la durata di trenta giorni, per poi diventare definitivo.

25 Trib. Varese, 23 luglio 2010, in «Famiglia e diritto», vol. 2, 2011, pp. 164-170.

stesso tempo, “Andrea” non può essere considerato nome proprio straniero, perché ha già una precisa valenza in Italia nella stessa forma letterale (e non solo fonetica):

cosicché se una data forma letterale è presente nel dizionario dei nomi italiani, l’onomastico non è straniero e non può essere considerato tale. Una diversa interpretazione rischia di dare adito ad una “Torre di Babele”, poiché viene messa in dubbio la stessa oggettività rappresentativa del linguaggio di uno Stato: nei rapporti sociali e nell’espletamento delle funzioni dell’ufficiale di Stato civile vi sarebbe sempre il dubbio che un nome italiano sia stato adottato nella sua valenza “straniera” e, dunque, possa recare con sé un significato diverso da quello comune²⁶.

Il giudice, seguendo la linea argomentativa dei colleghi calabresi, rileva così un ben preciso interesse pubblico nell’identificazione del sesso tramite il nome proprio. Non vanno però oltre nello specificare in cosa consista questo «significato diverso» che i nomi propri assumerebbero se attribuiti a persone di sesso diverso e quali conseguenze potrebbe avere sul funzionamento dello Stato, anche perché negli atti dello stato civile appare, dopo il nome proprio e cognome, il sesso dell’iscritto. Il giudice *a quo* concorda in effetti sul fatto che nei rapporti verticali, ovvero tra Pubblica Amministrazione e privati, la certezza dei rapporti giuridici sarebbe garantita dalla specificazione del sesso sull’atto anagrafico. Il giudice sottolinea però che lo stesso non si potrebbe dire per i rapporti orizzontali, ovvero quelli tra privati, dove non si specifica mai il sesso della parte.

26 Trib. Varese, 23 luglio 2010, cit.

Di conseguenza, sarebbe solo dal nome proprio che si identificherebbe il sesso dei contraenti. In verità, qui il giudice varesotto dimentica che il sesso si evince anche dal codice fiscale e quindi il problema non si porrebbe neanche nei rapporti orizzontali.

Tuttavia, non si può non notare che l'interesse ordinamentale risulterebbe già frustrato dal nome proprio "Fiore" o "Celeste", invalsi nell'uso sia come nomi propri maschili che femminili²⁷, senza per questo comportare l'implosione del diritto privato. Ciò varrebbe a maggior ragione per quei nomi stranieri che non sono ascrivibili in modo certo a un sesso o a un altro, come per esempio "Chanel", che è in verità un cognome, o quei nomi che sono inintelligibili per una persona di madrelingua italiana, come gli onomastici islandesi "Hjálmar" e "Arnar" o gli svedesi "Kyllikki" e "Tuulikki". E proprio su questo aspetto non si può non rilevare una lacuna negli artt. 34 e 35 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396: da un lato si ammette infatti l'uso dei nomi stranieri, ma dall'altro niente si dispone sui casi in cui un nome proprio straniero, come "Andrea", sia presente in altri Paesi nella stessa forma morfologica, e talvolta anche fonetica, ma con valenza di genere diversa.

Infine si segnala un'altra bambina nata in Francia e chiamata "Andrea" su cui si è pronunciato il Tribunale di Mantova²⁸ nel 2011 e la Corte d'Appello

27 Si veda a questo proposito G. Caffarelli, *Qualche volta lo stesso nome vale sia per i maschi che per le femmine*, in «Amministrazione Civile. Rivista del Ministero dell'Interno», vol. 7, 2007, pp. 47-60.

28 Trib. Mantova, decr. 6 ottobre 2011, in www.ilcaso.it, consultato il 15 dicembre 2015. Il caso riguardava anche un problema concernente il doppio cognome che però, ai fini del

di Brescia²⁹ l'anno successivo. Il caso è leggermente diverso dai precedenti, perché al momento della registrazione in Italia la minore ha già sei anni e dunque "Andrea" è diventato parte della sua personalità e tutelabile *ex art. 2 Cost.* Una considerazione questa tenuta di conto dai giudici mantovani, i quali non rettificano il nome in "Giulia Andrea", come chiesto dal pubblico ministero, ma in "Andrèe" (!), corrispettivo francese degli italiani "Andreina" o "Andreana". La Corte d'Appello di Brescia riforma invece completamente il decreto di primo grado, disponendo che venga mantenuto l'originario nome "Andrea", in considerazione del fatto che la minore non è francese e ha già 6 anni, detenendo così un diritto alla conservazione del nome, e che, in ultima analisi, non sembra esserci nell'attribuzione del nome "Andrea" a una bambina un rischio di confusione dei rapporti sociali e pubblici tale da giustificare una sì profonda violazione della sfera intima.

Sulla questione è stata infine chiamata recentemente a pronunciarsi la Corte Suprema di Cassazione³⁰. Nel caso di specie, i giudici di merito³¹ avevano imposto la rettificazione di "Andrea" in "Giulia Andrea", richiamando la prova etimologica e quella statistica. La Suprema Corte ha tuttavia annullato il provvedimento di rettifica, ponendosi in contrasto con la linea maggioritaria della giurisprudenza di merito fino a qui esaminata. La pronuncia è partico-

presente paragrafo, è irrilevante.

29 App. Brescia, 16 marzo 2012, in *www.altalex.com*, consultato il 15 dicembre 2015. G. Casaburi, *Una bambina di nome Andrea (e con due cognomi)*, in «Giurisprudenza di merito», vol. 45, n. 1, pp. 764-772.

30 Cass., 20 novembre 2012, n. 20385, cit.

31 App. Firenze, 3 agosto 2010, n. 270, cit.

larmente pregevole perché, oltre a risolvere la vicenda giuridica del nome proprio "Andrea", offre anche la soluzione definitiva alle difficoltà interpretative degli artt. 34 e 35 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396. Con particolare riguardo all'art. 35, alcuni giudici di merito, come anche la circolare ministeriale 1 giugno 2007, n. 27, vi avevano scorto la tutela non tanto del minore, quanto dell'interesse ordinamentale alla certezza dei rapporti giuridici, come già evidenziato. Secondo i giudici di legittimità, invece, entrambi gli articoli sono funzionali alla tutela della dignità del minore, e, conseguentemente, l'intervento di rettifica deve essere «correlato esclusivamente alla tutela effettiva» di essa. Il diritto fondamentale alla non ingerenza nella vita privata e familiare, nella quale rientra il diritto al nome, può essere compreso soltanto nella misura in cui l'intervento dell'autorità giudiziaria mira a tutelare il minore stesso, come nel caso di attribuzione di nomi ridicoli o vergognosi, e avvenga inoltre tramite mezzi proporzionati e adeguati. A questo proposito, la Suprema Corte cita anche la sentenza *Johansson c. Finlandia* della Corte EDU già esaminata in precedenza.

Infatti gli artt. 34 e 35 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, vanno interpretati alla luce non soltanto dell'ordinamento interno, ma anche tenendo conto il quadro normativo europeo e internazionale in cui tale ordinamento si colloca. In questa direzione va, a giudizio della Suprema Corte, anche l'art. 34, comma 2°, relativo alla possibilità di attribuire nomi stranieri coi segni diacritici della lingua di origine, dove si può rilevare la volontà del legislatore di tenere in considerazione «l'attuale incidenza di fattori d'interferenza, provenienti da culture straniere». I

giudici di legittimità sconfessano così molte delle argomentazioni dei decreti esaminati nei paragrafi precedenti, censurando di fatto tutte le tesi che si fondavano sulla tradizione, compresa l'analisi etimologica, poiché troppo vincolati a una visione nazionalistica e incompatibile con alcuni principi costituzionali.

È certo che il nome proprio "Andrea" rappresenti un caso particolare, poiché esiste e viene utilizzato nella stessa forma morfologica e fonetica in altri Stati europei ed extraeuropei con valenze di genere diverse. In alcuni di questi Stati, prosegue la Suprema Corte, come la Slovacchia, l'Inghilterra, la Spagna, la Germania, l'Olanda, la Danimarca e l'Ungheria, il nome proprio "Andrea" addirittura «ha una valenza biunivoca, potendo essere indifferentemente utilizzato per soggetti femminili e maschili». Inoltre, il contesto multiculturale che si è venuto a creare anche in Italia ha fatto sì che adesso risiedano nel nostro Paese persone di sesso femminile, magari di origine estera, di nome "Andrea". Ciò ha determinato una normalizzazione dell'uso di "Andrea" anche al femminile. Anche se quindi nella tradizione italiana, avvallata dai dati Istat, "Andrea" si configura come maschile, sarebbe riduttivo risolvere il caso solo nel solco di tale tradizione, dalla quale già il legislatore, ammettendo la possibilità di attribuire nomi di origine straniera³², è uscito. In conclusione, il nome "Andrea" attribuito a una bambina non è ridicolo o vergognoso, perché già ampiamente in uso anche al femminile, e parimenti non viola l'art. 35 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, poiché la neutralità di genere (*rectius*: bidirezionalità) che tale nome ha

32 Art. 34, comma 2°, d.p.r. n. 396/2000.

acquisito «lo rende assimilabile alla maggioranza dei nomi stranieri che l'ordinamento dello stato civile autorizza ad assegnare».

Con la pronuncia della Suprema Corte si conclude finalmente la travagliata vicenda giuridica del nome "Andrea". Se i giudici di legittimità si sono discostati dalla maggior parte dei decreti esaminati, come anche dalla circolare ministeriale 1 giugno 2007, n. 27, sarebbe sbagliato affermare che li abbia completamente smentiti. La sentenza ha sicuramente il pregio di aver sottolineato che il fine degli artt. 34 e 35 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, presi singolarmente o in combinato disposto, è esclusivamente la tutela della dignità del minore, «in quanto direttamente e continuativamente condizionata dall'elemento dell'identità personale costituito dal nome», anche in contrasto con la volontà dei genitori se necessario. Ciò implica che la Suprema Corte non nega, ma anzi ribadisce l'importanza non solo di evitare nomi ridicoli o vergognosi, ma anche di assicurarsi che il genere del nome proprio del minore concordi con il suo sesso, poiché in caso contrario verrebbe a determinarsi una lesione della sua dignità. I giudici di legittimità non vanno però oltre nello specificare in che modo la discordanza tra sesso e nome produca tale lesione, che va comunque distinta da quella causata da un eventuale nome ridicolo o vergognoso. Appare evidente a questo punto che l'imposizione del nome "Andrea" a una bambina non si configura come atto illegittimo *solo* perché tale nome ha perso la sua valenza di genere esclusivamente maschile. È insomma l'eccezione che conferma la regola.

L'ATTRIBUZIONE DEL NOME PROPRIO ALLE PERSONE TRANSESSUALI E INTERSESSUALI

Tra le tipologie di controversie che riguardano l'attribuzione del nome, due meritano ancora di essere citate. La prima riguarda la disforia di genere, ossia i casi in cui vi sia un disallineamento fra l'assegnazione ad una delle due categorie sessuate tradizionali e il senso di appartenenza della persona, dove la corrispondenza tra sesso e nome proprio³³ assume nuovi valori, riconducibili non soltanto al diritto all'identità personale, ma anche al benessere psicologico della persona transessuale³⁴. In questo caso la normativa di riferimento consiste nella per molti versi datata l. del 14 aprile 1982, n. 164 (*Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso*) e successive modifiche, che prescrive l'accidentato "percorso" che la persona transessuale deve intraprendere per ottenere la rettifica di attribuzione di sesso. Questo percorso a "ostacoli"³⁵ sotto la supervisione del giudice e di vari altri professionisti³⁶ ha trovato la sua

33 M. Bottone, *Sesso, identità e nome nel mondo transessuale*, in «Famiglia e Diritto», 2007, vol. 2, pp. 116-120.

34 Su questo tema si veda il saggio della massima esperta italiana sul tema A. Lorenzetti, *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, Franco Angeli, 2013, e in particolare pp. 70-76.

35 Per un'analisi della legge citata, in una prospettiva processuale, sia rinvia a G. Cardaci, *Per un "giusto processo" di mutamento di sesso*, in «Diritto di famiglia e delle persone», vol. 4, n. 1, 2015, pp. 1459-1495.

36 Si vedano A. Caldarera, F. Pfäfflin, *Transsexualism and Sex Reassignment Surgery in Italy*, in «International Journal of Transgenderism», 2011, vol. 13, n. 1, pp. 26-36; F. Petruccelli, E. De Piro, V. Verrastro, *Il transessualismo: un'indagine sui tribunali italiani*, in «Rivista di sessuologia clinica», 2002, vol.

giustificazione nell'inquadramento del transessualismo come patologia di natura psichiatrica fin dagli anni '80. Per esempio, la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) elaborata dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) lo definisce ancora un disordine mentale³⁷. L'altro sistema internazionale di riferimento per le malattie mentali, il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM)³⁸ dell'American Psychiatric Association (APA), pur non derubricandolo, ne ha cambiato la definizione da "disturbo dell'identità di genere" a "disforia di genere".

Per portare a termine il percorso di modifica dei caratteri sessuali è richiesta un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, che si fa così garante che il soggetto richiedente abbia superato positivamente tutti i vari *step*. Un aspetto è però stato

1, pp. 31-42. Oltre all'aspetto del diritto alla salute del soggetto, è indagato anche il contesto socio-economico e familiare in cui vive. A questo proposito, si veda R.J. Stoller, "Near miss". *Cambiare sesso. Il trattamento e la sua valutazione*, in P. Valerio, M. Bottone, R. Galiani, R. Vitelli (a cura di), *Il transessualismo. Saggi psicanalitici*, Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 89-110. L'ultimo "ostacolo" del percorso è il cosiddetto *real life test*, ovvero un periodo di prova in cui il soggetto deve vivere nel genere a cui sente di appartenere.

³⁷ La classificazione è da tempo in fase di aggiornamento e il dibattito si è interessato anche della questione del transessualismo. Si veda, per esempio, V. Wpath, *Consensus Process Regarding Transgender and Transsexual-Related Diagnoses*, in ICD-11, 31.5.2013, www.wpath.org, consultato il 19 febbraio 2016.

³⁸ American Psychiatric Association, *Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali*, 4 edn-revised (DSM IV-TR), Washington D.C., 2000.

oggetto di dibattito. L'art. 3, comma 1°, dispone(va)³⁹ che «Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza», laddove l'uso della congiunzione temporale “quando” ha generato alcune difficoltà interpretative. La giurisprudenza di merito si è a lungo interrogata se tale congiunzione intendesse l'operazione chirurgica come facoltativa oppure obbligatoria all'interno del percorso di rettificazione. La giurisprudenza di merito maggioritaria⁴⁰ ha fino a ora quasi sempre postulato il carattere iussivo dell'intervento chirurgico (demolitore), obbligando la persona transessuale a rimanere per tutto il percorso e dunque per molti anni «“incastrata” nel costante conflitto fra la propria identità anagrafica e il genere percepito»⁴¹. Una volta concluso il percorso e «accertata la effettuazione del trattamento autorizzato»⁴², il giudice dispone(va) la rettifica anagrafica.

39 L'art. 31 D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha recentemente novellato alcune parti della l. del 14 aprile 1982, tra cui l'abrogazione dell'art. 3 citato.

40 *Ex multis* Trib. Vercelli, sent. 12 dicembre 2014; Trib. Roma, sent. 18 luglio 2014; Trib. Brescia, sent. 15 ottobre 2004. Non sono comunque mancate sentenze di opinione diversa: Trib. Messina, sent. 4 novembre 2014; Trib. Rovereto, sent. 3 maggio 2013, n. 194; Trib. Roma, sent. 11 marzo 2011; Trib. Roma, sent. 22 marzo 2011.

41 A. Lorenzetti, cit., p. 70. È evidente come le persone transgender, ovvero coloro che non intendono o non possono completare il percorso di rettificazione, magari per motivi medici, restavano incastrate per sempre in questo limbo giuridico.

42 Art. 3, l. del 14 aprile 1982, abrogato dall'art. 31 D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Con la recente sent. 20 luglio 2015⁴³, n. 15138, confermata nei contenuti dalla sent. 5 novembre 2015, n. 221, della Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ha stabilito che la rettificazione anagrafica di sesso può essere autorizzata anche senza intervento chirurgico. Rilevando infatti la riconduzione del diritto al cambiamento di sesso nell'area dei diritti inviolabili della persona, così come sancito dalla sent. 23 maggio 1985, n. 161, della Corte Costituzionale, i supremi giudici hanno statuito che la coincidenza tra il corpo e la psiche è il risultato di un percorso psicologico e in parte medico che non può essere necessariamente subordinato a un intervento chirurgico standardizzato. Laddove la persona abbia irreversibilmente⁴⁴ scelto di essere donna (o uomo), avvalendosi anche di interventi estetici e terapie ormonali meno invasivi dell'intervento chirurgico demolitore, la domanda di rettificazione di sesso può e deve essere accolta. Ciò in quanto il benessere oggetto di valutazione è tanto fisico, quanto psichico, da cui la decisione della Corte di "rompere" la corrispondenza tra i caratteri sessuali primari, da un lato, e il sesso anagrafico e quindi il nome proprio dall'altro.

Benché molte persone vedano la rettifica anagrafica del nome proprio alla fine del percorso come una conquista, essa è in realtà obbligatoria. Tramite un'evidente *fictio iuris* il giudice prende atto che il sesso anagrafico di un soggetto non corrisponde più al suo nome proprio e dunque lo rettifica⁴⁵. Ciò

43 Cass. sent. 20 luglio 2015, n. 15138.

44 Resta aperta la questione su come stabilire questa "irreversibilità".

45 Come ha ben evidenziato Lorenzetti, cit., pp. 49-51, la

in previsione della l. del 14 aprile 1982, n. 164, ma anche in armonia con l'ordinamento dello stato civile, il quale prescrive che il genere del nome debba corrispondere al sesso anagrafico. In altre parole, la persona transessuale che ha completato il percorso si trova in una situazione paragonabile a quella dei neonati a cui viene attribuito un nome non corrispondente al sesso e che deve pertanto essere rettificato.

A livello giurisprudenziale è stato in verità tentato⁴⁶ – senza successo – anche il ricorso all'art. 34 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, obiettando che il disallineamento tra nome proprio e aspetto esteriore (senza modifica dei caratteri sessuali primari) era assimilabile alla condizione del soggetto a cui è attribuito un nome ridicolo o vergognoso. I giudici hanno tuttavia ribadito come il sesso debba necessariamente corrispondere al nome proprio ai fini della

giurisprudenza si è divisa tra chi ha ritenuto fosse possibile consentire l'attribuzione del nuovo nome proprio direttamente nella sentenza di rettificazione e chi invece si trattasse di un adempimento obbligatorio dell'ufficiale di stato civile. Sulla prima posizione si vedano Trib. Roma sent. 13 dicembre 1982, in «Giustizia civile», 1983, I, 998 e ss; Trib. Roma, sent. 9 aprile 1983, in «Foro italiano», 1984, I, pp. 585 e ss.; Trib. Pisa 22 febbraio 1984, in «Foro italiano», 1984, I, pp. 1985 ss.; Trib. Benevento, sent. 10 gennaio 1986, in «Diritto e Famiglia», 1986, pp. 614 e ss. Sulla posizione contraria si vedano invece Trib. Novara, sent. 15 febbraio 2011 e Trib. Pescara, sent. 18 luglio 1983, in «Giurisprudenza di Merito», 1984, pp. 540 ss. Anche sulla scelta del nome, la giurisprudenza si è divisa tra chi ha ammesso la semplice conversione del nome proprio presente all'altro genere – come da Mario a Maria – e chi invece ha lasciato libertà alla persona transessuale, pur nel rispetto della corrispondenza sesso-nome.

46 TAR Lazio, sent. 17 maggio 2008, n. 4413.

certezza dei rapporti sociali e giuridici, non tenendo però conto che l'aspetto esteriore del ricorrente, in contrasto rispetto al nome anagrafico, già minava questa certezza nella quotidianità, oltre che espone a una continua situazione di ridicolo e a facili discriminazioni.

Le citate decisioni della Corte di Cassazione e soprattutto della Corte Costituzionale oltre a velocizzare la procedura di rettificazione di sesso per le persone transessuali, comporteranno l'accettazione di nomi propri abbinati a un sesso anagrafico a essi concorde, ma discorde dal sesso anatomico, con conseguenze per l'interpretazione dell'art. 35 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 e in generale per l'ordinamento dello stato civile ancora da valutarsi.

Questione diversa è quella che investe la scelta del nome delle persone intersessuali, ovvero di coloro il cui sesso anatomico e/o biologico è incerto o ambiguo. Tale ambiguità rende innanzitutto difficile l'attribuzione del sesso anagrafico al momento della nascita – attribuzione che deve essere obbligatoriamente eseguita *ex art.* 30 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 – con conseguente scelta del nome proprio. Poiché il nostro ordinamento, a differenza di quello francese o di quello tedesco, non permette di attribuire un sesso neutro o di sospendere provvisoriamente l'attribuzione, ne consegue che la scelta viene fatta sulla base di un esame autoptico del sesso dominante, una soluzione che si può far risalire a un frammento di Ulpiano⁴⁷. Non è tuttavia esclusa l'eventualità che il neonato sviluppi un'identità di

47 «Quaeritur: hermaphroditum cui comparamus? et magis puto eius sexus aestimandum, qui in eo praevalet» (Ulpiano D. 1, 5, 10).

genere non conforme al sesso attribuito, con conseguente discrasia tra sesso anagrafico e psiche. Conviene dunque porsi il problema di come la persona intersessuale possa chiedere e ottenere la rettifica del sesso anagrafico e del nome, che deve, come abbiamo già visto, corrispondere al sesso.

Benché la giurisprudenza abbia quasi sempre ritenuto pacifica e ammissibile nel merito la richiesta delle persone intersessuali di poter rettificare il proprio sesso, da un punto di vista processuale il nostro ordinamento non traccia alcuna via prestabilita. In assenza di una normativa *ad hoc* per i casi di specie, l'unico procedimento utilizzabile sembra *prima facie* quello delineato dalla citata l. del 14 aprile 1982, n. 164, in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, così come novellata dall' art. 31 del D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, originariamente pensata per le persone transessuali. Poiché tuttavia la rubrica della legge sarebbe generica e senza diretti riferimenti alla condizione transessuale, potrebbe ben applicarsi anche a quella intersessuale. Tra i contributi più recenti, Cardaci⁴⁸ ha però sottolineato come tale soluzione non sia del tutto accettabile, poiché le due condizioni non sono equiparabili. Mentre la persona transessuale intende ottenere una sentenza di natura costitutiva che sancisca il mutamento di un sesso chiaro alla nascita, la persona intersessuale presenta *ab initio* un'incertezza somatica che permane nel tempo. La persona intersessuale sarebbe inoltre costretta a seguire il sentiero giuridico che traccia la l. del 14 aprile 1982, n. 164 e quindi

48 G. Cardaci, *Il processo civile di accertamento del genere del minore intersessuale*, in «Rivista di diritto processuale», vol. 3, 2016 (in corso di pubblicazione).

rivolgersi al giudice per chiedere l'autorizzazione, sottoporsi a perizia psichiatrica e forse finanche a un intervento chirurgico. Sempre Cardaci suggerisce allora l'utilizzo dell'art. 95 del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, in tema di rettificazione di un atto dello stato civile in caso di vizio di formazione dell'atto medesimo, anziché il farraginoso procedimento della l. del 14 aprile 1982, n. 164. È evidente come la lettera dell'articolo sia pensata per i casi in cui l'ufficiale dello stato civile sia incorso in un errore materiale nella registrazione dell'atto, magari trascrivendo male un nome di origine straniera. Si suggerisce, tuttavia, l'esistenza di un'analogia tra un errore di questo tipo e l'errata (a posteriori) attribuzione di sesso alla persona intersessuale. Decisamente più veloce – basterebbe un decreto del Tribunale – sarebbe anche in linea con la *ratio* generale dell'azione di rettificazione, volta a sanare qualsiasi discrasia tra la realtà materiale e le annotazioni del registro dello stato civile.

Lasciando da parte il problema relativo a quale rito processuale esperire per ottenere la rettificazione, conviene interrogarsi se l'errata attribuzione di sesso alla persona intersessuale nella dichiarazione di nascita possa effettivamente configurarsi come un errore materiale e dunque rettificabile *ex art.* 95 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396. Il personale medico che procede all'esame autoptico e alla stesura della dichiarazione si basa infatti sulla presenza in misura maggiore o minore di caratteristiche fisiche dell'uno o dell'altro sesso, ricavandone, per così dire, un dato oggettivo, seppur grossolano, su cui operare la scelta del sesso da attribuire. Il fatto che, in fase di crescita, la persona intersessuale

sviluppi un'identità di genere non corrispondente al sesso attribuito non inficia la correttezza dell'atto o della dichiarazione di nascita, a meno che le caratteristiche fisiche dominanti su cui erano basati siano cambiate. La *questio iuris* ha insomma la sua scaturigine non nella errata attribuzione di un sesso in luogo di un altro, ma nel difficile – se non impossibile – incasellamento del corpo intersessuale all'interno di un sistema rigidamente binario e mutualmente esclusivo. Certo è che se si ammette uno sfasamento tra sesso anatomico e sesso anagrafico per le persone transessuali, non si vede perché si dovrebbe negare questa possibilità anche alle persone intersessuali, con ricadute anche sulla scelta del nome proprio, che dovrà corrispondere al nuovo sesso anagrafico. Resta semmai da valutare se la sostituzione del nome proprio possa essere disposta nella stessa sentenza che accoglie la rettifica del sesso anagrafico o se sia necessario attivare un nuovo procedimento. La materia è però troppo nuova perché si possa esprimere un giudizio definitivo. Spetterà all'autorità giudiziaria doversi confrontare nei prossimi anni con tale problematica, offrendo nuovi spunti di riflessione, sempre che il legislatore non risolva a monte la situazione predisponendo una normativa *ad hoc* simile a quella vigente per esempio in Germania⁴⁹.

49 Il 1 novembre 2013 la Germania è diventato il primo Paese europeo, e uno dei pochi al mondo insieme a Nepal, Australia e Nuova Zelanda, a prevedere nei propri certificati di nascita una terza opzione, in aggiunta alle tradizionali “maschio” e “femmina”. Più nello specifico, è possibile, per i titolari della responsabilità genitoriale, lasciare lo spazio non compilato, in attesa di una scelta libera e consapevole del soggetto interessato.

L'attribuzione del cognome materno in Italia

Si è già detto come in Italia non sia presente una norma codificata che preveda l'acquisto automatico del patronimico da parte del figlio nato in costanza di matrimonio, ma bensì esista una regola non scritta che affonda le sue radici in un'era ormai lontana⁵⁰, un vero e proprio «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico»⁵¹. Tale regola è talmente radicata nel sentire comune che il legislatore non ha pensato di positivizzarla nemmeno in occasione della promulgazione del nuovo ordinamento dello stato civile nel 2000 e dalla novella introdotta con la riforma del 2012⁵². Che ci sia la necessità di aggiornare la materia per renderla finalmente congrua ai principi costituzionali è tuttavia indubbio⁵³. Alle ragioni tradizionali legate

50 Probabilmente attraverso l'istituto dell'*adgnatio*, indicante il rapporto di parentela tra due persone discendenti da un *pater familias* comune nel diritto romano antico. Per una riflessione sull'esistenza di tale norma implicita, si veda L. Carota, *Il diritto al nome e all'immagine*, in M. Sesta e V. Cuffaro (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, pp. 49-60.

51 Corte Cost. 16 febbraio 2006, n. 61, § 2.2.

52 M. Trimarchi, *Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*, in «Famiglia e diritto», vol. 3, 2013, pp. 243-250.

53 E lo è ormai da molto tempo. Si veda a questo proposito M. Tortorici, *Parità tra uomo e donna e cognome della famiglia*:

all'interpretazione dell'art. 29 della Cost. in termini di garanzia dell'unità familiare, si contrappongono oggi con forza sempre crescente la parità tra i sessi e la tutela dell'identità di ciascun genitore, così come è rinvenibile anche nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 settembre 1979⁵⁴. Tuttavia, tale riforma sta sperimentando una gestazione particolarmente lunga e accidentata, che ha ormai superato le tre decadi, basti citare la proposta di legge del 30 ottobre 1979⁵⁵, n. 832.

Già nel 1988, il giudice delle leggi fu adito per tale questione in riferimento alla legittimità costituzio-

un problema ancora insoluto, in «Il Diritto di Famiglia e delle Persone», 1982, pp. 962-975; F. Pacini, *Una consuetudine secolare da rivedere*, in «Giurisprudenza di merito», vol. 4, 1985, pp. 1243-1260; M. C. De Cicco, *La normativa sul cognome e l'eguaglianza dei genitori*, in «Rivista di diritto civile», 1985, pp. 962-95; E. Panzè, *Verso un diritto all'attribuzione del cognome materno*, in «Diritto di famiglia», 1998, pp. 324-335.

54 La Convenzione impegna i contraenti ad adottare tutte le misure atte ad eliminare ogni discriminazione nei confronti delle donne in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e ad assicurare gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome (art. 16, comma G).

55 Sulle prospettive di riforma, si vedano A.O. Cozzi, *I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli*, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 9, 2010, pp. 449-466; V.F. Giardina, *Il cognome del figlio e i volti dell'identità. Un'opinione "controluce"*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 2, 2014, pp. 139-142; S. Stefanelli, *Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma*, in «Famiglia e diritto», vol. 3, 2014 pp. 221-230; A. Busacca, *Status filiationis ed attribuzione del cognome. Situazione attuale e prospettive di riforma*, in «Humanities», vol. 4, n. 7, 2015, pp. 1-11.

nale *ex artt.* 2, 3 e 29 di taluni articoli⁵⁶ del r.d. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, nella parte in cui non consentivano ai genitori la facoltà di determinare il cognome da attribuire al proprio figlio nato all'interno del matrimonio mediante l'imposizione di entrambi i loro cognomi. In tale ordinanza di inammissibilità la Corte rilevò come l'interesse alla conservazione dell'unità familiare *ex art.* 29 Cost. sarebbe stato pregiudicato se il cognome dei figli nati in costanza di matrimonio non fosse stato già esteso *ope legis* fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, ma lasciato alla libera scelta dei genitori. Se quindi deve esistere una regola generale – nel caso di specie una norma implicita desumibile da una lettura sistematica⁵⁷ del codice civile – ciò non toglie che il legislatore potrebbe sostituirla con un'altra più rispettosa del principio dell'eguaglianza morale tra i coniugi, prendendo anche atto dell'evoluzione della coscienza sociale.

56 Artt. 71, 72, ultimo comma, e 73, r.d. 9 luglio 1939, n. 1238.

57 In questo senso si possono leggere, per esempio, l'art. 237 c.c., il quale ricomprende, fra i fatti costitutivi del possesso di stato, la circostanza «che la persona abbia portato il cognome del padre che essa pretende d'avere», o l'art. 33 del d.p.r. 396/2000, comma 1°, che si limita a prendere atto che «Il figlio legittimato ha il cognome del padre», o l'art. 34, comma 1°, dove è fatto divieto «di imporre al bambino lo stesso nome proprio del padre vivente», dando evidentemente per scontata l'attribuzione del cognome paterno e non materno, o dall'art. 262, comma 1°, c.c., che dispone che il figlio nato fuori del matrimonio assume il cognome del padre, se i genitori lo hanno riconosciuto congiuntamente, o ancora dall'art. 299 c.c., comma 3°, in tema di adozione, che prevede che in caso di adozione congiunta l'adottato assuma il cognome del marito.

Chiamata di nuovo in causa sulla stessa materia ma in relazione ai figli adottivi⁵⁸, la Corte ribadì che l'automaticità della acquisizione del cognome paterno «utilizza una regola radicata nel costume sociale come criterio di tutela dell'unità della famiglia fondata sul matrimonio» non contrastante con l'art. 29 Cost, mentre le altre argomentazioni del giudice remittente si svolgevano sul piano della politica legislativa, chiedendo alla Corte l'introduzione di un diverso sistema di trasmissione del cognome, esorbitante dai suoi poteri.

Sulla tale posizione si è allineata anche la giurisprudenza di merito⁵⁹, mentre il Consiglio di Stato, pur giudicando «palesamente aberranti, perché contrarie alla ratio ed alla nostra cultura, certe proposte, per le quali i figli dovrebbero di norma portare il cognome della madre a preferenza di quello del padre»⁶⁰, ha accolto la richiesta di aggiunta del cognome materno a quello paterno, tenuto conto della «evoluzione della coscienza sociale e del contesto europeo nel quale è inserito il nostro Paese»⁶¹. Allo stesso modo, in un parere reso all'interno di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica⁶², ha ritenuto fondata la richiesta circa la sostituzione del cognome paterno con quello materno per il figlio nato all'interno del matrimonio, motivata da ragioni di riconoscenza nei confronti del nonno ma-

58 Corte Cost. ord. 19 maggio 1988, n. 586.

59 *Ex plurimis* App. Milano, decr. 4 giugno 2002, in «Famiglia e Diritto», 2003, pp. 173-177; Trib. Milano, decr. 16 ottobre 2002, in «Giustizia Civile», 2003, pp. 497-481.

60 Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 1999, n. 63, § 8.

61 Ivi.

62 Cons. Stato, sez. I, 17 marzo 2004, n. 515.

terno⁶³, «per l'apporto materiale e morale dato alla crescita e alla educazione del nipote e con il desiderio di evitare l'estinzione per quel ramo della famiglia del cognome». Il Consiglio di Stato concludeva così, disconoscendo la tesi della confusione nei rapporti sociali e giuridici, che nel nostro ordinamento non vigeva una assoluta irrinunciabilità al diritto al cognome paterno, proprio perché è prevista la possibilità di cambiare il cognome dopo la nascita, né la sostituzione di tale cognome con quello materno rientra tra i divieti espressamente previsti dalla legge.

Il giudice delle leggi è tornato invece a occuparsi della materia nel 2006⁶⁴ in un'altra pronuncia di inammissibilità. Il caso è occasionato dalla richiesta dei coniugi C.A. e F.L. diretta a ottenere la sostituzione del cognome paterno con quello materno della figlia Maddalena e dal risultante diniego da parte dell'ufficiale di stato civile. Dopo il rigetto del Tribunale⁶⁵ e della Corte d'Appello di Milano⁶⁶, la quale sottolineava *obiter dictum* come attribuire ai figli c.d. legittimi il cognome materno avrebbe potuto far sorgere dei dubbi sulla loro legittimità, la Corte di Cassazione⁶⁷ solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, comma 2°, 262, 299, comma 3°, c.c., e degli artt. 33 e 34 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, comma 2°, Cost.

63 Si noti per inciso come il tutto si risolve in una curiosa valorizzazione di una linea discendenza comunque maschile.

64 Corte Cost., sent. 16 febbraio 2006, n. 61.

65 Trib. Milano, decr. 8 giugno 2001.

66 App. Milano, decr. 4 giugno 2002.

67 Cass., ord. 17 luglio 2004, n. 13298.

Chiamata a dover dirimere la questione, la Corte Costituzionale non si è discostata dai suoi due precedenti degli anni '80 e ha ribadito, anche se con maggiore fermezza, che il vigente sistema di attribuzione del cognome è il retaggio «di una tramontata potestà maritale»⁶⁸ incompatibile con il principio di parità e con gli obblighi scaturenti dalle Convenzioni internazionali, ma che l'ordinanza di rimessione richiederebbe «un'operazione manipolativa esorbitante dai poteri della Corte»⁶⁹, con conseguente invasione dell'ambito di azione del legislatore. La dottrina⁷⁰ ha considerato deludente la risposta della Corte, che ancora una volta ha dichiarato la questione fondata, ma inammissibile per discrezionalità legislativa. La Corte avrebbe infatti potuto dichiarare la questione ammissibile e limitare l'operazione additiva al dare rilevanza al caso specifico in cui la vo-

68 Ivi, § 2.2.

69 Ivi, § 2.3.

70 Si vedano per esempio E. Palici Di Suni, *Il nome di famiglia: la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince*, in «Giurisprudenza Costituzionale», vol. 1, 2006, pp. 552-558; V. Carbone, *Non è attribuibile il cognome della madre anche con l'accordo dei coniugi*, in «Corriere giuridico», vol. 10, 2006, pp. 1352-1265; S. Niccolai, *Il cognome familiare tra marito e moglie. Com'è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell'uguaglianza*, in «Giurisprudenza Costituzionale», vol. 1, 2006, pp. 558-575; V. Carfì, *Abbandono del patronimico: Corte di Cassazione vs Corte Costituzionale?*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 59-73; A. Ciervo, *Dal cognome patriarcale al cognome «pariarcale»? Evoluzioni giurisprudenziali in tema di doppio cognome del minore*, in «Rivista critica di diritto privato», 2009, pp. 153-170; G. Grisi, *L'aporia della norma che impone il patronimico*, in «Europa e diritto privato», vol. 3, 2010, pp. 649-683.

lontà dei genitori era concorde nell'attribuire il cognome materno anziché quello paterno, e dunque senza inficiare la validità della norma (implicita) generale che regolava la trasmissione del cognome in caso invece di disaccordo⁷¹. Si trattava insomma di una soluzione a “rima obbligata” e non di una pluralità di alternative: fermo restando la validità della norma implicita, si trattava di decidere se ammettere o meno una deroga in un caso specifico, ovvero quando entrambi i coniugi manifestavano l'intenzione di trasmettere il cognome materno. Tuttavia si può osservare che, rispetto alle ordinanze degli anni '80, qualcosa è cambiato: se prima la garanzia dell'unità familiare poteva giustificare una deroga al principio di uguaglianza a favore di un automatismo nella trasmissione del patronimico, adesso è fatto manifesto come anche il cognome materno potrebbe benissimo assolvere questo ruolo. Detto altrimenti, l'attuale disparità di trattamento fondata sul sesso nella trasmissione del cognome appare ora del tutto ingiustificata e non solo anacronistica come nelle ordinanze degli anni '80⁷².

71 Chiamata di nuovo in causa l'anno successivo – Corte Cost., ord. 27 aprile 2007, n. 145 – in merito alla costituzionalità dell'art. 262, comma 1°, c.c., nella parte in cui dispone, per il caso di contestuale riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio operata da entrambi i genitori, la trasmissione automatica del cognome paterno, anziché consentire ai genitori libera e concordata scelta, la Consulta si è di nuovo tirata indietro di fronte a una operazione additiva considerata esorbitante dai suoi poteri e ha rimesso ancora una volta la soluzione della *vexata quaestio* al legislatore.

72 Sulla stessa linea argomentativa anche la Corte di Cassazione, che nell'ordinanza di rimessione aveva affermato che «la piena realizzazione del principio di uguaglianza non è correttamente perseguibile attraverso una norma così

Nonostante il mancato accoglimento della domanda dei ricorrenti, il Ministero dell'Interno ha comunque preso atto «in maniera inequivocabile come i tempi siano oramai maturi per una profonda revisione della materia che però necessariamente deve essere affrontata a livello legislativo»⁷³. Per tale motivo, le prefetture vengono invitate a porre particolare attenzione alle istanze di aggiunta (ma non di sostituzione) del cognome materno, da accogliersi in assenza di elementi ostativi. Come già detto, tale orientamento del Ministero è stato poi codificato dal legislatore tramite novella dell'art. 89 del d.p.r. 3 novembre 2000, di cui all'art. 2 del d.p.r. 13 marzo 2012, n. 54.

A seguito della pronuncia di inammissibilità nel 2006, la Corte di Cassazione ha negato ai genitori l'accoglimento della domanda della rettificazione dell'atto di nascita della minore⁷⁴. Senza darsi per vinti, i coniugi C.A. e F.L. presentano poco dopo ricorso al Tribunale di Milano⁷⁵ per ottenere la rettificazione dell'atto di nascita di un altro figlio, ottenendo responso negativo. Avverso tale provvedimento ricorrono in appello⁷⁶, con esito analogo. La conferma da parte del giudice di legittimità – peraltro la medesima sezione – sembrerebbe scontata, senonché nel frattempo la Corte Costituzionale si è pronunciata nelle sentt. 22 ottobre, nn. 348 e

marcatamente discriminatoria, tenuto conto che l'unità familiare si rafforza nella misura in cui i rapporti tra coniugi sono governati dalla solidarietà e dalla parità».

73 Ministero dell'Interno, circolare del 30 maggio 2006, n. 21.

74 Cass. 14 luglio 2006, n. 16093.

75 Trib. Milano, decr. 25 ottobre 2006.

76 App. Milano, 19 febbraio 2007.

349. Senza entrare nel merito, il giudice delle leggi ha qui dato maggiore rilievo al carattere di fonte interposta di cui alla lettera dell'art. 117, comma 1°, Cost., con conseguente maggiore importanza delle norme di origine internazionale nella risoluzione delle controversie. Proprio in questa ottica, i giudici di legittimità aditi ritengono di dover procedere a un riesame della decisione e pertanto rimettono gli atti al primo Presidente⁷⁷. Di fronte all'eventualità di un'interpretazione costituzionalmente orientata o di una nuova ordinanza di rimessione, i genitori, vedendo concretizzarsi un rischio per l'unicità del cognome familiare, hanno preferito rinunciare al ricorso e percorrere un'altra strada, quella della Corte Europea dei Diritti Umani⁷⁸.

Se la corte Costituzionale si era limitata ad accertare l'incostituzionalità della normativa senza dichiararla tale, aveva però ripetutamente lanciato al Parlamento un monito. Ciononostante, al *conditor iuris* non sono stati sufficienti a legiferare né i di-

77 Cass., ord. 19 marzo 2008, n. 23934. Per un commento si vedano M. Alcuri, *L'attribuzione del cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle Sez. Un. della S.C.: gli orientamenti della giurisprudenza interna e comunitaria*, in «Corriere giuridico», vol. 4, 2009, pp. 489-505 e M.N. Bugetti, *Attribuzione del cognome ai figli e principi costituzionali: un nuovo intervento della Suprema Corte*, in «Famiglia e diritto», vol. 12, 2008, pp. 1101-1120.

78 I genitori riescono comunque a ottenere l'aggiunta del cognome materno a quello paterno tramite richiesta al prefetto ex artt. 81 e ss. d.p.r. 396/2000 – abrogati dall'art. 6, comma 1°, d.p.r. 54/2012 – il 14 dicembre 2012. È evidente come ciò non precluda un ricorso presso la Corte EDU, in quanto l'aggiunta in età adulta del cognome materno non è equivalente all'attribuzione alla nascita né equivale alla sostituzione con quello paterno.

ciotto anni intercorsi tra le ordinanze del 1988 e le sentenze del 2006 e del 2007, né gli ulteriori sette anni che separano quest'ultima dalla pronuncia della Corte Europea dei Diritti Umani in *Cusan e Fazzo c. Italia*⁷⁹. Il legislatore italiano si è infatti limitato in questo arco cronologico solo a sancire la possibilità di aggiungere un secondo cognome successivamente all'attribuzione del cognome alla nascita, anche se per ragioni sia oggettive che soggettive⁸⁰, e dunque anche quello materno. Il patronimico resta però irrinunciabile.

In una pronuncia abbastanza schematica, sintomo forse della facilità della questione da dirimere e della debolezza delle argomentazioni dello Stato convenuto⁸¹, in *Cusan e Fazzo c. Italia* la Corte Eu-

79 *Cusan e Fazzo c. Italia*, n. 77/07, 7 gennaio 2014. *Ex multis* C. Pitea, *Trasmissione del cognome e parità di genere: sulla sentenza Cusan e Fazzo c. Italia e sulle prospettive della sua esecuzione nell'ordinamento italiano*, in «Diritti umani e diritto internazionale», vol. 8, n. 1, pp. 225-231; M. Calogero e L. Panella, *L'attribuzione del cognome ai figli in una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: l'Affaire Cusan e Fazzo c. Italia*, in «Ordine internazionale e diritti umani», 2014, pp. 222-246; C. Battiato, *Il cognome materno alla luce della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in «Osservatorio costituzionale», vol. 2, 2014, disponibile su www.osservatorioaic.it, consultato il 15 dicembre 2015.

80 Art. 89, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, così come novellato dall'art. 2, d.p.r. 13 marzo 2012, n. 54.

81 L'Italia ha impostato la sua difesa sulla supposta perdita dello status di vittima dei ricorrenti – puntando dunque a una pronuncia di inammissibilità – in quanto i coniugi Cusan e Fazzo avevano ottenuto dal prefetto l'aggiunta del cognome materno a quello paterno. In via subordinata, lo Stato affermava che tale procedimento amministrativo potesse considerarsi già di per sé un rimedio efficace in casi di questo tipo, argomentazioni rigettate dalla Corte.

ropea dei Diritti Umani ha riscontrato una violazione dell'art. 14 CEDU in combinato disposto con l'art. 8 CEDU, in quanto la disciplina italiana trattava (e continua a trattare...) in modo diverso e discriminatorio marito e moglie in merito a una questione privata determinante l'identificazione personale. La Corte non rileva infatti alcuna giustificazione ragionevole e oggettiva dietro tale discriminazione fondata sul sesso, a partire dalla tradizione o dalla esigenza di garantire l'unità familiare⁸². I giudici europei prendono anzi atto dell'inerzia di un Parlamento sordo ai moniti del proprio giudice delle leggi, arrivando a parlare addirittura di «un fallimento del sistema giuridico italiano»⁸³. Nonostante il plauso di molti per una decisione ispirata all'esigenza di garantire la piena parità di trattamento tra marito e moglie, una parte minoritaria della dottrina ha parlato di «una sensazione di disagio»⁸⁴ di fronte a una «proiezione quasi dominicale di sé»⁸⁵ della madre sulla figlia. Osservazioni non pienamente condivisibili, stante la necessità di attribuire un cognome alla prole al momento della nascita, l'incapacità della prole stessa di essere ascoltata a causa della tenera

82 Qui la Corte (volutamente?) non cita un suo stesso precedente, *Bijleveld c. Paesi Bassi*, n. 42973/98, 27 aprile 2000, dove invece non aveva considerato discriminatoria sulla base del sesso la disciplina vigente del paese resistente, che prevedeva il prevalere del patronimico in caso di mancato accordo tra i genitori, al fine di non lasciare indeterminato il cognome del minore.

83 § 81. Traduzione mia.

84 V.F. Giardina, *Interesse del minore: gli aspetti identitari*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», vol. I, 2016, pp. 159-164, p. 159.

85 Ivi.

età e la concorde volontà dei genitori, nel caso di specie, di attribuire il cognome materno in luogo di quello paterno.

Nonostante la tempestiva reazione del Governo, che già nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2014 approva un disegno di legge per ottemperare al disposto della Corte di Strasburgo, la solerzia iniziale ha ben presto lasciato spazio al consueto torpore, né hanno visto la fine dell'*iter legis* gli oltre dieci progetti di legge presentati nella XVII legislatura. Peraltro il disegno di legge del governo non era esente da critiche, in quanto, pur prevedendo la possibilità per i genitori di trasmettere il solo cognome materno, continuava ad imporre arbitrariamente quello paterno in caso di disaccordo tra i coniugi.

Solo recentemente il testo unificato del disegno di legge e di vari progetti di legge⁸⁶ ha visto l'approvazione della Camera dei Deputati e una formulazione più rispettosa del principio di uguaglianza. Se approvata anche dal Senato garantirebbe piena libertà nell'attribuzione del cognome – della madre, del padre o di entrambi – e, in caso di disaccordo tra i coniugi, il cognome di entrambi in ordine alfabetico tramite l'introduzione dell'art. 143 *quater* c.c. Inoltre, superando così un'altra perplessità che destava il primo disegno di legge, nello stesso articolo si disporrebbe che i figli degli stessi genitori coniugati, nati dopo il primogenito, dovrebbero portare lo stesso cognome di quest'ultimo, a garanzia dell'unità familiare e dell'interesse ordinamentale all'identificazione dei gruppi familiari. Per quanto

86 20 marzo 2013, n. 360; 10 gennaio 2014, n. 1943; 4 febbraio 2014, n. 2044; 26 maggio 2014, n. 2407.

poi riguarda le generazioni successive, per la quale è ipotizzabile un fiorire di doppi cognomi, ogni genitore dovrà scegliere quale dei due cognomi trasmettere alla prole. In merito ai figli nati fuori del matrimonio, ma riconosciuti da entrambi i coniugi, si applicherebbe quanto previsto per i figli nati all'interno del matrimonio, diversamente dall'attuale lettera dell'art. 262 c.c., che invece per ora prevede il prevalere del patronimico sul matronimico in caso di riconoscimento congiunto. Il principio della libertà di scelta sarebbe salvaguardato anche per i figli adottati. I coniugi potrebbero scegliere quale dei loro cognomi anteporre a quello originario. Se mancasse l'accordo si seguirebbe ancora una volta l'ordine alfabetico. Infine, un'attenzione particolare è dedicata al figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno (o più raramente solo materno) al momento della nascita sulla base della normativa vigente; questi potrebbe infatti chiedere l'aggiunta del secondo cognome tramite una dichiarazione semplice all'ufficiale di stato civile⁸⁷. Un'opportunità questa in verità da non cogliere se non dopo lunga e attenta ponderazione, per la confusione che ne potrebbe derivare per tutti i certificati e atti pubblici redatti e perfezionati prima della modifica del cognome.

I tempi restano comunque molto lunghi, tenuto conto che la nuova normativa non potrà essere immediatamente operativa in caso di approvazione,

87 Ciò non si applica al figlio nato fuori del matrimonio, il quale non può ovviamente aggiungere al proprio cognome quello del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento, ossia la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente.

ma bisognerà attendere che il Ministero dell'Interno proceda a una novella adeguatrice del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, per la quale è previsto fino a un anno di tempo. Spetta dunque al Senato affrettarsi ad approvare il progetto di legge unificato, sempre che la Corte Costituzionale, nuovamente investita della questione dalla Corte d'Appello di Genova⁸⁸, non risolva la questione con una (tanto attesa) declaratoria di incostituzionalità, riparando così a un legislatore “fuori tempo massimo”.

Mentre nel caso dei coniugi Cusan e Fazzo la controversia era relativa alla negata possibilità di attribuire il matronimico in luogo del patronimico, nel caso genovese la *quaestio iuris* riguarda la volontà dei genitori di attribuire alla nascita sia il cognome paterno che quello materno⁸⁹, anche se sempre con pregiudizio per l'attribuzione automatica ed esclusiva del patronimico. Altro elemento che vale a differenziare le due controversie è la cittadinanza brasiliana della madre nel caso genovese e quindi la doppia cittadinanza – italiana e brasiliana – di cui è dotato il minore.

In prima istanza, il Tribunale di Genova rigettava il ricorso avverso il diniego dell'ufficiale di stato civile, richiamando le consuete argomentazioni riguardo la sussistenza di una norma implicita disciplinante la materia e la dichiarazione di inammissibilità della questione della Corte Costituzionale nella

88 App. Genova, ord. 26 novembre 2013.

89 Si noti come la questione dell'attribuzione del cognome materno contestualmente alla nascita sia sensibilmente diversa da quella riguardante l'aggiunta successivamente a essa con richiesta motivata al prefetto, ammessa dalla novella dell'art. 89 introdotta dall'art. 2 del d.p.r. 13 marzo 2012, n. 54.

già citata sent. 16 febbraio 2006, n. 61. Avverso il provvedimento, i coniugi ricorrevano in appello, argomentando – correttamente – che l'orientamento della Corte Costituzionale può considerarsi ormai superato, se si tiene conto la positivizzata possibilità di aggiungere il cognome materno in un momento successivo alla prima registrazione, oltre avere omesso di considerare che la sentenza citata è antecedente alla più recente giurisprudenza costituzionale sull'art. 117, comma 1°, Cost. in merito agli obblighi scaturenti dalle norme del panorama normativo internazionale ed europeo. Il dissonante comune sentire in merito alla norma implicita oltre al mutato panorama costituzionale interno, ma anche sovranazionale, conducono quindi i giudici della Corte d'Appello a disporre la trasmissione degli atti al giudice delle leggi, sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 237, 262 e 299 c.c. e 33 e 34 d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, comma 2°, e 117, comma 1°, Cost.

Né il ricorso né l'ordinanza di rimessione richiamano a sostegno la decisione della Corte EDU in *Cusan e Fazzo c. Italia*, poiché successiva di alcuni mesi. Tuttavia, non è scontato che la *ratio* ivi contenuta possa applicarsi anche al caso di specie. Trattasi infatti di due vicende sensibilmente diverse. Nulla infatti dice la Corte EDU sulla obbligatorietà per lo Stato membro della trasmissione di entrambi i rami genitoriali. Fermo restando la doverosità di evitare ingiustificate discriminazioni sulla base del sesso, lo Stato potrebbe continuare a permettere la trasmissione di un solo cognome, lasciando ai genitori la scelta su quale dei due e limitandosi a

disciplinare la circostanza in cui la volontà dei genitori non sia concorde. Oltre al fatto, che l'elemento dirimente nel caso di specie può e deve essere la condizione di bipolidia del minore.

Più pertinente infatti è, a parere di scrive, la decisione della Corte di Giustizia in *Garcia Avello*, concernente dei minori dotati di doppia cittadinanza, dove i giudici europei avevano statuito che un cittadino europeo bipolide ha diritto a vedersi riconosciuto il doppio cognome registrato nel primo Stato anche se nel secondo ciò non è normativamente ammesso. Il caso genovese però si differenzia a sua volta anche da *Garcia Avello* per due motivi. Innanzitutto, il minore è sì bipolide, ma una delle due cittadinanze è extraeuropea. In secondo luogo, come aveva argomentato anche il Tribunale di Genova in prima istanza⁹⁰, trattasi nel caso genovese non di trascrizione di atto di nascita, ma di vera e propria formazione, non sussistendo, in conclusione, l'esigenza della tutela di un nome già in precedenza acquisito.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il Ministero dell'Interno, con una serie di circolari già citate e emanate proprio a seguito di *Garcia Avello*⁹¹, ha chiarito che i soggetti nati all'estero ed in possesso alla nascita di doppia cittadinanza, italiana e del Paese straniero di origine, sia europeo che extraeuropeo, possono rivolgersi direttamente all'ufficiale dello stato civile per l'aggiunta del cognome registrato nell'altro Paese, senza necessità di avvalersi della procedura del cambio di cognome facente capo

⁹⁰ Trib. Genova, decr. 25 gennaio 2013.

⁹¹ Ministero dell'Interno, circolari del 15 maggio 2008, n. 397, del 18 febbraio 2010, n. 4, e del 21 maggio 2012, n. 14.

al prefetto. L'orientamento interpretativo del Ministero ha già dunque parificato le due situazioni, europea ed extraeuropea. In merito alla seconda questione, non si può non osservare che avrebbe potuto facilmente essere risolta richiamando i principi fondamentali dell'ordinamento italiano e di quello europeo e facendo riferimento alla speciale condizione di bipolidia del minore⁹². Quest'ultimo è infatti nato in Italia da padre italiano e da madre brasiliana ed è stato denunciato alle competenti autorità brasiliane con il doppio cognome. La formazione dell'atto di nascita col solo cognome paterno farebbe sì che il minore sia identificato in due modi diversi nei due Paesi, mentre la tutela della sua identità personale può e deve essere unica in entrambi. L'orientamento della Corte di Giustizia, come espresso in *Garcia Avello* e *Grunkin e Paul*, nel caso di persone aventi la cittadinanza di due diversi Paesi, vieta invece di imporre, senza il consenso dell'interessato, una normativa interna a rettifica dell'altra normativa nazionale, perché ciò costituirebbe una discriminazione effettuata in base alla nazionalità, preclusa dall'art. 18 TFUE (art. 12 CE). In conclusione, l'ordinanza di rimessione appare superflua, in quanto i giudici genovesi avrebbero potuto (e dovuto), già in prima istanza, disapplicare la norma interna per dare invece applicazione alle fonti europee sul tema, derivanti in particolare dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo.

92 Così anche Trib. Lamezia Terme, decr. 25 gennaio 2010, in un caso analogo.

Conclusioni

Nel presente saggio si è cercato di evidenziare come il nome sia spesso oggetto di interessi contrapposti non sempre conciliabili. Si è anche tentato di differenziare, laddove pertinente, il nome proprio dal cognome, talvolta destinatario di regole e norme diverse e più o meno restrittive. Si è anche visto come l'ordinamento statunitense, quale esempio di sistema di *common law*, presenti differenze significative rispetto al nostro ordinamento, soprattutto per la facilità nell'ottenere una modifica del nome proprio e/o del cognome. Tuttavia, si può anche osservare che, da un lato, l'ordinamento statunitense si sta muovendo verso una progressiva rigorizzazione nella disciplina del nome, mentre, dall'altro, il nostro ordinamento si mostra, da alcuni anni a questa parte, più flessibile e aperto verso richieste anche soggettive e atipiche. Allo stesso tempo, ha assunto sempre più rilevanza il nome come simbolo e vettore dell'identità personale a scapito del nome come mezzo di semplice identificazione, basti pensare alla possibilità, per i figli nati al di fuori del matrimonio e successivamente riconosciuti, di mantenere il cognome della sola madre o quello attribuito dall'ufficiale dello stato civile.

Il diritto al nome è destinato comunque a essere fomite di nuove controversie. Tra le sfide che lo aspettano, oltre alla *congerie* di questioni tuttora pendenti che spaziano dal giudizio di rettificazione delle persone intersessuali, ai nomi propri non cor-

rispondenti al sesso e finanche alla *vexata quaestio* dell'attribuzione del matronimico, c'è sicuramente anche quella che concerne il cognome familiare (*rectius*: comune⁹³) dei componenti dell'unione civile. Il 26 febbraio 2016 il Parlamento ha infatti definitivamente approvato la l. 20 maggio 2016, n. 76, recante la tanto attesa regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. L'art. 1, comma 10°, statuisce che

Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

Per comprendere il motivo dell'introduzione di questa disposizione, va tenuto conto che la disciplina italiana trae ispirazione dall'istituto delle *Lebenspartnerschaftsgesetz*, in vigore ormai da molti anni in Germania. In questo Paese, sia i coniugi che i componenti dell'unione civile possono scegliere – lo abbiamo visto anche in *Burghartz c. Svizzera* della Corte Europea dei Diritti Umani – il cognome di uno dei due quale cognome familiare, aggiungendolo o posponendolo al proprio⁹⁴. Tale disposizione della legge tedesca è stata evidentemente ripresa

93 Lascio da parte in questa sede la questione lessicale della differenza tra cognome “familiare” per le coppie coniugate e cognome “comune” per le coppie unite civilmente, che ha un fine chiaramente svalutativo di queste ultime.

94 *Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft*, Abschnitt 2: Wirkungen der Lebenspartnerschaft, § 3 (Lebenspartnerschaftsname).

senza tenere conto che in Italia neanche le coppie sposate hanno la possibilità di scegliere il cognome familiare. La moglie può aggiungere al proprio cognome rispetto a quello del marito e in tal caso lo conserva durante lo stato vedovile⁹⁵. Per le coppie coniugate vale la regola generale che il cognome familiare è quello del marito, tant'è che è quello che *rebus sic stantibus* si trasmette automaticamente alla prole. È pur vero che in una coppia di persone dello stesso sesso, che siano due uomini o due donne, tale regola sembra difficilmente applicabile. Non si può però non rilevare che l'unione civile appare da questo punto di vista più democratica ed egualitaria, laddove nella coppia sposata la moglie è costretta a porre in secondo piano il proprio cognome a quello del marito. Si pone quindi un problema di trattamento differenziato *ex art. 3 Cost.*

Per quel che qui più rileva, va inoltre notato che la *mens legis* definisce il cognome condiviso da entrambi i componenti dell'unione civile, non cognome familiare, ma cognome comune, e inoltre stabilisce che esso viene assunto solo «per la durata dell'unione civile». La locuzione “cognome comune” sembra a prima vista dissociare tale cognome da quanto prevede il Codice Civile per il cognome familiare, ovvero la possibilità di mantenerlo durante lo stato vedovile. E infatti il legislatore sottolinea che tale cognome comune vale per la durata dell'unione civile e pertanto se ne deduce che “scompare” dopo la fine di essa (per volontà di scioglimento di uno dei due o

95 Art. 143 bis c.c. In aderenza al principio di parità tra marito e moglie, è consentito alla donna – limitatamente ai rapporti professionali – derogare a tale dovere, mantenendo solo il cognome da nubile.

per morte del partner civile). Una norma questa, destinata senza ombra di dubbio a cadere sotto la scure del giudizio di costituzionalità: se il partner civile superstite non potrà essere considerato “vedovo” – apparirà nel certificato di morte del defunto? – potrà ben sì pretendere di fronte al giudice delle leggi di mantenere un cognome che si è ormai cristallizzato come parte della sua identità personale.

Bibliografia

- Alcuri M., *L'attribuzione del cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle Sez. Un. della S.C.: gli orientamenti della giurisprudenza interna e comunitaria*, in «Corriere giuridico», vol. 4, 2009, pp. 489-505.
- Bardaro L., *Si può dichiarare il proprio figlio con il nome "Venerdì"? I giudici di merito lo negano, la Suprema Corte si lava le mani*, in «Diritto della Famiglia e delle Persone», vol. 2, 2009, pp. 605-615.
- Battiato C., *Il cognome materno alla luce della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in «Osservatorio costituzionale», vol. 2, 2014, disponibile su www.osservatorioaic.it, consultato il 15 dicembre 2015.
- Bonifacio M., *Cognomi dell'Istria: storia e dialetti, con speciale riguardo a Rovigno e Pirano*, Trieste, Edizioni Italo Svevo, 1997.
- Bordonali S., *La cognomizzazione dei predicati nobiliari oggi*, in «Rivista di diritto civile», vol. 45, n. 3, pp. 373-397.
- Bordonali S., *Nuove prospettive sulla cognomizzazione dei predicati nobiliari*, in «Foro Italiano», vol. 7, 2000, pp. 2375-2379.
- Bottone M., *Sesso, identità e nome nel mondo transessuale*, in «Famiglia e Diritto», 2007, vol. 2, pp. 116-120.
- Bugetti M.N., *Attribuzione del cognome ai figli e principi costituzionali: un nuovo intervento della Suprema Corte*, in «Famiglia e diritto», vol. 12, 2008, pp. 1101-1120.
- Busacca A., *Status filiationis ed attribuzione del cognome. Situazione attuale e prospettive di riforma*, in «Humanities», vol. 4, n. 7, 2015, pp. 1-11.
- Buson D., *La disciplina del nome nel nuovo regolamento dello stato civile*, in «Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza», vol. 22, 2001, pp. 2271-2279.
- Caffarelli G., *Qualche volta lo stesso nome vale sia per i maschi*

- che per le femmine*, in «Amministrazione Civile. Rivista del Ministero dell'Interno», vol. 7, 2007, pp. 47-60.
- Caldarera A., Pfäfflin F., *Transsexualism and Sex Reassignment Surgery in Italy*, in «International Journal of Transgenderism», 2011, vol. 13, n. 1, pp. 26-36.
- Calogero M. e Panella L., *L'attribuzione del cognome ai figli in una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: l'Affaire Cusan e Fazzo c. Italia*, in «Ordine internazionale e diritti umani», 2014, pp. 222-246.
- Calvigioni R., *La scelta del nome*, in «I Servizi Demografici», vol. 5, 2005, pp. 4-8; R. Calvigioni, *La scelta del nome*, in «I Servizi Demografici», vol. 9, 2007, pp. 6-10.
- Carbone V., *I conflitti sul cognome e l'emergere di un diritto all'identità personale*, in «Famiglia e diritto», vol. 5, 2006, pp. 469-480.
- Carbone V., *Non è attribuibile il cognome della madre anche con l'accordo dei coniugi*, in «Corriere giuridico», vol. 10, 2006, pp. 1352-1265.
- Carbone V., *Quale futuro per il cognome?*, in «Famiglia e diritto», vol. 5, 2004, pp. 457-470.
- Cardaci G., *Il processo civile di accertamento del genere del minore intersessuale*, in «Rivista di diritto processuale», vol. 3, 2016 (in corso di pubblicazione).
- Cardaci G., *Per un "giusto processo" di mutamento di sesso*, in «Diritto di famiglia e delle persone», vol. 4, n. 1, 2015, pp. 1459-1495.
- Carfi V., *Abbandono del patronimico: Corte di Cassazione vs Corte Costituzionale?*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 59-73.
- Carota L., *Il diritto al nome e all'immagine*, in M. Sesta e V. Cuffaro (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, pp. 49-60.
- Casaburi G., *Sabato, Domenico ma non Venerdì. La scelta del nome proprio tra tradizione, innovazione, limitazioni legislative*, in «Giurisprudenza di merito», vol. 2, 2009, pp. 357-375.

- Casaburi G., *Una bambina di nome Andrea (e con due cognomi)*, in «Giurisprudenza di merito», vol. 45, n. 1, pp. 764-772.
- Cassano G., *Automaticità della trasmissione del cognome versus identità personale*, in «Familia», 2003, vol. 3, n. 2, pp. 893-890.
- Cecchetti R., *Manuale di diritto nobiliare*, Pisa, Pisa University Press, 2013.
- Ciervo A., *Dal cognome patriarcale al cognome «pariarcale»? Evoluzioni giurisprudenziali in tema di doppio cognome del minore*, in «Rivista critica di diritto privato», 2009, pp. 153-170.
- Coviello N., *Il nome della persona*, in «Diritto della famiglia e delle persone», vol. 1, 1986, pp. 278-290.
- Cozzi A.O., *I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli*, in «Nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 9, 2010, pp. 449-466.
- De Cicco M. C., *La normativa sul cognome e l'eguaglianza dei genitori*, in «Rivista di diritto civile», 1985, pp. 962-95.
- Di Marco Gentile C., *Il nome della persona – Tra mezzo di individuazione e segno di identificazione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995.
- Di Rosa G., *Attribuzione del nome proprio e dignità della persona*, in «Famiglia, Persone e Successioni», vol. 2, 2009, pp. 101-120.
- Ferrandi M., *Ettore Tolomei: l'uomo che inventò l'Alto Adige*, Trento, Publilux, 1986.
- Ferrando G., *Diritto all'identità personale e cognome del figlio naturale*, in «Giustizia Costituzionale», vol. 4, 1996, pp. 2479-2482.
- Ferrando G., *Genitori e figli nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in «Famiglia e diritto», vol. 11, 2009, pp. 1049-1058.
- Ferrando G., *Il controllo giudiziale sulla potestà dei genitori*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 20, n. 3, 2008, pp. 3-21.
- Ferrando G., *La condizione dei figli incestuosi: la Corte Costituzionale compie il primo passo*, in «Familia», 2003, pp. 841-856.

- Fioravanti C., *Attribuzione uniforme di nomi e cognomi secondo la Convenzione di Monaco*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 2, 2004, pp. 562-575.
- Fusaro L., *Mutamento del cognome e rapporto di parentela*, in «Famiglia e diritto», vol. 4, 2013, pp. 379-380
- Giardina V.F., *Il cognome del figlio e i volti dell'identità. Un'opinione "controluce"*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 2, 2014, pp. 139-142.
- Giardina V.F., *Interesse del minore: gli aspetti identitari*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 1, 2016, pp. 159-164.
- Giordano P., *La Rota degli Esposti*, Editori Altrastampa, 2004.
- Giusti G. (a cura di), *Nominare per esistere. Nomi e cognomi*, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2011.
- Grisi G., *L'aporia della norma che impone il patronimico*, in «Europa e diritto privato», vol. 3, 2010, pp. 649-683.
- Gross A.M., *Rights and Normalization: A Critical Study of European Human Rights Case Law on the Choice of Names*, in «Harvard Human Rights Journal» vol. 9, 1996, pp. 269-284.
- Honorati C., *Il diritto al nome della moglie e dei figli nell'ordinamento italiano ed europeo. Osservazioni generali*, in Idem (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 3-42.
- Honorati C., *La legge applicabile al nome tra diritto internazionale privato e diritto comunitario nelle conclusioni degli avvocati generali*, in G. Venturini e S. Bariatti (a cura di), *Nuovi strumenti del diritto internazionale privato*, Milano, Liber Fausto Pocar, 2009, pp. 473-495.
- Kushner J.S., *The Right to Control One's Name*, in «UCLA Law Review», Vol. 313, 2009, pp. 313-364.
- La Torre M., *Il nome: contrassegno dell'identità personale*, in «Giustizia civile», vol. 63, n. 9, 2013, pp. 443-462.
- Lamarque E., *L'uso e la conservazione del nome nella propria lingua. Prove tecniche di circolazione delle giurisprudenze europee presso i giudici italiani*, in *Scritti in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero*, vol. 1, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 389-414.

- Landini S., *Incostituzionalità dei limiti alle indagini sulla maternità e paternità ex art. 278 c.c. e posizione giuridica del figlio incestuoso*, in «Familia», 2003, pp. 857-870.
- Lang A., *Cittadinanza dell'Unione, non discriminazione in base alla nazionalità e scelta del nome*, in «Diritto pubblico e comparato europeo», vol. 2, 2004, pp. 247-249.
- Lorenzetti A., *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, Franco Angeli, 2013.
- MacDougall P.R., *The Right of Women to Name Their Children*, in «Law and Inequality Journal», vol. 91, n. 3, 1985, pp. 91-99.
- Mormile L., *Trasmissione del cognome paterno: la "tradizione" al vaglio della giurisprudenza tra funzione certificativa del nome, diritto all'identità personale e valutazione di compatibilità con il diritto comunitario*, in «Europa e diritto privato», vol. 3, 2005, pp. 829-845.
- Nascimbene L., *I diritti della personalità nel diritto internazionale ed europeo*, in AA.VV., *L'unificazione del diritto internazionale privato e processuale. Studi in memoria di M. Giuliano*, Padova, Cedam, 1989, pp. 703-729.
- Nicolai S., *Il cognome familiare tra marito e moglie. Com'è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell'uguaglianza*, in «Giurisprudenza Costituzionale», vol. 1, 2006, pp. 558-575.
- Pacini F., *Una consuetudine secolare da rivedere*, in «Giurisprudenza di merito», vol. 4, 1985, pp. 1243-1260.
- Palici Di Suni E., *Il nome di famiglia: la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro, ma non convince*, in «Giurisprudenza Costituzionale», vol. 1, 2006, pp. 552-558.
- Palmieri G., *Doppia cittadinanza e diritto al nome*, in «Europa e diritto privato», vol. 2, 2004, pp. 217-230.
- Palmieri L., *L'attribuzione al neonato di un nome non corrispondente al sesso. Ritorna il caso Andrea*, in «I Servizi Demografici», vol. 11, 2004, pp. 27-31.
- Panzè E., *Verso un diritto all'attribuzione del cognome materno*, in «Diritto di famiglia», 1998, pp. 324-335.

- Parovel P., *L'identità cancellata. L'italianizzazione forzata dei cognomi, nomi e toponimi nella "Venezia Giulia" dal 1919 al 1945, con gli elenchi delle province di Trieste, Gorizia, Istria ed i dati dei primi 5.300 decreti*, Trieste, E. Parovel Editore, 1985.
- Petrucelli F., De Piro E., Verrastro V., *Il transessualismo: un'indagine sui tribunali italiani*, in «Rivista di sessuologia clinica», 2002, vol. 1, pp. 31-42.
- Pezzana A., *La sentenza della Corte Costituzionale sui titoli nobiliari*, in «Rivista Araldica», 1967, pp. 205-225; Idem, *La Corte di Cassazione si adegua alla Corte Costituzionale*, in «Rivista Araldica», 1969, pp. 188-200.
- Pezzana A., *Orientamenti nuovi in tema di cognome familiare*, in «Il diritto ecclesiastico», vol. 4, 2000, pp. 128-150.
- Pignatelli S., *Attribuzione del nome proprio Andrea a persona di sesso femminile (prima parte)*, in «Semplice», vol. 1, 2012, pp. 4-15.
- Pignatelli S., *Attribuzione del nome proprio Andrea a persona di sesso femminile (seconda parte)*, in «Semplice», vol. 2, 2012, pp. 9-18.
- Pino G., *L'identità personale*, in AA.VV., *Gli interessi protetti nella responsabilità civile*, vol. 2, Torino, Utet, 2005, pp. 367-394.
- Pitea C., *Trasmissione del cognome e parità di genere: sulla sentenza Cusan e Fazzo c. Italia e sulle prospettive della sua esecuzione nell'ordinamento italiano*, in «Diritti umani e diritto internazionale», vol. 8, n. 1, pp. 225-231.
- Pizzorusso A., *Il Pluralismo linguistico in Italia fra Stato nazionale e autonomie regionali*, Pisa, Pacini, 1975.
- Pizzorusso A., *Le minoranze nel diritto pubblico interno. Con un'appendice sulla condizione giuridica della minoranza tirolese nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 1967.
- Resta G., *Il nome come marchio d'infamia: il caso dei nomi ebraici tra vecchie e nuove discriminazioni*, in «Rivista di diritto privato», vol. 3, anno XIX, 2014, pp. 437-460.
- Romagnolo G. W., *La successione dei figli privi di stato alla luce di una recente sentenza della Corte Costituzionale*, in «Rivista di diritto civile», vol. 6, 2003, pp. 567-580.

- Rossolillo G., *Identità personale e diritto internazionale privato*, Padova, Cedam, 2009.
- Rossolillo G., *L'identità personale tra diritto internazionale privato e diritti dell'uomo*, in «Rivista di Diritto Internazionale», 2007, pp. 1028-1050.
- Rossolillo G., *La legge applicabile al nome alla luce delle convenzioni internazionali e dei principi comunitari*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 91-109.
- Scialoja V., *Sul Diritto Al Nome Ed Allo Stemma: Nella Causa Tra Il Principe Sigismondo Giustiniani Bandini E Il Marchese Alessandro Giustiniani*, Roma, Tipografia Fratelli Pallotta, 1889.
- Sesta V., *La condizione dei figli incestuosi tra principi costituzionali e discrezionalità del legislatore*, in «Familia», 2002, pp. 1130-1150;
- Slovenko R., *On Naming*, in «American Journal of Psychotherapy», Vol. 34, n. 2, 1980, pp. 208-219.
- Stanzione P., *Il nuovo ordinamento dello stato civile - Commento al d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396*, Milano, Giuffrè, 2001.
- Stefanelli S., *Illegittimità dell'obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma*, in «Famiglia e diritto», vol. 3, 2014 pp. 221-230.
- Stoller R.J., *“Near miss”. Cambiare sesso. Il trattamento e la sua valutazione*, in P. Valerio, M. Bottone, R. Galiani, R. Vitelli (a cura di), *Il transessualismo. Saggi psicanalitici*, Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 89-110.
- Suarez E., *A Woman's Freedom to Choose Her Surname: Is It Really a Matter of Choice?*, in «Women's Rights Law Reporter», vol. 18, n. 2, 1997, pp. 233-242.
- Tasso M., *Un onomasticidio di Stato*, Trieste, Mladika, 2010.
- Tega D., *La giurisprudenza costituzionale sul diritto al nome e all'identità personale. Il caso dei figli incestuosi*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 75-89.
- Tomasi L., *Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti*

- fondamentali*, in C. Honorati (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, Giuffrè Editore, 2010, pp. 111-138.
- Tortorici M., *Parità tra uomo e donna e cognome della famiglia: un problema ancora insoluto*, in «Il Diritto di Famiglia e delle Persone», 1982, pp. 962-975.
- Tozzi F., *La circolazione dei diritti della persona*, Torino, Giappichelli, 2013.
- Trimarchi M., *Il cognome dei figli: un'occasione perduta dalla riforma*, in «Famiglia e diritto», vol. 3, 2013, pp. 243-250.
- Trucco L., *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Milano, Giappichelli, 2004.
- Trucco L., *Quando il nome patronimico diventa un "fatto di gratitudine": il TAR Liguria e il cambiamento del cognome*, in «Federalismi», vol. 7, 2012, pp. 1-10.
- Varano F., *Il sistema di attribuzione del nome e del cognome nel diritto italiano*, in «Stato civile italiano», vol. 6, 2009, pp. 421-429.
- Vercelli R., *Questioni sempre attuali in materia di nomi: pluralità di nomi, corrispondenza tra sesso e nome, i nomi ridicoli e vergognosi...per una revisione dell'art. 72 dell'ord. dello stato civile*, in «Stato civile italiano», vol. 1, 1992, pp. 571-580.
- Vesto A., *Cognome del figlio naturale: declino del patronimico e ascesa dell'identità personale del minore*, in «Famiglia e diritto», vol. 3, 2010, pp. 325-331.
- Viggiani G., *Il genere dei nomi nel nuovo ordinamento dello stato civile*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 1, 2013, pp. 9-19.
- Villani R., *L'attribuzione del doppio cognome ai figli (naturali, nel caso di specie, ma in realtà, anche legittimi), quale strumento per salvaguardare la relazione tra i nati e i rami familiari di ciascun genitore?*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», vol. 1, 2011, pp. 680-700.
- Ziino D., *Diritti della persona e diritto al (pre)nome - Riferimenti storico-letterari e considerazioni giuridiche*, in «Giustizia civile», vol. 54, n. 7, 2004, pp. 355-380.

Ringraziamenti

Questo saggio non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di alcune amiche e colleghe che mi hanno consigliato e sostenuto nelle varie fasi di stesura: Anna Lorenzetti, Barbara Pezzini e Susanna Pozzolo.

Un ringraziamento particolare va a Francesco Bilotta, che per primo ha creduto in me sul tema del diritto al nome.

